

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	18
GIUSTIZIA (II)	»	26
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	44
DIFESA (IV)	»	55
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	60
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	82
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	85
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	98
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	99
AFFARI SOCIALI (XII)	»	104
AGRICOLTURA (XIII)	»	109
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	115

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-MAIE-PSI-Facciamoecco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Azione+Europa-Radicali Italiani: Misto-A++E-RI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	<i>Pag.</i>	118
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	119
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	»	120
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI	»	121
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	122

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XII) (*Esame e conclusione – Parere con osservazione*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 5 aprile 2022. – Presidenza del presidente Alessio BUTTI.

La seduta comincia alle 13.45.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).

C. 3547 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione XII).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazione*)

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo RUSSO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3547 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 6 articoli per un totale di 23

commi, risulta, a seguito dell'esame del Senato, invariato nel numero di articoli mentre il numero di commi è aumentato a 30; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria di contrastare la peste suina africana;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 30 commi, 3 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di 1 DPCM, 1 decreto ministeriale e 1 provvedimento di altra natura; in un caso è inoltre previsto il coinvolgimento del sistema delle conferenze;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, il comma 5-*bis* dell'articolo 1 prevede che nelle aree di circolazione virale sia vietato il prelievo in ogni forma collettiva; al riguardo, andrebbe precisato meglio il significato dell'espressione "in ogni forma collettiva"; il comma 7 dell'articolo 1 demanda a un decreto del Ministro della salute la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suini-

coli; in proposito si segnala però che l'analisi di impatto della regolamentazione riferita all'articolo 1 individua tra i privati destinatari del provvedimento solo "chiunque rinvenga carcasse di cinghiale durante lo svolgimento di attività venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli o in quanto coinvolto in un sinistro con cinghiali" e non anche i titolari di allevamenti suinicoli;

il testo originario del provvedimento risulta corredato di analisi tecnico-normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) riferita agli articoli 1 e 3 nonché di dichiarazione dell'esenzione dall'AIR riferita all'articolo 2, ai sensi dell'articolo 7 del DPCM n. 169 del 2017, che autorizza l'esenzione in presenza di costi di adeguamento attesi di scarsa entità, di un numero esiguo di destinatari dell'in-

tervento, di limitate risorse pubbliche impiegate o di limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, commi 5-bis e 7 ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare. C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3500</i>)	5
--	---

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare. C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi	6
---	---

SEDE REFERENTE

Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza della presidente della VII Commissione Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare.

C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3500*).

Le Commissioni proseguono l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 15 marzo 2022.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che è stata assegnata alle Commissioni la proposta di legge C. 3500 Di Giorgi, recante: Disciplina dell'attività di tirocinio formativo o *stage*. Comunica che, trattandosi di proposta di legge vertente su materia identica a quella delle proposte già in esame, le presidenze ne hanno disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1,

del Regolamento. Invita, quindi il relatore per la XI Commissione, deputato Ungaro, a illustrare la proposta di legge da ultimo abbinata.

Massimo UNGARO (IV), *relatore per la XI Commissione*, riferisce che la proposta di legge C. 3500 Di Giorgi e altri consta di sei articoli, attraverso i quali vengono disciplinati i tirocini formativi, o *stage*. L'articolo 1 individua i soggetti deputati a promuovere tale attività da regolarsi attraverso un'apposita convenzione tra tali soggetti e l'ente, pubblico o privato, ove si svolge il tirocinio. L'articolo 2 reca la disciplina delle modalità di svolgimento dei tirocini per i quali deve essere assicurato il raccordo con i percorsi formativi svolti dagli studenti, la programmazione, da elaborarsi anche con i rappresentanti degli studenti, la coerenza dei tirocini medesimi con gli obiettivi formativi. L'articolo dispone inoltre in materia di numero di contratti attivabili nel corso dell'anno solare, reca disposizioni a tutela dei tirocinanti e prevede specifiche misure finanziarie per i tirocinanti residenti nelle regioni del Mezzogiorno che svolgono attività di tirocinio

formativo in regioni appartenenti ad un'area diversa. L'articolo 3 stabilisce una serie di limiti temporali entro i quali deve essere contenuta la durata del tirocinio formativo o stage. L'articolo 4 dispone in merito alle garanzie assicurative e agli obblighi di comunicazione. L'articolo 5 concerne, al comma 1, la forma di contratto che deve essere stipulato in forma scritta, anche mediante una convenzione tra il datore di lavoro, il soggetto promotore e il tirocinante o stagista. I commi da 2 a 4 dispongono in merito al trattamento economico dei tirocinanti e al riconoscimento dei crediti formativi. L'articolo 6 dispone che le regioni istituiscono albi delle imprese e degli enti ospitanti tirocini formativi o stage, contenenti informazioni sui soggetti ospitanti tali attività.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 5 aprile 2022.

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare.

C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.05 alle 14.25.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera. Atto n. 373 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	7
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	10
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	14

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza della presidente della IX Commissione, Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera.

Atto n. 373.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 30 marzo 2022.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Roberto Garofoli ha informato il Presidente della Camera del fatto che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha comunicato che l'ingegner Nicola Prisco, designato quale Commissario straordinario per la realizzazione del raccordo autostradale della Val Trompia, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico in questione, in considerazione dei numerosi impegni assunti dallo stesso per la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari per la migliore accessibilità ai luoghi dell'evento olimpico Milano-Cortina 2026, nonché del fatto che il Ministro ha proposto, in sua sostituzione, in concorde avviso con l'amministratore delegato di ANAS S.p.A., la nomina dell'ingegner Eutimio Mucilli, attuale direttore della Direzione progettazione e realizzazione Lavori di ANAS.

Elena LUCCHINI (LEGA), *relatrice per la VIII Commissione*, premettendo di aver chiesto la scorsa settimana un breve rinvio della votazione del parere in ragione delle

esigenze emerse di procedere ad alcune integrazioni rispetto alla bozza di parere predisposta informalmente, anche a nome del collega Scagliusi formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1).

Il viceministro Alessandro MORELLI concorda con la proposta di parere dei relatori.

Diego DE LORENZIS (M5S) sottolinea come sia evidente che un Paese in cui le opere prioritarie devono essere portate avanti tramite commissariamenti è un Paese privo di futuro, giacché l'istituto del commissariamento è programmaticamente previsto solo per i casi eccezionali. Con gli ultimi Governi, aggiunge, sono state promulgate diverse norme volte alla semplificazione delle procedure: è evidente che bisogna sottoporre il problema a un'attenta valutazione, anche perché si è purtroppo registrato che le ultime gare bandite da ANAS e RFI sono andate deserte, forse anche per l'aumento del prezzo di materiali ed energia. Il paradosso cui si assiste, conclude, è che nel nostro Paese si sta verificando un blocco delle opere infrastrutturali dovuto all'eccesso di opere pianificate: nel 2026, una volta esaurito il PNRR, occorrerà tracciare una linea e operare una scelta chiara tra semplificazione della normativa e ricorso ai commissariamenti.

Detto questo, manifesta soddisfazione per il lavoro svolto dalle Commissioni, anche perché si è riusciti a deliberare il parere entro il termine del 5 aprile. Ringrazia per questo i relatori e gli uffici.

Tommaso FOTI (FDI) volendo preliminarmente dare atto alla collega Lucchini di aver informato il proprio gruppo delle integrazioni, a suo avviso fondate, inserite nella proposta di parere, ritiene tuttavia imprescindibile richiamare le considerazioni svolte nella precedente seduta con riguardo al delicato profilo delle possibili dimissioni dei soggetti indicati come commissari.

Ricorda, infatti, che la discussione aveva preso spunto dalle dimissioni di alcuni commissari in ragione del collocamento in quiescenza e che la preghiera formulata dal proprio gruppo al Governo era quella di nominare commissari che non si dimettessero in corso d'opera. Oggi si apprende che il candidato designato si dimette addirittura prima di essere nominato, il che conferma in senso peggiorativo il metodo già stigmatizzato precedentemente. Inoltre si apprende di una sostituzione su indicazione del candidato dimissionario e non del Ministro, aprendosi quindi un problema di responsabilità politica della scelta.

Quanto al contenuto della proposta di parere, esprime perplessità sulla richiesta di cui alla condizione *sub* 2), con la quale si chiede il commissariamento non solo per la realizzazione del *terminal container* nell'area Montesyndial nel porto di Venezia, ma per l'intera opera. I costi stimati per tale iniziativa avrebbero dovuto suggerire, infatti, di affrontare tale questione al momento dell'avvio dell'esame del provvedimento e non in chiusura.

Più in generale ritiene che le nomine di commissari straordinari meriterebbero una maggiore attenzione, sia con riguardo al merito della scelta che al metodo utilizzato; e nel prendere atto che il rinvio richiesto dai relatori era motivato da esigenze di integrazioni non ancora definite da parte del Governo, tiene a precisare che il ritardo maturato dell'espressione del parere non è certo attribuibile al Parlamento. Preannuncia, pertanto, l'astensione del proprio gruppo.

Gianluca ROSPI (FI) propone, per questioni di coerenza sintattica, la seguente correzione formale: nel testo dell'osservazione di cui alla lettera *e*) espungere le parole da « con riferimento alla accelerazione » sino a « porti pugliesi ».

Preannuncia poi il voto favorevole del gruppo Forza Italia, ringraziando i relatori per l'importante lavoro di sintesi fra le varie proposte dei gruppi. Aggiunge che anche il rinvio nella deliberazione del parere deciso nel corso dell'ultima seduta è stato alla fine un bene, giacché si è potuto

votare tenendo conto delle dimissioni del commissario Nicola Prisco.

Il viceministro Alessandro MORELLI, rispondendo al collega Foti, fa presente che, in termini di responsabilità politica, è stato il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a rappresentare al Presidente del Consiglio l'opportunità di sostituire il commissario Prisco. Aggiunge che l'ingegner Prisco è un tecnico di acclarata competenza, molto esperto in materia di opere connesse alle Olimpiadi, e che completare tali opere è della massima urgenza, poiché le Olimpiadi sono in programma prima della scadenza dei termini del PNRR. Dichiarò infine che, essendo titolare della delega appunto sulle opere olimpiche, è sua intenzione avvalersi in tale ambito dell'ingegner Prisco, oltre che dell'ingegner Sant'Andrea.

Tommaso FOTI (FDI), in ragione dei chiarimenti forniti dal viceministro Morelli, giudica opportuno che il capoverso della premessa della proposta di parere in cui si dà conto della richiesta dell'ingegner Prisco di essere esonerato dall'incarico per

il quale era stato designato venga riformulato in modo che risulti inequivocabile che la proposta di sostituzione è pervenuta dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e non dal candidato, peraltro dimissionario.

Raffaella PAITA, *presidente*, chiede ai relatori di esprimersi quanto alle correzioni del testo del parere richieste.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore per la IX Commissione*, rispondendo anche a nome della collega Elena Lucchini, relatrice per l'VIII Commissione, dichiara di ritenere giustificate le due correzioni di carattere formale richieste dall'onorevole Rospi e dall'onorevole Foti. Propone dunque alle Commissioni un testo del parere riformulato (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni approvano la proposta di parere con condizioni e osservazioni, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (Atto n. 373).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni VIII e IX,

esaminato l'atto n. 373, recante lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera;

premesso che lo schema di decreto in esame interviene ad individuare nuovi interventi infrastrutturali, precisamente 15, contestualmente nominando i 12 Commissari straordinari ad essi preposti, secondo le seguenti modalità:

con riguardo alle infrastrutture ferroviarie, in Puglia, sono individuati due nuovi interventi infrastrutturali da commissariare: il primo, relativo al nodo ferroviario Bari Nord, complementare all'intervento relativo alla tratta di AV Napoli-Bari, ed il secondo, consistente nella realizzazione del raccordo ferroviario tra la stazione di Brindisi Centrale e l'aeroporto del Salento. Per entrambi, si propone la nomina del medesimo Commissario straordinario, ing. Roberto Pagone, altresì, individuato quale responsabile per la realizzazione del collegamento ferroviario tra la città di Olbia e il suo aeroporto;

con riguardo alla velocizzazione della tratta Milano-Genova, finalizzato al collegamento in un'ora tra le due città e complementare all'intervento relativo al quadruplicamento della tratta Milano Rogoredo-Pavia, già commissariato con DPCM 5 agosto 2021, si propone la nomina del medesimo

Commissario straordinario, dott.ssa Vera Fiorani, amministratrice delegata RFI S.p.A.;

è proposta la nomina dell'ing. Christian Colaneri, dirigente di RFI, per la realizzazione di due opere ferroviarie in Sicilia: il ripristino dopo una frana e l'ammodernamento del viadotto ferroviario Caltagirone-Gela ed il completamento dell'anello ferroviario di Palermo;

quanto al trasporto rapido di massa, si prevede il prolungamento della rete ferroviaria della FCE (Ferrovia Circumetnea) dal centro di Catania fino all'aeroporto di Fontana Rossa, per una spesa di 402 milioni di euro. Per tale intervento, complementare al potenziamento della Circumetnea di Catania già commissariato con DPCM 5 agosto 2021, si propone la nomina del medesimo Commissario straordinario, ing. Virginio Di Giambattista, dirigente del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in quiescenza;

in tema di infrastrutture portuali si prevedono due interventi per un totale di 110,12 milioni di euro, relativi: il primo, alla riqualificazione di un'area del porto di Venezia mediante la realizzazione del Terminal container di Montesyndial, per il quale si propone la nomina del Dott. Fulvio Lino Di Blasio, Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale; il secondo, al completamento dell'infrastrutturazione del porto di Brindisi, per il quale si propone la nomina del dott. Ugo Patroni Griffi, Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale;

lo schema di decreto in esame individua altresì tre interventi su infrastrut-

ture stradali, per un totale di 575,7 milioni di euro: il primo intervento riguarda la realizzazione del raccordo autostradale di Valtrompia (Concesio-Sarezzo-Lumezzane), per il quale si propone la nomina dell'ing. Nicola Prisco, dirigente ANAS S.p.A., già nominato Commissario straordinario per l'opera S.S. 20 del Colle di Tenda con DPCM 16 aprile 2021 (A.G. 241); la seconda opera riguarda la realizzazione del II lotto della SS 275 Maglie-Santa Maria di Leuca ed è complementare all'intervento del I lotto, già commissariato con DPCM 5 agosto 2021 (A.G. 262) e per il quale si propone la nomina del medesimo Commissario straordinario, ing. Vincenzo Marzi, dirigente ANAS S.p.A.; la terza opera è relativa al completamento della variante di Sanremo lungo la SS 1 Aurelia, anch'esso complementare agli interventi sull'Aureliabis, già commissariati con DPCM 5 agosto 2021 e per il quale si propone la nomina del medesimo Commissario straordinario, ing. Matteo Castiglioni, dirigente ANAS S.p.A.;

il Governo ha successivamente comunicato che l'ing. Nicola Prisco, designato quale Commissario straordinario per la realizzazione del raccordo autostradale della Val Trompia, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico in questione, in considerazione dei numerosi impegni assunti dallo stesso per la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari per la migliore accessibilità ai luoghi dell'evento olimpico Milano-Cortina 2026 e ha proposto, in sua sostituzione, in concorde avviso con l'Amministratore delegato di ANAS SpA, la nomina dell'ing. Eutimio Mucilli, attuale direttore della Direzione progettazione e realizzazione Lavori di ANAS;

con riguardo alle infrastrutture idriche, è previsto il commissariamento per l'intervento, per una spesa di 478 milioni di euro, sul progetto dell'invaso di Campolattaro (BN), per il quale si propone la nomina del prof. Attilio Toscano, esperto della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del MIMS;

a due Commissari straordinari, già nominati per opere contenute nei DPCM

precedenti, sono affidate due nuove opere di edilizia statale per un costo complessivo di 116,5 milioni di euro; la prima, riferita al Palazzo di Giustizia di Milano, è affidata al Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio ing. Fabio Riva; per la seconda, riguardante la realizzazione (I lotto) della nuova sede dei Carabinieri a Livorno, è proposta la nomina del Presidente del Consiglio dei Lavori Pubblici, ing. Massimo Sessa;

per tutti i suddetti Commissari, l'articolo 2 dello schema di decreto in esame prevede la decorrenza immediata della nomina;

ai sensi dell'articolo 3, in capo ai Commissari sussistono obblighi di comunicazione alla competente Direzione generale del MIMS;

l'articolo 4 stabilisce infine che gli oneri connessi con la realizzazione dell'opera sono a carico del quadro economico dell'intervento e non generano oneri per la finanza pubblica;

preso atto della documentazione depositata dalla rappresentante del Governo relativa alla realizzazione di un terminal *container* nell'area denominata Montesyndial nel porto di Venezia nella seduta del 30 marzo 2022;

evidenziato in termini generali l'evidente disparità – quanto a tempistiche e modalità realizzative – tra le opere commissariate in relazione alla loro rilevanza nell'ambito dell'attuazione del PNRR e quelle meramente affidate ai commissari;

rilevato che:

a) la previsione della nomina di un Commissario straordinario per il quadruplicamento delle tratte ferroviarie Milano Rogoredo-Pavia e Tortona-Voghera è fondamentale per poter eseguire in tempi rapidi le opere di *upgrade* infrastrutturale e tecnologico, finalizzate al collegamento veloce tra Milano e Genova, e per rendere davvero vantaggioso il terzo valico dei Giovi tra Genova e Tortona nato per potenziare i collegamenti del sistema portuale ligure con le principali linee ferroviarie del Nord

Italia e con il resto d'Europa; tuttavia, in tale quadro di opere, manca il quadruplicamento del tratto Pavia-Voghera la cui realizzazione occorre accelerare per garantire il rapido completamento dell'intera linea ferroviaria ad alta velocità e capacità Milano-Genova ed assicurare la velocizzazione del percorso; al riguardo si sottolinea come nel documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci – trasmesso alle Camere lo scorso 12 gennaio 2022 si indica il quadruplicamento Voghera-Pavia nell'elenco degli interventi per i quali risulta prioritario completare la progettazione di fattibilità degli studi degli interventi già in corso;

b) tra le opere strategiche per il servizio ferroviario della regione Lombardia, riveste particolare importanza il progetto del raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara, il cui *iter* è stato recentemente sbloccato dal Ministero, su specifica richiesta della regione e a seguito della formalizzata disponibilità dei comuni di Abbiategrasso e Vigevano a valutare soluzioni di progetto alternative rispetto all'interramento della linea; RFI sta procedendo ad una « *project review* » prevedendo il raddoppio in superficie di due sottoprogetti: Sottoprogetto 2: Raddoppio tratta Albairate/Vermezzo-Parona Lomellina e Sottoprogetto 4: Raddoppio tratta Parona Lomellina-Mortara;

c) nell'ambito dell'esecuzione degli interventi strategici per l'ottimale svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, occorre migliorare i livelli di servizio e di sicurezza della circolazione sulla strada statale 38, fra i comuni di Bianzone, Villa di Tirano e Tirano, riducendo i tempi di percorrenza e separando i traffici di media percorrenza da quelli urbani;

d) l'elenco delle opere da commissariare comprende il completamento della Variante alla SS 1 Aurelia a Sanremo, che rappresenta il proseguimento in direzione ovest, verso la località Foce della nuova Aurelia, ad integrazione del tratto già in esercizio (Taggia-San Lazzaro/Ospedale) e del tratto (San Lazzaro-Centro) in cui si

innesta; tale opera non comprende la variante che va dalla frontiera fino a Sanremo, che è il tratto di completamento rispetto al tratto di variante di Sanremo e inquadrata nell'ambito delle opere di raddoppio della statale Aurelia storica, fondamentale per alleggerire il traffico sull'attuale tracciato in corrispondenza delle principali località della Liguria;

e) la fermata AV « Foggia Cervaro » sarà ubicata al km 4+000 della linea Foggia-Potenza/Napoli, nell'area sud-orientale della città, all'interno dell'anello stradale previsto dal PUMS di Foggia. Essa consentirà ai treni AV provenienti dalla Puglia e diretti a Napoli/Roma di servire il capoluogo dauno senza effettuare il movimento di regresso obbligatorio per *layout* del piano del ferro della stazione di Foggia. Nell'ambito del progetto è prevista la realizzazione di tronchini di attestamento dei treni regionali nella stazione di Cervaro. La nuova località di Foggia Cervaro comporterà un guadagno di 11 minuti nei tempi di percorrenza e una liberazione dei binari di Foggia dal traffico AV, aspetti entrambi significativi se si considera la rilevanza dei lavori di velocizzazione dell'itinerario Bari-Napoli e dei successivi incrementi dei servizi previsti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) siano adottate le opportune iniziative, anche con futuri provvedimenti, dirette ad ampliare la competenza di uno dei commissari straordinari già previsti (Milano Rogoredo-Pavia o Tortona-Voghera) anche per l'espletamento delle attività di approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi per la realizzazione del quadruplicamento del tratto ferroviario Pavia-Voghera, allo scopo di accelerare le attività per la realizzazione anche dell'ultimo tratto e garantire il completamento dell'intera linea ferroviaria ad alta velocità e capacità Milano-Genova, subordinatamente alla conclusione dello studio di fattibilità;

2) con riferimento alla realizzazione di un *terminal container* nell'area denominata Montesyndial nel porto di Venezia, si proceda al commissariamento dell'intera opera, con un costo stimato di euro 184.505.000,00 interamente finanziato, consentendo di esercitare i poteri commissariali in termini sistemici sul complesso dell'intervento, anche al fine del miglioramento dell'accessibilità stradale e ferroviaria di ultimo miglio a supporto dello sviluppo della funzione logistica del porto di Venezia;

e con le seguenti osservazioni:

dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere, anche con futuri provvedimenti di analogo tenore, la nomina di un Commissario straordinario per i seguenti interventi:

a) opere di raddoppio della tratta ferroviaria Milano-Mortara: Sottoprogetto 2 – Raddoppio tratta Albairate/Vermezzo-Parona Lomellina e Sottoprogetto 4 – Raddoppio tratta Parona Lomellina-Mortara;

b) variante di Tirano sulla SS 38 anche in considerazione del valore strategico che riveste tale opera ai fini dell'efficace svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026;

c) coerentemente al tratto di Sanremo foce/Pian di Poma, di commissariare anche il tratto di Aurelia che va dalla frontiera fino a Sanremo;

d) linea ferroviaria Bari-Napoli al lotto relativo alla Stazione AV Foggia-Cervaro;

e) con riferimento alla accelerazione del completamento dell'infrastruttura portuale del Porto di Brindisi, attesa la sua importanza nel sistema dei porti pugliesi, opere di banchinamenti e recupero funzionale dei piazzali della colmata di Capobianco (ex British gas) e realizzazione dei dragaggi ad esso funzionali sino alla quota di -12 metri sul livello del mare. L'intervento, inquadrato nel Porto di Brindisi, in area Capobianco, prevede la realizzazione di un banchinamento per lunghezza complessiva attorno ai 375 metri, idoneo all'ormeggio di una nave di grandi dimensioni o due unità di medie dimensioni;

f) completamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale 172 dei « Trulli », compresi i lavori di costruzione del tronco Casamassima-Putignano. L'intervento, inserito già nel contratto di programma ANAS 2016-2020 e successivi, ad oggi e in parte in corso di esecuzione in parte in fase di progettazione e necessita di un'accelerazione in quanto arteria fondamentale perché consente il collegamento veloce e in sicurezza tra la valle d'Itria (viva ad alta valenza turistica) e le città di Bari e Taranto;

g) completamento del potenziamento e dell'elettrificazione dell'intera linea ionica, con riferimento in particolare al tratto da Catanzaro Lido a Melito Porto Salvo, finanziato con risorse stanziato sul fondo PNRR;

h) intervento sulla strada statale 19 delle Calabrie nel tratto da Marcellinara alla stazione ferroviaria di Serrastretta-Carlipoli.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (Atto n. 373).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni VIII e IX,

esaminato l'atto del Governo n. 373, recante lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera;

premesso che lo schema di decreto in esame individua nuovi interventi infrastrutturali, precisamente 15, contestualmente nominando i 12 Commissari straordinari ad essi preposti, secondo le seguenti modalità:

con riguardo alle infrastrutture ferroviarie, in Puglia, sono individuati due nuovi interventi infrastrutturali da commissariare: il primo, relativo al nodo ferroviario Bari Nord, complementare all'intervento relativo alla tratta di AV Napoli-Bari, ed il secondo, consistente nella realizzazione del raccordo ferroviario tra la stazione di Brindisi Centrale e l'aeroporto del Salento. Per entrambi, si propone la nomina del medesimo Commissario straordinario, ing. Roberto Pagone, altresì, individuato quale responsabile per la realizzazione del collegamento ferroviario tra la città di Olbia e il suo aeroporto;

con riguardo alla velocizzazione della tratta Milano-Genova, finalizzato al collegamento in un'ora tra le due città e complementare all'intervento relativo al quadruplicamento della tratta Milano Rogoredo-Pavia, già commissariato con DPCM 5 ago-

sto 2021, si propone la nomina del medesimo Commissario straordinario, dott.ssa Vera Fiorani, amministratrice delegata di RFI SpA;

è proposta la nomina dell'ing. Christian Colaneri, dirigente di RFI, per la realizzazione di due opere ferroviarie in Sicilia: il ripristino dopo una frana e l'ammodernamento del viadotto ferroviario Caltagirone-Gela ed il completamento dell'anello ferroviario di Palermo;

quanto al trasporto rapido di massa, si prevede il prolungamento della rete ferroviaria della FCE (Ferrovia Circumetnea) dal centro di Catania fino all'aeroporto di Fontanarossa, per una spesa di 402 milioni di euro. Per tale intervento, complementare al potenziamento della Circumetnea di Catania già commissariato con DPCM 5 agosto 2021, si propone la nomina del medesimo Commissario straordinario, ing. Virginio Di Giambattista, dirigente del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in quiescenza;

in tema di infrastrutture portuali si prevedono due interventi per un totale di 110,12 milioni di euro, relativi: il primo, alla riqualificazione di un'area del porto di Venezia mediante la realizzazione del Terminal container di Montesyndial, per il quale si propone la nomina del dott. Fulvio Lino Di Blasio, Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale; il secondo, al completamento dell'infrastrutturazione del porto di Brindisi, per il quale si propone la nomina del dott. Ugo Patroni Griffi, Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale;

lo schema di decreto in esame individua altresì tre interventi su infrastrutture stradali, per un totale di 575,7 milioni di euro: il primo intervento riguarda la realizzazione del raccordo autostradale di Valtrompia (Concesio-Sarezzo-Lumezzane), per il quale si propone la nomina dell'ing. Nicola Prisco, dirigente ANAS SpA, già nominato Commissario straordinario per l'opera S.S. 20 del Colle di Tenda con DPCM 16 aprile 2021 (A.G. 241); la seconda opera riguarda la realizzazione del II lotto della SS 275 Maglie-Santa Maria di Leuca ed è complementare all'intervento del I lotto, già commissariato con DPCM 5 agosto 2021 (A.G. 262) e per il quale si propone la nomina del medesimo Commissario straordinario, ing. Vincenzo Marzi, dirigente ANAS SpA; la terza opera è relativa al completamento della variante di Sanremo lungo la SS 1 Aurelia, anch'esso complementare agli interventi sull'Aurelia-bis, già commissariati con DPCM 5 agosto 2021 e per il quale si propone la nomina del medesimo Commissario straordinario, ing. Matteo Castiglioni, dirigente ANAS SpA;

il Governo ha successivamente comunicato che l'ing. Nicola Prisco, designato quale Commissario straordinario per la realizzazione del raccordo autostradale della Val Trompia, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico in questione, in considerazione dei numerosi impegni assunti dallo stesso per la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari per la migliore accessibilità ai luoghi dell'evento olimpico Milano-Cortina 2026; il Governo ha proposto, in sua sostituzione, in concorde avviso con l'Amministratore delegato di ANAS SpA, la nomina dell'ing. Eutimio Mucilli, attuale direttore della Direzione progettazione e realizzazione Lavori di ANAS;

con riguardo alle infrastrutture idriche, è previsto il commissariamento per l'intervento, per una spesa di 478 milioni di euro, sul progetto dell'invaso di Campolattaro (BN), per il quale si propone la nomina del prof. Attilio Toscano, esperto della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del MIMS;

a due Commissari straordinari, già nominati per opere contenute nei DPCM precedenti, sono affidate due nuove opere di edilizia statale per un costo complessivo di 116,5 milioni di euro; la prima, riferita al Palazzo di Giustizia di Milano, è affidata al Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio ing. Fabio Riva; per la seconda, riguardante la realizzazione (I lotto) della nuova sede dei Carabinieri a Livorno, è proposta la nomina del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ing. Massimo Sessa;

per tutti i suddetti Commissari, l'articolo 2 dello schema di decreto in esame prevede la decorrenza immediata della nomina;

ai sensi dell'articolo 3, in capo ai Commissari sussistono obblighi di comunicazione alla competente Direzione generale del MIMS;

l'articolo 4 stabilisce infine che gli oneri connessi con la realizzazione dell'opera sono a carico del quadro economico dell'intervento e non generano oneri per la finanza pubblica;

preso atto della documentazione depositata dalla rappresentante del Governo relativa alla realizzazione di un *terminal container* nell'area denominata Montesyndial nel porto di Venezia nella seduta del 30 marzo 2022;

evidenziata in termini generali l'evidente disparità – quanto a tempistiche e modalità realizzative – tra le opere commissariate in relazione alla loro rilevanza nell'ambito dell'attuazione del PNRR e quelle meramente affidate ai commissari;

rilevato che:

a) la previsione della nomina di un Commissario straordinario per il quadruplicamento delle tratte ferroviarie Milano Rogoredo-Pavia e Tortona-Voghera è fondamentale per poter eseguire in tempi rapidi le opere di *upgrade* infrastrutturale e tecnologico, finalizzate al collegamento veloce tra Milano e Genova, e per rendere davvero vantaggioso il terzo valico dei Giovi tra Genova e Tortona nato per potenziare i

collegamenti del sistema portuale ligure con le principali linee ferroviarie del Nord Italia e con il resto d'Europa; tuttavia, in tale quadro di opere, manca il quadruplicamento del tratto Pavia-Voghera la cui realizzazione occorre accelerare per garantire il rapido completamento dell'intera linea ferroviaria ad alta velocità e capacità Milano-Genova ed assicurare la velocizzazione del percorso; al riguardo si sottolinea come nel documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci – trasmesso alle Camere lo scorso 12 gennaio 2022 – si indica il quadruplicamento Voghera-Pavia nell'elenco degli interventi per i quali risulta prioritario completare la progettazione di fattibilità degli studi degli interventi già in corso;

b) tra le opere strategiche per il servizio ferroviario della regione Lombardia, riveste particolare importanza il progetto del raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara, il cui *iter* è stato recentemente sbloccato dal Ministero, su specifica richiesta della regione e a seguito della formalizzata disponibilità dei comuni di Abbiategrasso e Vigevano a valutare soluzioni di progetto alternative rispetto all'interramento della linea; RFI sta procedendo ad una *project review* prevedendo il raddoppio in superficie di due sottoprogetti: Sottoprogetto 2: Raddoppio tratta Albairate/Vermezzo-Parona Lomellina e Sottoprogetto 4: Raddoppio tratta Parona Lomellina-Mortara;

c) nell'ambito dell'esecuzione degli interventi strategici per l'ottimale svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, occorre migliorare i livelli di servizio e di sicurezza della circolazione sulla strada statale 38, fra i comuni di Bianzone, Villa di Tirano e Tirano, riducendo i tempi di percorrenza e separando i traffici di media percorrenza da quelli urbani;

d) l'elenco delle opere da commissariare comprende il completamento della Variante alla strada statale 1 Aurelia a Sanremo, che rappresenta il proseguimento in direzione ovest, verso la località Foce della nuova Aurelia, ad integrazione

del tratto già in esercizio (Taggia-San Lazzaro/Ospedale) e del tratto (San Lazzaro-Centro) in cui si innesta; tale opera non comprende la variante che va dalla frontiera fino a Sanremo, che è il tratto di completamento rispetto al tratto di variante di Sanremo ed è inquadrata nell'ambito delle opere di raddoppio della statale Aurelia storica, fondamentale per alleggerire il traffico sull'attuale tracciato in corrispondenza delle principali località della Liguria;

e) la fermata AV « Foggia Cervaro » sarà ubicata al km 4+000 della linea Foggia-Potenza/Napoli, nell'area sud-orientale della città, all'interno dell'anello stradale previsto dal Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) di Foggia. Essa consentirà ai treni AV provenienti dalla Puglia e diretti a Napoli/Roma di servire il capoluogo dauno senza effettuare il movimento di regresso obbligatorio per *layout* del piano del ferro della stazione di Foggia. Nell'ambito del progetto è prevista la realizzazione di tronchini di attestamento dei treni regionali nella stazione di Cervaro. La nuova località di Foggia Cervaro comporterà un guadagno di 11 minuti nei tempi di percorrenza e una liberazione dei binari di Foggia dal traffico AV, aspetti entrambi significativi se si considera la rilevanza dei lavori di velocizzazione dell'itinerario Bari-Napoli e dei successivi incrementi dei servizi previsti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) siano adottate le opportune iniziative, anche con futuri provvedimenti, dirette ad ampliare la competenza di uno dei commissari straordinari già previsti (Milano Rogoredo-Pavia o Tortona-Voghera) anche per l'espletamento delle attività di approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi per la realizzazione del quadruplicamento del tratto ferroviario Pavia-Voghera, allo scopo di accelerare le attività per la realizzazione anche dell'ultimo tratto e garantire il completamento dell'intera linea ferroviaria ad

alta velocità e capacità Milano-Genova, subordinatamente alla conclusione dello studio di fattibilità;

2) con riferimento alla realizzazione di un *terminal container* nell'area denominata Montesyndial nel porto di Venezia, si proceda al commissariamento dell'intera opera, con un costo stimato di euro 184.505.000 interamente finanziato, consentendo di esercitare i poteri commissariali in termini sistemici sul complesso dell'intervento, anche al fine del miglioramento dell'accessibilità stradale e ferroviaria di ultimo miglio a supporto dello sviluppo della funzione logistica del porto di Venezia;

e con le seguenti osservazioni:

dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere, anche con futuri provvedimenti di analogo tenore, la nomina di un Commissario straordinario per i seguenti interventi:

a) opere di raddoppio della tratta ferroviaria Milano-Mortara: Sottoprogetto 2 – Raddoppio tratta Albairate/Vermezzo-Parona Lomellina e Sottoprogetto 4 – Raddoppio tratta Parona Lomellina-Mortara;

b) variante di Tirano sulla strada statale 38 anche in considerazione del valore strategico che riveste tale opera ai fini dell'efficace svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026;

c) coerentemente al tratto di Sanremo Foce/Pian di Poma, di commissariare anche il tratto di Aurelia che va dalla frontiera fino a Sanremo;

d) linea ferroviaria Bari-Napoli al lotto relativo alla Stazione AV Foggia Cervaro;

e) opere di banchinamenti e recupero funzionale dei piazzali della colmata di Capobianco (ex British gas) e realizzazione dei dragaggi ad esso funzionali sino alla quota di -12 metri sul livello del mare. L'intervento, inquadrato nel porto di Brindisi, in area Capobianco, prevede la realizzazione di un banchinamento per lunghezza complessiva attorno ai 375 metri, idoneo all'ormeggio di una nave di grandi dimensioni o due unità di medie dimensioni;

f) completamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale 172 dei « Trulli », compresi i lavori di costruzione del tronco Casamassima-Putignano. L'intervento, inserito già nel contratto di programma ANAS 2016-2020 e successivi, ad oggi è in parte in corso di esecuzione in parte in fase di progettazione e necessita di un'accelerazione in quanto arteria fondamentale perché consente il collegamento veloce e in sicurezza tra la valle d'Itria (ad alta valenza turistica) e le città di Bari e Taranto;

g) completamento del potenziamento e dell'elettrificazione dell'intera linea ionica, con riferimento in particolare al tratto da Catanzaro Lido a Melito Porto Salvo, finanziato con risorse stanziato sul fondo PNRR;

h) intervento sulla strada statale 19 delle Calabrie nel tratto da Marcellinara alla stazione ferroviaria di Serrastretta-Carlopoli.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifica all'articolo 18-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. Emendamenti C. 3200 Ascari 18

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 18

ALLEGATO (*Parere approvato*) 25

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). Emendamenti C. 3547 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 22

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (*Seguito esame e rinvio*) 22

ERRATA CORRIGE 24

COMITATO DEI NOVE

Martedì 5 aprile 2022.

Modifica all'articolo 18-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. Emendamenti C. 3200 Ascari.

Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).

C. 3547 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 3547, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), *relatore*, segnala innanzitutto come il decreto-legge detti misure urgenti finalizzate all'eradicazione dalla peste suina africana nei cinghiali e per prevenirne l'introduzione nei suini da allevamento.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, le misure contenute nel provvedimento sono dirette ad assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e dell'Unione europea e, non da ultimo, le esportazioni e quindi il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera. Infatti, a partire dal 7 gennaio 2022, in Italia continentale è stata accertata la presenza della peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle regioni Piemonte e Liguria, con un numero di casi confermati di trentaquattro alla data del 10 febbraio 2022.

Passando a sintetizzare il contenuto del decreto-legge, il quale si compone di 6 articoli, l'articolo 1 prevede l'adozione di piani regionali (o delle province autonome) relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) nei suini da allevamento e nei cinghiali, definisce le procedure e le competenze per l'attuazione dei medesimi piani, ivi comprese le attività relative agli animali abbattuti, e demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorrere alla relativa attuazione.

La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche, agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie.

I compiti del Commissario straordinario, ai sensi del comma 2, sono i seguenti:

a) coordinare i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1;

b) verificare la regolarità dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente.

Nel caso di mancata adozione nel termine previsto dei piani regionali, è previsto, ai sensi del comma 3, dapprima l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale assegna il termine di trenta giorni per adottare i predetti piani. Successivamente, decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri ordina al Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva. In tale ipotesi il Commissario straordinario adotta il piano previo parere dell'ISPRA e del Centro di riferimento nazionale per la peste suina. Qualora tali pareri non siano resi entro il termine di venti giorni dalla richiesta, il Commissario procede in ogni caso all'adozione del piano.

Il Commissario straordinario, al fine di individuare le necessarie misure attuative per il contrasto della peste suina africana, si avvale, ai sensi del comma 4, del supporto dell'Unità centrale di crisi istituita presso il Ministero della salute e integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica.

Il Commissario straordinario si avvale inoltre, per l'esercizio dei propri compiti, degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali, ai sensi del comma 5.

Il medesimo Commissario straordinario, secondo quanto previsto dal comma 6,

nell'ambito delle proprie funzioni e al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, ha potere di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite.

Il comma 7 riguarda la durata in carica del Commissario straordinario, fissata in dodici mesi, prorogabili per una sola volta per ulteriori dodici mesi.

L'incarico di Commissario straordinario è compatibile con altri incarichi pubblici ed è svolto a titolo gratuito, secondo quanto previsto dal comma 8.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero un Ministro da lui delegato, riferisce periodicamente alle Camere sull'attività del Commissario straordinario, ai sensi del comma 9.

Il comma 10 prevede che le disposizioni contenute nell'articolo non si applichino alla regione Sardegna.

I commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinq*ue riguardano la messa in opera di recinzioni o di altre strutture temporanee ed amovibili.

In particolare, il comma 2-*bis* prevede che le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizioni II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Il comma richiama quindi espressamente alcune delle misure di controllo delle malattie in animali selvatici delle specie elencate, rinviando agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II.

Il comma 2-*ter* specifica che l'approvazione, da parte del Commissario straordinario, del progetto di intervento e del relativo quadro di spesa vale quale dichiara-

zione di pubblica utilità dell'opera ai fini previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

Il comma 2-*quater* prevede che le recinzioni e le strutture temporanee amovibili siano realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi, a quelle sulla valutazione di incidenza ambientale e, in presenza di vincoli paesaggistici, previo parere vincolante della competente Soprintendenza, che si intende espresso favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene luogo a ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica. Qualora le predette recinzioni e strutture temporanee debbano essere installate su terreni di proprietà privata, il Commissario autorizza, con provvedimento motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, adotta il provvedimento costitutivo della servitù di uso pubblico, predeterminandone la durata ed il relativo indennizzo e lo comunica all'interessato.

L'articolo 3 prevede un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per l'indempimento di tale obbligo.

L'articolo 4 prevede la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 5 reca disposizioni finanziarie.

L'articolo 6 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno 18 febbraio 2022.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alle materie « profilassi internazionale » e « tutela dell'ambiente », attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 117, secondo comma, lettere *q*) ed *s*), della Costituzione, che appaiono preva-

lenti, alla materia « alimentazione », di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e alla competenza residuale regionale in materia di agricoltura e allevamento.

Con riferimento alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 assume anche rilievo la materia « ordinamento civile », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

A fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede l'adozione di piani regionali per il contrasto dell'epidemia di peste suina africana; in connessione con tale disposizione, l'articolo 2, comma 3, prevede che, in caso di mancata adozione del piano, il Consiglio dei ministri, sentita la regione o la provincia autonoma interessata, ordini al Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva; alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa anche il presidente della regione o della provincia autonoma interessata; inoltre, il comma 6 dell'articolo 1 è stato modificato dal Senato al fine di prevedere che le attività ivi previste siano svolte secondo le disposizioni regionali in materia.

L'articolo 1, comma 7, prevede poi l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro della salute chiamato a definire i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli.

Il comma 6 dell'articolo 2 prevede infine che i provvedimenti contingibili e urgenti adottati dal Commissario straordinario siano immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni di volta in volta interessate.

Per quanto concerne il rispetto degli altri principi costituzionali, rileva come l'articolo 3 preveda un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per l'inadempimento di tale obbligo; la sanzione è irrogata dal prefetto competente per territorio. Trovano

applicazione le norme generali (in quanto compatibili) in materia di sanzioni amministrative, di cui alle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

In proposito, con riguardo alla previsione di una sanzione in una misura fissa, ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale, con la sentenza n. 185 del 2021 (e con le sentenze ivi richiamate), con riferimento sia alle sanzioni penali sia alle sanzioni amministrative, riconosce la legittimità costituzionale di una misura fissa « soltanto a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente "proporzionata" rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo » di illecito, ritenendo invece illegittima la previsione di sanzioni « rigide e di rilevante incidenza sui diritti dell'interessato per ipotesi di gravità marcatamente diversa (...), o suscettibili, comunque sia, di condurre, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori palesemente eccedenti il limite della proporzionalità rispetto all'illecito commesso ».

Ricorda altresì che dalla previsione di una sanzione amministrativa in misura fissa deriva che non trova applicazione l'articolo 11, di cui alla sezione I della legge n. 689 del 1981; tale articolo definisce i criteri di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria che sia fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, nonché dell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, facendo riferimento alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 18.

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).

Emendamenti C. 3547 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 3547, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), *relatore*, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 18.05.**SEDE REFERENTE**

Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 18.10.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente sul provvedimento in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Segnala inoltre che l'emendamento 1.1 deve intendersi a prima firma della deputata Meloni.

Informa quindi che sono stati presentati alcuni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità pronunciati nella seduta di ieri su alcune delle circa 730 proposte emendative presentate.

Per quanto riguarda i pochissimi giudizi di inammissibilità (9) pronunciati per estraneità di materia, ribadisce che il perimetro normativo in base al quale è stata effettuata la valutazione sotto tale profilo delle proposte emendative è costituito dalla normativa in materia di cittadinanza, considerata in senso ampio, non limitatamente alle disposizioni della legge n. 92 del 1991 oggetto di modifica da parte delle proposte di legge in esame, ma da tutte le previsioni della medesima legge n. 92: risultano dunque estranee a tale perimetro tutte le proposte emendative che affrontino altri ambiti materiali, quali la generale disciplina dell'immigrazione, dei permessi di soggiorno o dell'asilo, ovvero la disciplina relativa agli stranieri residenti.

In forza di tale parametro, pertanto, la Presidenza non può che confermare tali

giudizi di inammissibilità per estraneità di materia.

Quanto alle proposte emendative oggetto di ricorso, fa presente che:

gli emendamenti Bordonali 1.22 e Iezzi 1.23 incidono sulla disciplina dell'accesso ai corsi di istruzione terziaria universitaria e professionalizzante, stabilendo il principio della parità tra cittadino straniero regolarmente soggiornante e cittadino italiano, tematica evidentemente del tutto diversa rispetto alla disciplina della cittadinanza;

l'emendamento Invernizzi 1.433 è relativo alla disciplina del controllo di legittimità della Corte dei conti nei confronti degli atti amministrativi, questione di carattere generale che eccede l'ambito materiale del provvedimento;

gli identici Fornaro 2.58 e Magi 2.57 riguardano la competenza delle sezioni specializzate dei tribunali in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, tematica che evidentemente esorbita dal perimetro dell'intervento legislativo, che non interviene in alcun modo su profili giurisdizionali.

Per ciò che attiene invece ai giudizi di inammissibilità pronunciati per incongruità di proposte emendative, ricorda che la Presidenza è tenuta ad effettuare tale vaglio ai sensi del paragrafo 5.2 della lettera circolare sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997.

Al riguardo chiarisce che tale valutazione non è motivata da un'estraneità di materia delle proposte emendative e non attiene ovviamente in alcun modo al merito delle stesse, ma ha riguardato esclusivamente una valutazione di carattere puramente tecnico, esente da ogni elemento di discrezionalità, fondata per la quasi totalità dei casi interessati sulla constatazione che tali proposte emendative apportano variazioni o modifiche al testo suscettibili di rendere il testo stesso oggettivamente incomprensibile e incongruo sotto il profilo logico, sintattico o grammaticale.

Per un numero circoscritto di emendamenti (12 – precisamente gli emendamenti Stefani 1.609, Ravetto 1.610, Invernizzi 1.611, Ravetto 1.612, Invernizzi 1.613, Iezzi 1.617, Fogliani 1.618, Tonelli 1.615, Iezzi 1.614, Bordonali 1.619, Ziello 1.616 e Stefani 1.621) la valutazione di incongruità riguarda più strettamente il profilo logico normativo, in quanto tali emendamenti riducono il termine di due anni dall'entrata in vigore della legge n. 91 del 1992 (stabilito dall'articolo 17, comma 1, della medesima legge n. 91 del 1992) entro il quale chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge n. 555 del 1912 la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso, proponendo dunque di fissare, in modo appunto del tutto incongruo, un nuovo termine che risulterebbe già scaduto.

Per le predette ragioni avverte che la Presidenza non può dunque che confermare tali giudizi di inammissibilità per incongruità.

Quanto alle proposte emendative prive di contenuto normativo e che pertanto hanno carattere meramente formale, precisa come in questo caso non si tratti di un giudizio di inammissibilità e come tale valutazione non sia motivata da un'estraneità di materia delle proposte emendative, ricordando in proposito che il paragrafo 5.5 della richiamata lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, stabilisce che le proposte emendative di tale natura non possono essere poste in votazione, ma eventualmente prese in considerazione ai soli fini del coordinamento formale del testo.

Quanto alla motivazione di tali valutazioni, che la Presidenza non può che confermare integralmente, ritiene che siano di per sé esplicative le puntuali descrizioni delle singole proposte emendative contenute nella comunicazione resa nella precedente seduta di esame.

Emanuele PRISCO (FDI) chiede quante siano le proposte emendative da esaminare a seguito del vaglio di ammissibilità svolto dalla Presidenza.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, in risposta al deputato Prisco, fa presente che le proposte emendative da esaminare sono circa cinquecento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per giovedì 7 aprile.

La seduta termina alle 18.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 773 del 4 aprile 2022, a pagina 4, seconda colonna, settima riga, le parole: « Fornaro 2.57 e Magi 2.58 » sono sostituite dalle seguenti « Fornaro 2.58 e Magi 2.57 ».

ALLEGATO

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) C. 3547 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3547, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

rilevato come il provvedimento rechi misure urgenti finalizzate all'eradicazione dalla peste suina africana nei cinghiali e per prevenirne l'introduzione nei suini da allevamento, al fine, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, di assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e dell'Unione europea, nonché le esportazioni e quindi il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alle ma-

terie « profilassi internazionale » e « tutela dell'ambiente », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 117, secondo comma, lettere *q*) ed *s*) della Costituzione, e come sia altresì riconducibile alla materia « alimentazione », di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza residuale regionale in materia di agricoltura e allevamento, nonché, per quanto concerne l'articolo 3, alla materia « ordinamento civile », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

rilevato come, a fronte di tale concorso di competenze, il provvedimento preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Cassa Forense), del Movimento Forense, dell'Unione Nazionale Camere Civili (UNCC) e dell'Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 428 Gribaudo e C. 2722 D'Orso recanti incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato	27
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	27
Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza). Atto n. 374 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	27

SEDE CONSULTIVA:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
Sui lavori della Commissione	36

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	36
--	----

AVVERTENZA	43
------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 aprile 2022.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Cassa Forense), del Movimento Forense, dell'Unione Nazionale Camere Civili (UNCC) e dell'Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 428 Gribaudo e C. 2722 D'Orso recanti incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 13.30.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, alla seduta odierna in sede di atti del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

Atto n. 374.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel rammentare che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sul provvedimento scadrà il 26 aprile prossimo, fa presente che lo stesso è stato assegnato « con riserva », considerato che manca il parere del Consiglio di Stato. Fa presente, pertanto, che la Commissione può avviarne l'esame, ma non potrà concluderlo in assenza della trasmissione del richiamato parere.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, evidenzia che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo A.G. n. 374, volto ad attuare nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Rammenta che il provvedimento è stato predisposto in esecuzione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), che include, al n. 22 dell'allegato A ad essa annesso, la direttiva 2019/1023.

Rileva che l'articolo 1 della medesima legge di delegazione europea rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per definire le procedure per l'esercizio della delega e che sulla base di tali procedure la Commissione Giustizia è tenuta ad esprimersi entro il 26 aprile 2022. Al proposito segnalo che il citato termine per l'espressione del parere parlamentare viene a scadere successivamente al termine per l'esercizio della delega (17 marzo 2022), e dunque, il termine per la delega è prorogato di tre mesi (17 giugno 2022). Rammento inoltre che il comma 9 del medesimo articolo 31 prevede altresì che, ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dagli organi parlamentari relativi a

sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi, ritrasmette i testi alle Camere, con osservazioni ed eventuali modificazioni. Decorso 20 giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Rammenta che l'attuazione della direttiva europea oggetto del provvedimento è realizzata attraverso una serie di modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 16 maggio 2022.

Ricorda, inoltre, che la riforma delle procedure di insolvenza è uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che il Governo si è impegnato a realizzare entro la fine del 2022. In sede di prima attuazione degli obiettivi del PNRR sono stati emanati i decreti-legge n. 118 del 2021 e n. 152 del 2021, la cui disciplina relativa all'insolvenza è ora ricondotta dallo schema di decreto legislativo all'interno del Codice.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una disamina dei contenuti della direttiva (UE) 2019/1023, il cui obiettivo principale è quello di garantire « alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata » *Considerando n. 1)* e per un'illustrazione dettagliata del contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, in questa sede mi soffermerò esclusivamente sugli aspetti più rilevanti del provvedimento in esame che si compone di 50 articoli suddivisi in due Capi. In particolare, il Capo I (articoli da 1 a 44) provvede ad attuare la direttiva n. 2019/1023 attraverso modifiche al Codice della crisi e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

Evidenzia, in particolare, che gli articoli da 1 a 5 dello schema di decreto legislativo apportano alcune modificazioni alle disposizioni generali, di cui al Titolo I della Parte Prima del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Con riguardo alle modifiche di carattere sostanziale segnalo in particolare: la definizione di quadri di ristrutturazione preventiva, intesi come strumenti finalizzati a permettere la ristrutturazione in una fase precoce, prevenire l'insolvenza ed evitare la liquidazione (comma 1 dell'articolo 1 dello schema in esame che introduce la lettera *m-bis*) del comma 1 dell'articolo 2 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza); la necessità che l'imprenditore predisponga un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo a rilevare tempestivamente e ad affrontare lo stato di crisi, con l'indicazione dei segnali d'allarme che vanno considerati indice di una possibile crisi (comma 1 dell'articolo 2 dello schema in esame che modifica l'articolo 3 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza); la procedura di informazione e consultazione dei sindacati nell'ambito di un quadro di ristrutturazione preventiva (comma 2 dell'articolo 2 dello schema che sostituisce l'articolo 4 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza); la creazione di un'apposita sezione dedicata alla crisi d'impresa sui siti internet dei Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico per favorire l'accesso degli utenti, in particolare debitori, rappresentanti dei lavoratori e delle PMI, alle informazioni su strumenti e procedure per la soluzione delle crisi (articolo 5-*bis* del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 dello schema).

Sottolinea che altre modifiche sono di mero coordinamento, in quanto conseguono a soppressioni, modifiche o introduzione di alcuni istituti del Codice che vengono effettuate negli articoli successivi. Tra queste vi sono le modifiche di coordinamento dovute alla soppressione degli organismi di composizione della crisi di impresa (OCRI) e le modifiche dovute all'introduzione dei quadri di ristrutturazione preventiva.

Rammenta che l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il Titolo II della Parte I del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (articoli da 12 a 25-*undecies*), originariamente dedicato alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi e destinato attualmente ad entrare in vigore il 31 dicembre 2023. Eliminando la disciplina della composizione assistita della crisi, il Governo inserisce nel Titolo II le disposizioni già in vigore in tema di composizione negoziata della crisi e piattaforma telematica nazionale, anticipate ai fini della realizzazione degli obiettivi del PNRR dal decreto-legge n. 118 del 2021 e dal decreto-legge n. 152 del 2021. Non si tratta dunque di una normativa innovativa, bensì di una sistematizzazione di interventi d'urgenza operati nel corso del 2021. In sostanza, il nuovo Titolo II dunque disciplina l'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza. In merito, il Codice delinea le modalità di funzionamento dell'istituto, che va attivato dall'imprenditore commerciale (o agricolo) che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono « probabile » lo stato di crisi o l'insolvenza. Viene quindi disciplinata una procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca – senza sostituirlo – l'imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate (articolo 12 e articolo 25-*quinqüies*). La procedura prevede: una piattaforma telematica nazionale ai fini dell'accesso alla composizione negoziata (articolo 13), collegata ad altre banche dati pubbliche (articolo 14) con le quali può scambiare informazioni (articolo 15). Sulla piattaforma dovrà essere disponibile un programma informatico per consentire la valutazione della sostenibilità del debito e la predisposizione automatica di piani di rateizzazione (articolo 25-*undecies*); una disciplina dettagliata della figura dell'esperto, chiamato ad affiancare l'imprenditore (si tratta prevalentemente di commercialisti, avvocati e

consulenti del lavoro dotati di precedenti esperienze nel campo della soluzione di crisi d'impresa), alla cui nomina provvederà una apposita commissione (articolo 16). Il Codice disciplina analiticamente i criteri per la determinazione del compenso dell'esperto, che può variare da un minimo di 4.000 euro a un massimo di 400.000 euro, ed è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo scaglioni determinati (articolo 25-*ter*); specifiche modalità e contenuti della domanda di accesso all'istituto, utili a comprendere la situazione economica dell'impresa e anche a delineare il profilo più appropriato dell'esperto (articolo 17). La presentazione della domanda più essere sollecitata anche dall'organo di controllo societario, cui viene attribuito il compito di segnalare all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza (articolo 25-*octies*). Lo stesso organo di controllo della società dovrà essere destinatario di comunicazioni e avvisi, da considerare come campanelli d'allarme circa la salute finanziaria dell'impresa, da parte delle banche (articolo 25-*decies*) e di creditori pubblici qualificati (articolo 25-*novies*); la possibilità per l'esperto nominato di accettare o rifiutare l'incarico. In caso di accettazione, egli dovrà convocare l'imprenditore, al fine di valutare le ipotesi di risanamento e individuare entro centottanta giorni una soluzione adeguata. Al termine dell'incarico l'esperto dovrà redigere una relazione finale che verrà inserita nella piattaforma e comunicata all'imprenditore (articolo 17); l'applicazione all'imprenditore che accede all'istituto di misure protettive per limitare le possibilità di azione nei suoi confronti da parte dei creditori e precludere il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. Il procedimento per l'attivazione delle misure protettive e cautelari ha carattere giudiziale ed è attribuita alla competenza del tribunale (articoli 18 e 19); la sospensione, a fronte dell'istanza di misure protettive, di una serie di obblighi previsti dal codice

civile a carico dell'imprenditore (articolo 20); una specifica disciplina della gestione dell'impresa in crisi in pendenza di trattative, con particolare riferimento ai rapporti tra l'imprenditore – che conserva la titolarità della gestione ordinaria e straordinaria – e l'esperto a lui affiancato (articolo 21) e al regime di efficacia degli atti (articolo 24); una serie di autorizzazioni speciali che il tribunale può concedere all'imprenditore nel corso della procedura (ad esempio per poter contrarre finanziamenti prededucibili), nonché la possibilità di una rinegoziazione dei contratti (articolo 22).

Precisa che il Codice disciplina inoltre le diverse possibilità di definizione della procedura (articolo 23), che vengono individuate, tra le altre, in un contratto con uno o più creditori, in una convenzione di moratoria, in un accordo che produce gli stessi effetti di un piano di risanamento, in un accordo di ristrutturazione dei debiti, in un piano di risanamento ma anche nella domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (articoli 25-*sexies* e 25-*septies*). Per incentivare il ricorso all'istituto, il Codice disciplina (articolo 25-*bis*) alcune misure e agevolazioni fiscali prevedendo: una riduzione della misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali dell'impresa durante la procedura di composizione negoziata; una riduzione delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta, in caso di pagamento nei termini; l'abbattimento alla metà, nell'ambito dell'eventuale successiva procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione negoziata; una dilazione dei debiti tributari dell'imprenditore che aderisca alla composizione negoziata.

Una specifica disciplina è inoltre dettata per l'applicazione del nuovo istituto ai gruppi di imprese (articolo 25) e alle imprese di minori dimensioni (articolo 25-*quater*).

Sottolinea che gli articoli da 7 a 13 dello schema di decreto legislativo intervengono sul Titolo III della Parte I del Codice, ridenominato, dall'articolo 7, «Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza». Le principali disposizioni a

carattere innovativo sono volte: a recepire la direttiva con riferimento al procedimento unitario per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva: prevedendo che la nomina del commissario giudiziale sia valutata caso per caso dal tribunale; regolando i rapporti tra procedure pendenti nei confronti del medesimo debitore e domande di accesso ai diversi strumenti e dettando specifiche disposizioni sulle possibilità di instaurazione di procedimenti liquidatori nell'ambito di quelli di composizione della crisi e viceversa (articolo 12, comma 2, dello schema che sostituisce l'articolo 40 del Codice); a chiarire, con riguardo alla rinuncia alla domanda di accesso alle procedure, che nel caso di rinuncia da parte del ricorrente, è fatta salva la possibilità per le altre parti intervenute e per il pubblico ministero di proseguire, ed è introdotta la possibilità anche per il pubblico ministero di rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale; è inoltre soppressa la disposizione che prevede l'istanza di parte quale condizione necessaria affinché il tribunale, quando dichiara l'estinzione del procedimento, condanni al pagamento delle spese quella che vi ha dato causa (dell'articolo 12, comma 3, che modifica l'articolo 43 del Codice); a prevedere specifiche norme applicabili ai casi in cui il debitore deposita la domanda di accesso al procedimento unitario con riserva di presentare la proposta, il piano o gli accordi da omologare. In tali casi il giudice fissa il termine entro il quale il debitore deve depositare la proposta di concordato preventivo, o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, o la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione, con le relative documentazioni richieste: Si prevede la nomina di un commissario giudiziale che riferisca al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su eventuali condotte del debitore che possano pregiudicare una soluzione efficace della crisi; si introduce la possibilità anche per il creditore di segnalare determinate violazioni degli obblighi da parte del debitore, ai fini della revoca da parte del giudice del provvedimento di con-

cessione dei termini (articolo 12, comma 4, dello schema che modifica l'articolo 44 del Codice); a recepire la direttiva modificando la disciplina dell'apertura del concordato preventivo con particolare riferimento: all'ambito del giudizio di ammissibilità del tribunale, differenziando il giudizio a seconda che si tratti del concordato liquidatorio e del concordato in continuità aziendale, e ponendo limiti più stringenti nel primo caso; all'introduzione della possibilità per il tribunale, in caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta, di concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti; all'ampliamento del termine per proporre reclamo, in caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta contenuta che è portato a trenta giorni rispetto ai quindici attuali (articolo 12, comma 6, dello schema che modifica l'articolo 47 del Codice); ad intervenire sulle disposizioni processuali del giudizio di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, semplificando le procedure di verifica giudiziale che portano alla sentenza di omologazione del concordato e alla sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione (articolo 12, comma 7, che modifica l'articolo 48 del Codice); ad attuare la direttiva con riguardo agli effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione, prevedendosi che in caso di accoglimento del reclamo proposto avverso la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d'appello, su richiesta delle parti, possa confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante (articolo 12, comma 11, che inserisce il comma 5-bis all'articolo 53 del Codice); ad attuare la direttiva con riguardo alle misure cautelari e protettive, prevedendo in particolare: la possibilità che le misure cautelari siano concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio nel registro delle imprese; la possibilità per il de-

bitore di richiedere al tribunale ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza; la possibilità che le richieste di applicazione di misure protettive siano presentate anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione compresi quelli ad efficacia estesa; la conservazione dell'efficacia delle misure protettive anche nel caso di proposta, da parte del debitore, di una domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva diversa da quella indicata nella domanda di accesso purché effettuata prima che scadano i termini fissati dal giudice; l'esclusione dalle misure protettive dei diritti di credito dei lavoratori (articolo 13, comma 1, dello schema che sostituisce l'articolo 54 del Codice); a prevedere, con specifico riguardo al procedimento per l'adozione delle misure cautelari e protettive il recepimento della direttiva con riguardo: alla fissazione della durata delle misure al massimo in quattro mesi; alla possibilità per il tribunale di prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, se sono stati compiuti progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate; alla revoca delle misure specificandosi che la stessa possa essere richiesta altresì dal debitore o dal commissario giudiziale se nominato o anche quando il tribunale accerti che le misure protettive concesse non soddisfano più l'obiettivo di agevolare le trattative (articolo 13, comma 2, dello schema che sostituisce l'articolo 55 del Codice).

Fa presente che gli articoli da 14 a 25 dello schema di decreto legislativo intervengono sul Titolo IV della Parte I del Codice, in materia di strumenti di regolazione della crisi. Le principali disposizioni a carattere innovativo sono volte a: predisporre, in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva e nell'ambito dei quadri di ristrutturazione preventiva di cui all'articolo 4 della direttiva, un nuovo stru-

mento (piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) per il debitore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, prevedendo che lo stesso debitore possa prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il ricavato del piano in deroga ai vincoli di distribuzione attualmente previsti per le procedure concorsuali (articolo 16 dello schema che inserisce l'articolo 64-*bis* del Codice); prevedere sia la possibilità di conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo, che l'ipotesi inversa di abbandono della procedura di concordato preventivo al fine di proporre una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione (articolo 16 dello schema che inserisce l'articolo 64-*ter* del Codice); coordinare il concordato minore (di cui agli articoli 74 e seguenti del Codice) con il concordato preventivo in continuità aziendale che è previsto dai piani di ristrutturazione, nonché per adattare le relative disposizioni a quanto previsto in materia di uso dei mezzi di comunicazione elettronici dall'articolo 28 della Direttiva (articolo 18 dello schema che modifica gli articoli 78 e 80 del Codice); adeguare alle disposizioni della direttiva la disciplina del concordato preventivo, sia in continuità aziendale – attraverso la gestione diretta dell'imprenditore o indiretta, secondo quanto previsto dal piano di ristrutturazione, nell'interesse dei creditori e a tutela dei lavoratori – sia di liquidazione – conformando la relativa procedura ai principi di efficienza, pubblicità, trasparenza e celerità (articolo 19, comma 2, dello schema, che modifica l'articolo 84 del Codice); sancire il principio generale della facoltatività della suddivisione in classi e, ferma restando la possibilità di trattamento differenziato solo tra creditori appartenenti a classi diverse, prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non integralmente soddisfatti siano considerati « parti interessate » dal piano (in linea con l'articolo 2, paragrafo 1, n. 2, e con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera *a*) e paragrafo 2 lettera *b*) della Direttiva), così innovando la disciplina vigente che

consente loro di votare solo per la parte incapiente degradata a chirografo o alle condizioni previste in caso di moratoria (articolo 19, comma 3, dello schema, che sostituisce l'articolo 85 del Codice); modificare la disciplina della moratoria dei creditori privilegiati nel concordato in continuità aziendale, al fine di dettare una regola generale per il pagamento differito dei creditori muniti di garanzia reale in caso di liquidazione dei beni che li garantiscono che, nel contempo, sia in sintonia con le nuove regole di distribuzione nell'ambito della ristrutturazione trasversale e salvaguardi allo stesso tempo i crediti dei lavoratori (articolo 19, comma 4, dello schema, che modifica l'articolo 86 del Codice); circoscrivere la portata della disposizione in materia di « trattamento dei crediti tributari e contributivi » in ragione della nuova disciplina del concordato in continuità, al fine di recepire al suo interno la disposizione sull'omologazione anche in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, analogamente a quanto disposto per gli accordi di ristrutturazione su crediti tributari e contributivi (articolo 19, comma 6, dello schema, che modifica l'articolo 88 del Codice); inserire nelle norme sul commissario giudiziale anche la possibilità di sua sostituzione o revoca, analogamente a quanto previsto per il curatore e il liquidatore giudiziale, al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera *d*), della direttiva e prevedere inoltre che, nel concordato in continuità aziendale, il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive, affianchi il debitore o i creditori nella negoziazione del piano, formulando, se del caso, suggerimenti per la sua redazione (articolo 20 dello schema che modifica l'articolo 92 del Codice); inserire disposizioni speciali al fine di disciplinare i rapporti esistenti tra i creditori ed il debitore nei contratti pendenti e in corso di esecuzione durante le trattative del concordato in continuità aziendale, in attuazione dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, della direttiva (articolo 21 dello schema che inserisce

l'articolo 94-*bis* al Codice); inserire nella disciplina sulla convocazione dei creditori anche il piano di concordato tra i documenti da comunicare ai creditori prima delle operazioni di voto, in attuazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera *c*) della direttiva, e integrare le modalità di comunicazione con i creditori, inclusi quelli residenti in altro Stato membro, in attuazione dell'articolo 28 della direttiva (articolo 22, comma 1, dello schema che modifica l'articolo 104 del Codice); introdurre specifiche disposizioni sul concordato in continuità aziendale, con le quali si dispone che quest'ultimo sia approvato se tutte le classi votano a favore e definire le regole di approvazione in ciascuna classe, stabilendo i criteri per considerare i creditori privilegiati quali parti interessate ai fini del voto, in attuazione delle norme sulla ristrutturazione trasversale di cui all'articolo 11 e del concetto di parti interessate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 2, della direttiva (articolo 23 dello schema che sostituisce l'articolo 109 del Codice); precisare il contenuto delle verifiche compiute dal tribunale – a seconda che il concordato sia in continuità aziendale o meno – nell'ambito del giudizio di omologazione, nonché le regole della omologazione tramite ristrutturazione trasversale prevista dall'articolo 11, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*) della direttiva e le regole del giudizio di convenienza previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera *c*), della direttiva, prevedendo che il potere del tribunale di disporre la stima del complesso aziendale nel giudizio di omologazione sia limitato all'ipotesi di opposizione di un creditore dissenziente che eccepisca la violazione della convenienza della proposta, in linea con l'articolo 14 della direttiva (articolo 24, comma 1, dello schema, che modifica l'articolo 112 del Codice); stabilire il termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda per la conclusione del giudizio di omologazione, conformando la relativa procedura ai principi di efficacia ed efficienza di cui agli articoli 10, paragrafi 4 e 25, lettera *b*), della direttiva (articolo 24, comma 2, dello schema, che modifica l'articolo 113 del Codice); estendere anche al liquidatore giudiziale,

analogamente a quanto disposto per il commissario giudiziale e il curatore, la possibilità di revoca e sostituzione, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera *d*), della direttiva (articolo 24, comma 3, dello schema che modifica l'articolo 114 del Codice); sospendere il diritto di recesso dei soci fino all'attuazione del piano nel caso in cui il piano preveda il compimento di operazioni di trasformazione, fusione e scissione, al fine di evitare eventuali irragionevoli ostruzionismi rispetto all'adozione e omologazione di un piano di ristrutturazione e in attuazione dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (articolo 24, comma 4, dello schema, che modifica l'articolo 116 del Codice); introdurre nel Codice una nuova Sezione VI-*bis* (composta dagli articoli da 120-*bis* a 120-*quinquies*) contenente disposizioni specifiche sui quadri di ristrutturazione preventiva da parte delle società, recependo i principi di cui all'articolo 12 della direttiva, al fine di favorire la continuità delle attività aziendali. In particolare, si introducono disposizioni specifiche sull'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e sul contenuto dei piani (articolo 120-*bis*), si prevede la possibilità di classamento dei soci, rendendolo obbligatorio nel caso in cui vengano incisi direttamente i loro diritti e in ogni caso per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (articolo 120-*ter*), si dettano dei principi applicabili per l'omologazione dei piani che prevedono attribuzioni ai soci, introducendo la regola generale secondo cui il tribunale omologa il concordato facendo sì che il trattamento riservato a ciascuna delle classi di pari rango e più favorevole di quello riservato alle classi inferiori, ad eccezione dell'unica classe di creditori collocata al rango immediatamente superiore a quello dei soci, per la quale si prevede che il valore assoluto destinato a tale classe debba essere superiore a quello dei soci (articolo 120-*quater*). Si disciplina infine la fase di esecuzione del concordato, attribuendo in via generale agli amministratori la competenza ad adottare le conseguenti deliberazioni ed eventuali modifiche statutarie e (prevedendo che, in caso di loro inerzia o inottemperanza, il tribunale proceda alla no-

mina di un amministratore giudiziario e disponga la revoca per giusta causa degli amministratori) e si stabilisce che le modifiche nella compagine societaria derivanti dall'attuazione del quadro di ristrutturazione preventiva non costituiscano causa di risoluzione o modificazione dei contratti conclusi dalla società (articolo 120-*quinquies*).

Ricorda che gli articoli da 26 a 32 dello schema di decreto legislativo apportano limitate modifiche al Titolo V del Codice, relativo alla liquidazione giudiziale, volte a: attuare la direttiva, con particolare riferimento all'affermazione della possibilità per ciascun creditore di chiedere la sostituzione del curatore (articolo 26 dello schema che modifica l'articolo 135 del Codice) e alla liberazione del debitore da qualsivoglia causa di ineleggibilità o decadenza a seguito di esdebitazione (articolo 32 che modifica l'articolo 278 del Codice); attuare la direttiva sotto il profilo dell'efficienza delle procedure di insolvenza, e della riduzione della loro durata. Vanno in questa direzione sia la modifica dell'articolo 213 del Codice di cui all'articolo 28 dello schema in esame, in tema di attuazione del programma di liquidazione del patrimonio del debitore, che le modifiche all'articolo 216 del Codice previste dall'articolo 29 dello schema in esame volte all'eliminazione dell'ordinanza di vendita per consentire al curatore di procedere tramite procedure competitive senza dover passare per l'autorizzazione del giudice delegato. L'obiettivo di evitare la proliferazione di una serie di giudizi autonomi è alla base anche della modifica dell'articolo 255 del Codice in materia di liquidazione giudiziale delle società, prevista dall'articolo 30 dello schema; privilegiare il ricorso alle soluzioni stragiudiziali, prevedendo la liquidazione controllata del debitore sovraindebitato solo a fronte di debiti scaduti pari ad almeno 50 mila euro (articolo 31 dello schema che modifica l'articolo 268 del Codice); operare un coordinamento con le modifiche apportate ad altre parti del Codice (articoli 27 e 32, comma 2, dello schema che modificano rispettivamente gli articoli 166 e 279 del Codice).

Evidenzia che gli articoli 33 e 34 intervengono sulle disposizioni relative ai gruppi di imprese, di cui al Titolo VI del Codice, allo scopo di rafforzare la già prevista prevalenza della continuità aziendale piuttosto che alla liquidazione dell'impresa, purché risulti che in tal modo venga maggiormente soddisfatto l'interesse dei creditori. Quando sia accertata tale circostanza, è infatti prevista la limitazione per i creditori dissenzienti della possibilità di opporsi e si dispone che il piano venga omologato dal tribunale. Acquistano inoltre rilievo nella procedura i vantaggi compensativi che derivano alle singole imprese dalla presentazione di un piano unico per l'intero gruppo di imprese.

Osserva che gli articoli 35 e 36 apportano limitate modifiche ad alcuni degli articoli compresi nel Titolo VII della Parte Prima del Codice, che reca disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa. Le modifiche principali riguardano la figura del commissario liquidatore, che viene maggiormente uniformata a quella del curatore, sia sotto il profilo professionale (si dispone infatti che sia scelto tra i soggetti appartenenti all'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure istituite presso il Ministero della giustizia) sia avendo riguardo al procedimento da osservare per una sua eventuale revoca. Altre modifiche sono invece conseguenti ad alcune modifiche apportate al Codice dai precedenti articoli, come l'introduzione dei segnali di allarme della crisi, l'abolizione degli organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI) e l'eliminazione dei creditori pubblici qualificati dai soggetti che devono riferire all'autorità di vigilanza circa l'esistenza di segnali di allarme.

Fa presente che gli articoli 37 e 38 dello schema di decreto legislativo apportano modifiche di coordinamento al Titolo IX del Codice, che contiene le disposizioni penali. Oltre ad aggiornare alcuni riferimenti normativi, le disposizioni eliminano il reato di falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI, essendo stato soppresso tale organismo dalla riscrittura del Titolo II del Codice.

Precisa che gli articoli da 39 a 42 apportano modifiche di coordinamento al Titolo X del Codice dell'insolvenza, relativo alle disposizioni di attuazione del codice stesso. Le modifiche sono motivate, prevalentemente, con l'esigenza di correggere gli attuali riferimenti alle procedure di allerta di cui al Titolo II.

Rileva che l'articolo 43 dello schema, intervenendo sull'articolo 381 del Codice, apporta una modifica di coordinamento all'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile, eliminandovi ogni riferimento all'istituto della composizione assistita della crisi. L'articolo 44 interviene sull'articolo 389 del Codice, che ne prevede l'entrata in vigore il prossimo 16 maggio 2022. Lo schema conferma tale data, a partire dalla quale acquisiranno efficacia tutte le previsioni del Codice, compreso il Titolo II, relativo alle procedure stragiudiziali, per il quale attualmente è prevista la diversa data del 31 dicembre 2023.

Rammenta, infine, che il Capo II dello schema di decreto legislativo si compone di 6 articoli (articoli da 45 a 50) attraverso i quali, con finalità di coordinamento: sono abrogate alcune disposizioni contenute nei decreti-legge n. 118 e n. 152 del 2021, conseguentemente all'inserimento nel corpo del Codice delle corrispondenti norme (articoli 45 e 46); è abrogato parzialmente il decreto legislativo n. 147 del 2020, correttivo del Codice, le cui modifiche, che non sono mai entrate in vigore, risultano ora superate dall'attuazione della direttiva e dall'intervento in commento (articolo 47); viene coordinato il contenuto del decreto legislativo n. 270 del 1999, relativo all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, operando un aggiornamento dei richiami normativi interni (articolo 48); viene prevista l'entrata in vigore del decreto legislativo il giorno dell'entrata in vigore del Codice e dunque, in base alla normativa vigente, il 16 maggio 2022 (articolo 49); è affermata l'invarianza finanziaria del provvedimento, con l'unica eccezione dei costi connessi all'istituzione della piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata della crisi d'impresa, peraltro già

coperti in base alla normativa vigente (articolo 50).

Ciò premesso, sottolineando la complessità del tema oggetto del provvedimento e rammentando come l'Esecutivo sia intervenuto più volte sulla questione anche attraverso la decretazione d'urgenza, sulla quale di fatto la Commissione non ha avuto la possibilità di effettuare approfondite valutazioni, chiede che la Commissione svolga un adeguato ciclo di audizioni sullo schema di decreto legislativo in esame.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel prendere atto della richiesta del relatore, rammenta che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul provvedimento entro il 26 aprile prossimo, qualora pervenisse entro tale data il previsto parere del Consiglio di Stato. Fa notare che, qualora la Commissione non avesse concluso i propri lavori entro tale termine, sarà necessario chiedere al Governo la disponibilità ad attendere oltre tale termine.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, nel ribadire che il provvedimento in esame è molto complesso e che riguarda un tema rilevante, chiede convintamente che la Commissione sia posta nelle condizioni di intervenire in maniera adeguata.

Mario PERANTONI, *presidente*, propone di individuare già in tale sede un termine per la presentazione da parte dei gruppi dei soggetti da audire. Non ravvisando obiezioni, invita quindi i gruppi a far pervenire le eventuali indicazioni dei soggetti da audire entro le ore 18 di venerdì 8 aprile prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene

la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 aprile 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda di aver illustrato, nella seduta precedente, in sostituzione della relatrice, onorevole Giuliano, il provvedimento.

In sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare anche alla seduta odierna, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).

C. 3547 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 aprile 2022.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, rammenta che nella seduta precedente, in qualità di relatore, ha illustrato il provvedimento. Propone quindi di esprimere sul decreto-legge in esame parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che sono in corso alcune interlocuzioni che definiranno l'andamento dei lavori della Commissione sul disegno di legge di riforma del Consiglio superiore della magistratura, il cui esame in sede referente è previsto al termine della presente seduta. Propone quindi di prevedere l'inizio dei lavori della Commissione in sede referente alle 13.50.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) chiede se le citate interlocuzioni coinvolgono solo esponenti della maggioranza e del Governo.

Mario PERANTONI, *presidente*, precisa che sono in corso interlocuzioni tra i relatori sul provvedimento C. 2681, onorevoli Saitta e Verini, e il rappresentante del Governo in ordine ai pareri sulle proposte emendative e subemendative segnalate.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 aprile 2022. – Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.10.

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone,

C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 marzo 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che il subemendamento Bazoli 0.9.43.34 è stato successivamente sottoscritto dai deputati Ferraresi, Sarti, Ascari, D'Orso, Salafia, Scutellà, Di Sarno, Giuliano e Cataldi. Chiede quindi ai relatori e al rappresentante del Governo se siano nelle condizioni di esprimere i pareri sulle proposte emendative e subemendative segnalate all'esame della Commissione.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, annuncia, anche a nome del collega Verini, di essere in grado di esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite ai primi tre articoli del provvedimento.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) chiede di sottoscrivere tutte le proposte emendative e subemendative segnalate da parte di tutti i gruppi.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, anche a nome del collega Verini, esprime parere contrario sull'emendamento Businarolo 1.3, nonché sui subemendamenti Delmastro 0.1.26.4 e Turri 0.1.26.5; propone l'accantonamento del subemendamento Bartolozzi 0.1.26.13 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.26 del Governo. Esprime parere contrario sull'emendamento Varchi 1.11 e propone l'accantonamento dell'emendamento Varchi 1.10 e dell'articolo aggiuntivo Costa 1.02.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 1.26 del Governo.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) chiede di sottoscrivere il subemendamento 0.1.26.13 della collega Bartolozzi.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) in primo luogo invita a recuperare il subemendamento a sua firma 0.2.73.48 che, pur non figurando tra le proposte emendative segnalate, presenta un contenuto analogo a quello dell'emendamento 1.3 della collega Businarolo che intende sostenere. Dichiaro quindi di non comprendere le ragioni del parere contrario sull'emendamento Businarolo 1.3, dal momento che l'intervento in esso recato appare, in un'ottica di snellimento, del tutto in linea con le finalità del Governo. Fa presente a tale proposito che il ricorso alla figura del coordinatore, prevista nel suo subemendamento 0.2.73.48 con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione degli uffici giudiziari, non è il frutto di una intuizione sua o della collega Businarolo, trattandosi di una richiesta avanzata da molti dei soggetti auditi oltre che da una gran parte della magistratura. Rileva pertanto come la figura del coordinatore sia destinata a fungere da *trait d'union* tra i vari magistrati che operano negli uffici delle procure, in coerenza con gli orientamenti tanto del disegno di legge originario dell'allora Ministro Bonafede quanto degli interventi emendativi della Ministra Cartabia. Ribadisce quindi di non comprendere le ragioni del parere contrario dal momento che il ricorso alla figura del coordinatore, oltre a rispondere ad esigenze di snellimento delle procedure, consentirebbe di evitare le rendite di posizione nonché l'accentramento di poteri. Nel preannunciare l'intenzione, nel corso dell'esame, di esplicitare dettagliatamente i passaggi delle audizioni in cui è stata avanzata tale richiesta, rileva la natura prettamente organizzativa dell'emendamento 1.3 della collega Businarolo nonché del subemendamento a sua firma 0.2.73.48, non spiegandosi altrimenti l'anomalia che lei concorda con una proposta del Movimento 5 Stelle.

Cosimo Maria FERRI (IV) chiede di sottoscrivere l'emendamento Businarolo 1.3, facendo proprie nel contempo tutte le considerazioni appena svolte dalla collega Bartolozzi. Ritiene del tutto appropriato il riferimento all'allora Ministro Bonafede e alla preannunciata finalità di smantellare l'impostazione eccessivamente gerarchica de-

gli uffici delle procure per affidarsi, in un'ottica completamente diversa, alla figura del coordinatore. Rileva pertanto che l'emendamento Businarolo 1.3, coerentemente con tale orientamento e cogliendo perfettamente lo spirito della riforma in atto, merita una riflessione. Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) chiede di sottoscrivere l'emendamento 1.3 della collega Businarolo, preannunciando il voto favorevole.

Pierantonio ZANETTIN (FI), contrariamente ai colleghi, preannuncia il voto contrario sull'emendamento Businarolo 1.3, in linea quindi con i pareri espressi dai relatori e dal Governo. Rammenta che sull'argomento l'intero centro destra con la riforma dell'allora Ministro Castelli tentò di disciplinare la materia, individuando nel procuratore della repubblica la figura responsabile nei confronti dell'opinione pubblica e del Consiglio superiore della magistratura con riguardo al profilo organizzativo degli uffici. Rammenta altresì che il sistema degli ultimi anni sotto il profilo organizzativo rimane legato alle figure tradizionali dei Procuratori e degli aggiunti, benché alcune aree della magistratura preferirebbero una disarticolazione del potere del Procuratore. Pertanto ritiene che l'emendamento Businarolo 1.3 vada respinto, in quanto non rispondente alle necessità del sistema.

La Commissione respinge l'emendamento Businarolo 1.3

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4, dichiara di non comprendere quale sia la linea complessiva della maggioranza sul provvedimento in esame. Con riguardo alla questione del collocamento fuori ruolo, rammenta che il centro destra e il Movimento 5 Stelle si sono costantemente lamentati dell'ampiezza del fenomeno, chiedendo che venisse ridotto il numero dei coinvolti e che si intervenisse in materia, con particolare riguardo al ri-

collocamento nei ruoli della magistratura. Fa presente che con il subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4 il gruppo Fratelli d'Italia propone una *vacatio* di cinque anni, a partire dalla fine del periodo di collocamento fuori ruolo, prima che il magistrato possa ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi. Nel sottolineare come l'espressione dei pareri sul solo articolo 1 non consenta ai componenti della Commissione di comprendere quale sia l'orientamento complessivo sulla materia, rileva che il subemendamento in questione è importante, non tanto per la soluzione specifica adottata, quanto piuttosto perché costituisce l'occasione per individuare la linea che il Governo intende seguire. Se il Governo prevede per i soggetti collocati fuori ruolo il rientro nelle funzioni, ciò significa che per le cosiddette *sliding doors* si continueranno ad applicare regole diverse a seconda che si tratti di magistrati eletti o di magistrati che collaborano con l'Esecutivo, in tal modo contraddicendo le diverse pronunce della Corte costituzionale. Richiama in particolare la prima di tali pronunce, risalente al 2016, quando della Corte faceva parte la stessa Ministra Cartabia, nella quale veniva sottolineata la natura fiduciaria degli incarichi apicali di collaborazione presso il Governo affidati a magistrati fuori ruolo. Pertanto, nel richiamare l'assoluta incompatibilità di tali incarichi con le funzioni giudiziarie, prende atto che per il Parlamento il magistrato può essere « contaminato » esclusivamente dalla partecipazione attiva alla vita politica, in qualità di soggetto eletto. Aggiunge che a suo parere andrebbe invece considerato ancor più « contaminato » il magistrato che, ricoprendo incarichi di rilievo presso i diversi Ministeri, contribuisce alla definizione della linea politica del Governo. Richiama a tale proposito un caso specifico che ha consentito a un magistrato, subito dopo aver ricoperto l'incarico di Capo di gabinetto, di essere nominato a capo di una procura presso la quale pendono procedimenti di un certo rilievo, tra i quali anche quello nei confronti di un ex presidente di regione dello stesso partito del Ministro nel cui Gabinetto il magistrato aveva prestato ser-

vizio. Nel preannunciare l'intenzione di richiamare nel corso del dibattito tutti i casi analoghi a quello appena citato, si dichiara contraria all'applicazione di due regole diverse, ritenendo che, in linea con le pronunce costituzionali, si debba riservare il medesimo trattamento sia ai magistrati eletti sia a quelli che ricoprono incarichi apicali di collaborazione con il Governo. Nel domandarsi quali siano le ragioni di un parere contrario sul subemendamento in questione, che peraltro propone una soluzione minimale, si rivolge in particolare al gruppo Movimento 5 Stelle che si è sempre dichiarato favorevole al rientro in magistratura dopo il collocamento fuori ruolo.

Mario PERANTONI, *presidente*, ritenendo che i concetti siano stati sufficientemente espressi, invita la collega a concludere.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) sollecita il presidente a non comprimere i tempi del dibattito, già nella fase di avvio dell'esame delle proposte emendative.

Mario PERANTONI, *presidente*, ribadisce l'invito a concludere sottolineando che altri colleghi hanno chiesto di intervenire.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), in conclusione, ritiene che non si possa proseguire nell'esame, finché non verrà chiarito il quadro complessivo in materia di collocamento fuori ruolo, estendendo la disciplina, oltre che ai magistrati ordinari, anche a quelli amministrativi e contabili, considerando anche il caso degli incarichi apicali di collaborazione con il Governo e definendo il numero massimo dei soggetti collocabili fuori ruolo. Ribadisce pertanto l'inopportunità di esprimere i pareri soltanto su poche proposte emendative. Ribadisce infine il proprio sostegno al subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4.

Gianluca VINCI (FDI) preliminarmente sottolinea la difficoltà di intervenire dopo una disanima così dettagliata come quella della collega Bartolozzi che ha già illustrato tutti i profili che il subemendamento

del gruppo di Fratelli d'Italia richiama. Nel rammentare che tale proposta subemendativa è volta a prevedere un periodo di *vacatio* per evitare che soggetti che hanno avuto collaborazioni con il Governo possano assumere immediatamente incarichi direttivi e semidirettivi, si sarebbe aspettato un atteggiamento diverso da parte della maggioranza. Ritiene che la mancata approvazione del subemendamento costituisca un'occasione persa, sorprendendosi in modo particolare per il fatto che esponenti del centro destra che hanno sollevato la questione da molti anni oggi si dichiarino contrari. Fa presente a tale proposito che si sarebbe aspettato una discussione incentrata piuttosto sulla durata del periodo, ritenendo che Forza Italia, in qualità di forza garantista, avrebbe preferito tre anni in luogo dei cinque proposti dal subemendamento. Ritiene che al contrario una reiezione della proposta equivalga a dare per inascoltato ciò che gli italiani chiedono da anni e ad affermare che i partiti hanno cambiato idea sull'argomento.

Catello VITIELLO (IV), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4, non può tuttavia non rilevare nel merito le ragioni poste a fondamento dello stesso, evidenziando che la proposta in esame anticipa dei temi che verranno affrontati radicalmente nel corso dell'esame degli articoli 16 e 19. Desidera anticipare, rispetto alle ragioni esposte dalla collega Bartolozzi, che a suo avviso la magistratura fuori ruolo deve essere trattata in maniera organica e senza soluzioni alternative per magistrati eletti in Parlamento per magistrati che rivestono un ruolo di Governo e per quelli che collaborano con l'Esecutivo in virtù di un rapporto fiduciario. In proposito, sottolinea come tale rapporto fiduciario a suo avviso sia particolarmente problematico. Nel ribadire quindi la necessità di assumere una scelta unica per tutti i magistrati, sottolinea come la questione sarà affrontata adeguatamente nel corso dell'esame in particolare dell'articolo 19 e per tale ragione conferma il voto contrario al subemendamento in esame.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) rammenta di aver presentato un subemendamento, che non ha segnalato in ragione del ristretto numero di proposte emendative segnalabili, di contenuto analogo a quello del subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4, che prevedeva, in luogo dei cinque anni ivi previsti, il divieto di esercitare incarichi direttivi e semidirettivi nei quattro anni successivi alla fine del periodo di collocamento fuori ruolo. Sottolinea come la problematica non coinvolga soltanto i magistrati fuori ruolo ma anche quelli che collaborano presso i Ministeri permanendo nel ruolo della magistratura. In proposito ricorda di aver presentato l'interrogazione a risposta scritta 4-11338 in merito ad una sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto un'impugnazione del Ministero della Salute per la riforma di una sentenza del TAR, nel cui collegio erano presenti ben tre magistrati che risultano avere comunque incarichi presso il Governo. Constatando come attualmente non sia il Parlamento, bensì il Governo, a svolgere l'attività politica, evidenzia come tali magistrati collaborino proprio all'attività politica dei ministeri. Ritiene quindi che la circostanza per cui dei magistrati, che giudicano atti amministrativi, possano collaborare con l'Esecutivo, è da considerare particolarmente pericolosa e stigmatizza il fatto che gli stessi non si astengano dalle decisioni che in qualche modo li coinvolgono per il loro ruolo presso il Governo. A suo avviso la riforma proposta dalla Ministra Cartabia non disincentiva tali comportamenti, la cui responsabilità deve essere però imputata non soltanto ai magistrati ma anche ai politici che della loro collaborazione si avvalgono. Ritiene che le proposte emendative in esame dimostrino che anche la maggioranza non vuole modificare lo *status quo* se non per peggiorare la normativa esistente.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo a titolo personale, condivide le osservazioni dei colleghi Colletti, Vinci e Vitiello. A suo avviso l'esame del subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4 dovrebbe essere accantonato per consentire una più approfondita analisi della que-

stione. Ritiene infatti che vi sia una incomprensibile disparità di trattamento tra il magistrato che viene eletto e quello a cui è conferito un incarico di diretta collaborazione in base a delle affinità personali o politiche. Sottolinea come infatti nel primo caso al magistrato si richieda un periodo eccessivamente lungo di sospensione mentre ciò non avviene nel secondo caso. A suo avviso la politica dovrebbe affrontare questo problema proprio nell'interesse dei magistrati.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, nel ringraziare i colleghi per gli interventi svolti, concorda con il collega Vinci sull'importanza di avviare il dibattito sulla riforma in esame. Ringrazia inoltre la collega Bartolozzi che ha fornito il quadro della riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura. Precisa che il parere contrario sulla proposta subemendativa in esame non dipende tanto dal merito della stessa ma è dovuto a ragioni sistematiche. Evidenzia infatti che la proposta è riferita all'articolo 1 del provvedimento che definisce l'oggetto della delega mentre, come ha evidenziato anche il collega Vitiello, la questione sarà affrontata negli articoli da 15 a 19 che disciplinano le tre forme con le quali i magistrati entrano in contatto con la politica, collaborando con il potere esecutivo e con quello legislativo. Sottolinea come la questione sia particolarmente sentita da tutte le forze politiche al punto che tutti i gruppi parlamentari hanno presentato proposte emendative su tale tematica che riguarda i magistrati candidati non eletti, quelli eletti e quelli che assumono ruoli apicali all'interno dei ministeri. Evidenzia inoltre che la riforma in esame è molto articolata, rammentando che al provvedimento, predisposto dall'allora Ministro Bonafede, sono stati presentati numerosi emendamenti da parte dell'attuale Governo e che sono numerose anche le proposte emendative e subemendative presentate dai gruppi. Sottolinea, inoltre, come già sull'articolo 1 in esame i relatori stiano svolgendo una prima riflessione sull'opportunità di ampliare l'oggetto della delega, avendo richiesto l'accantonamento del subemendamento Bartolozzi

0.1.26.13 in materia di giudici amministrativi e contabili.

Roberto TURRI (LEGA) nel far presente che il suo intervento appare in parte superato da quelli precedenti, ed in particolare da quello del collega Vitiello, preannuncia il voto contrario del suo gruppo al subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4, non perché la Lega non ne condivida il contenuto, ma in quanto ritiene che la questione debba essere affrontata più avanti. Ritira, quindi, il subemendamento a sua prima firma 0.1.26.5 sui magistrati fuori ruolo, ribadendo che la questione sarà discussa in un momento successivo.

Gianluca VINCI (FDI), prendendo atto che la contrarietà alla proposta subemendativa in esame è fondata sull'esigenza di organicità del provvedimento, chiede l'accantonamento della stessa ritenendo che un suo eventuale respingimento potrebbe determinare la preclusione di ulteriori proposte emendative in materia successivamente.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, nel rammentare che il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato una proposta emendativa riferita all'articolo 19 di contenuto analogo a quella del subemendamento in esame, non comprende come un'eventuale reiezione di tale subemendamento possa determinare preclusioni in relazione ad altre proposte emendative.

Walter VERINI (PD) *relatore*, precisa che l'intenzione della maggioranza e dei relatori, così come dell'Esecutivo, è quella di discutere, nei limiti di tempo e nel rispetto delle rispettive posizioni, nella maniera più aperta possibile sulla riforma. Ritiene tuttavia che si possa valutare la richiesta politica di accantonare una proposta emendativa per trattare il tema oggetto della stessa più avanti, ma che la reiezione di un subemendamento non precluda l'esame di ulteriori proposte emendative anche riferite ad articoli successivi.

Mario PERANTONI, *presidente*, prende atto che i relatori non intendono accantonare l'esame del subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4.

Pierantonio ZANETTIN (FI), nel ribadire quanto già espresso dal collega Vitiello e dagli altri colleghi che lo hanno preceduto, rammenta come il tema delle porte girevole faccia parte del patrimonio culturale del suo gruppo. Sottolineando come la questione sarà trattata in maniera organica nel corso dell'esame degli articoli da 15 a 19 del provvedimento, precisa che Forza Italia si atterrà alle indicazioni fornite dai relatori e dal Governo e, pertanto, se posto in votazione, preannuncia il voto contrario sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4.

Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI), comprende le osservazioni dei colleghi che propongono di trattare la materia in modo omogeneo e ritiene che il subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4, seppure abbia un contenuto apprezzabile, sia inserito in un ambito errato. Rileva infatti che lo stesso introduca una norma specifica su uno degli oggetti del provvedimento. A suo avviso, se l'eventuale reiezione del subemendamento in esame non precludesse la possibilità di trattare nella sede idonea la questione, sarebbe opportuno affrontare la tematica in tale sede. Manifesta inoltre apprezzamento per la decisione dei relatori di accantonare le proposte emendative a sua firma riferite all'articolo 1. Chiede se sia possibile accantonare anche tutte le altre proposte emendative per trattarle complessivamente.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sull'ordine dei lavori, precisa di convenire solo in parte con il collega Costa. A suo avviso, infatti, il subemendamento in esame è pertinente in quanto aggiunge una specifica alla disciplina indicata dal Governo. Insiste affinché tale proposta emendativa sia accantonata. In caso contrario ritiene che il rappresentante del Governo dovrebbe fornire alla Commissione tutti i pareri riferiti agli articoli da 1 a 14.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che i relatori si sono già espressi in merito.

Cosimo Maria FERRI (IV), sebbene abbia seguito con particolare interesse il dibattito sin qui svoltosi, sottolinea come il tema non si debba limitare all'aspetto specifico affrontato dal subemendamento essendo di carattere generale. Nel rilevare come la questione potrà sicuramente essere meglio affrontata nel corso dell'esame degli articoli dal 15 al 19, osserva come la discussione sui fuori ruolo all'interno della maggioranza non sia ancora conclusa. Pone l'accento sulla contiguità del tema con quello delle porte girevoli e precisa che la questione del conferimento degli incarichi ai soggetti che sono stati collocati fuori ruolo è molto sentito all'intero della magistratura. In proposito, rammenta come in passato ai magistrati ricollocati in ruolo dopo aver ricoperto un posto all'interno del Consiglio superiore della magistratura, venivano riservati spesso corsie preferenziali nel conferimento degli incarichi. Sottolinea che tale fenomeno ha indotto il legislatore a prevedere che nei due anni successivi alla cessazione del mandato presso il CSM non fosse possibile ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi. Tale termine è stato poi ridotto ad un anno e successivamente azzerato. Auspica che su tale tematica il dibattito si svolga senza ipocrisie e ritiene che le puntuali osservazioni della collega Bartolozzi riguardino, oltre ai capi di gabinetto, anche i capi dipartimento e i capi degli Uffici legislativi. Evidenzia infatti che spesso il CSM, nel conferimento degli incarichi, valorizza maggiormente chi ha ricoperto tali ruoli apicali e di potere, che non rivestono un carattere esclusivamente tecnico amministrativo ma anche politico, mentre chi ha ricoperto incarichi fuori ruolo meno apicali e meno prestigiosi viene invitato a fare un « bagno di giurisdizione » dallo stesso CSM prima di poter ottenere un incarico direttivo o semidirettivo. Desidera porre l'accento inoltre su un ulteriore punto, relativo alla retribuzione dei magistrati fuori ruolo che rivestono incarichi apicali. Nel sottolineare come tali soggetti svolgano il proprio compito con alta professionalità e

come la macchina governativa abbia bisogno di loro per funzionare, ritiene tuttavia interessante un confronto tra le loro retribuzioni e quelle dei parlamentari. Sottolineando come anche la retribuzione abbia un valore nel conferimento dell'incarico, invita a prendere in considerazione le buste paga del capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di tutti i capi dipartimento e di tutti i capi di gabinetto. Ritiene infatti che si debba disciplinare interamente la materia con coraggio. Nel rammentare che nella precedente legislatura la Commissione Giustizia aveva approvato un provvedimento che prevedeva un'equiparazione dei trattamenti, pur consapevole dell'esigenza di rispettare il termine del 19 aprile per l'avvio della discussione in Assemblea, sottolinea che il suo gruppo non ritiene che la questione sia stata affrontata adeguatamente. Evidenzia da ultimo che Italia Viva non ha finora ottenuto risposte convincenti dal Governo.

Mario PERANTONI, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, invita il collega Ferri a concludere.

Cosimo Maria FERRI (IV), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4, ritenendo eccessivo il termine dei cinque anni in esso contenuto, fa presente tuttavia la necessità di intervenire con una disciplina omogenea e coerente, basata sull'equiparazione dei trattamenti. Precisa che in caso contrario si introdurrebbe un grave *vulnus* nell'ordinamento.

Federico CONTE (LEU) fa presente preliminarmente che il suo intervento è tardivo rispetto ad un dibattito che ha già visto il contributo di colleghi di grande esperienza. Ritiene che in particolare il collega Costa abbia colto il punto, evidenziando che in questo caso si sta procedendo all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 1 che, recando l'oggetto della delega, rappresenta una dichiarazione di intenti, necessariamente generica. Fa presente inoltre che il Governo, proprio

perché ha a cuore il tema, è intervenuto per colmare una lacuna dell'articolo con l'emendamento 1.26 prevedendo tra gli oggetti della delega anche il riordino della disciplina del collocamento in posizione fuori ruolo dei magistrati ordinari. A tale proposito evidenzia che, trattando l'articolo 1 l'oggetto della delega legislativa, non si possa in questa sede normare la materia in maniera più specifica. Pertanto preannuncia il proprio voto contrario sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4.

Giulia SARTI (M5S), nell'intervenire in conclusione del dibattito, dichiara che il Movimento 5 Stelle non ravvisa la necessità di accantonare il subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4, dal momento che la questione del collocamento fuori ruolo è affrontata dagli articoli 15 e seguenti del provvedimento. Ritiene pertanto che, come evidenziato dal collega Costa, con riferimento all'articolo 1 sia sufficiente l'integrazione recata dalla lettera *d*) che l'emendamento 1.26 del Governo provvede ad aggiungere al comma 1. Chiede infine di sottoscrivere, a nome suo e di tutti i componenti del Movimento 5 Stelle della Commissione, l'emendamento Bartolozzi 0.1.26.13, ritenendo opportuno che, anche a seguito di un'eventuale riformulazione, si provveda all'allineamento della disciplina di collocamento fuori ruolo e attribuzione degli incarichi della magistratura amministrativa e contabile a quella prevista per la magistratura ordinaria.

Martina PARISSÉ (CI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul subemen-

damento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4 non perché la *ratio* non sia condivisibile ma perché la materia è affrontata in articoli successivi del provvedimento.

La Commissione respinge il subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4.

Mario PERANTONI, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati.

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2298 Siani, C. 1780 Cirielli e C. 3129 Bellucci.

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.
C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della deputata della Verkhovna Rada di Ucraina, vicepresidente della sezione bilaterale di amicizia italo-ucraina nell'ambito dell'Unione interparlamentare (UIP), Daria Volodina	44
---	----

RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione	44
7-00815 Fassino: Sull'integrazione europea di Ucraina, Georgia, Moldova e dei Paesi dei Balcani Occidentali (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	45
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	49
7-00790 Formentini: Sulla strategia italiana per la regione dell'Indo-Pacifico (<i>Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00161</i>)	46
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	50
7-00813 Delrio: Sull'uso di bombe a grappolo e mine antipersona in Ucraina (<i>Discussione e rinvio</i>)	47
ALLEGATO 3 (<i>Nuova formulazione</i>)	52

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3423 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021	48
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 aprile 2022.

Audizione della deputata della Verkhovna Rada di Ucraina, vicepresidente della sezione bilaterale di amicizia italo-ucraina nell'ambito dell'Unione interparlamentare (UIP), Daria Volodina.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.20.

RISOLUZIONI

Martedì 5 aprile 2022. – Presidenza del presidente Piero FASSINO. – Interviene la

viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 12.30.

Sui lavori della Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, vista l'attualità del tema, propone che la Commissione proceda alla discussione della risoluzione a sua firma n. 7-00815, sull'integrazione europea di Ucraina, Georgia, Moldova e dei Paesi dei Balcani Occidentali, con proce-

denza sugli ulteriori atti di indirizzo previsti all'ordine del giorno.

La Commissione acconsente.

7-00815 Fassino: Sull'integrazione europea di Ucraina, Georgia, Moldova e dei Paesi dei Balcani Occidentali.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Piero FASSINO, *presidente*, illustra l'atto di indirizzo in titolo sottolineando che la richiesta di adesione all'UE da parte di Ucraina, Georgia, Moldova è maturata nel corso dell'attuale conflitto in Ucraina. Al riguardo rileva che, nell'immediato, la risposta delle Istituzioni europee è stata fin troppo prudente e burocratica, suscitando prevedibile e comprensibile delusione da parte della *leadership* ucraina. Ben sapendo che il percorso di adesione all'Unione europea è un processo condizionale con tempi assai lunghi, alla luce dell'aggressione russa sarebbe stato opportuno e necessario dare un chiaro segnale politico di apertura e supporto ai tre Paesi che aspirano legittimamente all'ingresso nell'UE. Sottolinea, inoltre, la doverosità di un impegno all'accelerazione del processo di integrazione europea dei Paesi dei Balcani occidentali, il cui percorso negoziale dura da decenni e sono ora più che mai esposti ad un crescente rischio di instabilità.

Da ultimo, nel presentare una nuova formulazione del testo, segnala di avere in particolare recepito le proposte di riformulazione fatte pervenire dal Governo con particolare riferimento al primo punto della parte dispositiva (*vedi allegato 1*).

La viceministra Marina SERENI esprime parere favorevole sul testo della risoluzione, come riformulato, ringraziando il presidente Fassino, in qualità di presentatore dell'atto di indirizzo, per avere recepito le segnalazioni della Farnesina.

Sottolineando che le candidature di adesione all'Unione europea di Ucraina, Moldova e Georgia sono pienamente legittime,

rileva che, come richiesto dai *leader* dell'UE nella dichiarazione adottata al Vertice di Versailles, occorre attendere il parere della Commissione. L'Italia, da parte sua, come ricordato in Parlamento dal Presidente Draghi, sostiene il percorso europeo dell'Ucraina: un processo basato sulle riforme, che dovrà essere gestito secondo le pertinenti disposizioni dei Trattati.

Evidenzia che, nel frattempo, una piena attuazione degli Accordi di associazione consentirà ai tre Paesi di raggiungere una maggiore associazione politica e integrazione economica con l'Unione.

Rileva che, al contempo, i tragici eventi cui stiamo assistendo rendono sempre più urgente dare nuovo slancio ai negoziati con i Balcani Occidentali: in questo quadro, l'apertura dei negoziati con Albania e Macedonia del Nord rappresenta la priorità più urgente, auspicando una rapida soluzione della controversia tra Bulgaria e Macedonia del Nord.

Sottolinea che pari importanza rivestono i percorsi di adesione di Serbia e Montenegro, alla luce della necessità di continuare a coinvolgere in maniera costruttiva Belgrado dopo l'aggressione russa in Ucraina. Osserva, infatti, che qualora Mosca dovesse decidere di attuare azioni destabilizzanti nei Balcani occidentali, sarà necessaria la cooperazione della Serbia, soprattutto in Bosnia-Erzegovina.

Infine, e proprio con riferimento alla Bosnia Erzegovina, evidenzia che l'Italia continua a incoraggiare la piena attuazione da parte di Sarajevo del parere del 2019 della Commissione europea, passo necessario per la concessione dello status di Paese candidato.

Piero FASSINO, *presidente*, alla luce dell'esposizione della Viceministra Sereni, integra ulteriormente il testo della risoluzione, con riferimento al primo punto della parte dispositiva, aggiungendo, in fine, il seguente inciso: « e utilizzando tutte le opportunità offerte dagli Accordi di associazione ».

Pino CABRAS (MISTO-A), preannunciando il voto contrario della propria com-

ponente politica, ritiene opinabile e rischioso affrontare, in questa delicata congiuntura storica, il tema della possibile adesione all'Unione europea di Paesi *ex* sovietici che, fin dalla loro indipendenza, negli anni '90, hanno ereditato confini fragili ed etnicamente non omogenei: questa conflittualità latente si è manifestata prima in Abkhazia ed Ossezia, poi in Transnistria ed ora è la volta dell'Ucraina. Occorrerebbe, a suo avviso, una nuova architettura di sicurezza europea, in grado di affrontare tutte le problematiche generate dalla dissoluzione dell'URSS, mentre l'ingresso di tali Paesi nell'Unione europea – organismo che nel conflitto in corso ha assunto una postura, di fatto, da co-belligerante – rischia di esacerbare le tensioni e far esplodere nuovi conflitti.

Piero FASSINO, *presidente*, pur condividendo i presupposti fattuali evocati del collega Cabras, sottolinea che il compito di affrontare i temi connessi alla nuova architettura di sicurezza europea – e proporre soluzioni – è affidato all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). A suo avviso, si potrebbe, dunque, ipotizzare la presentazione di un apposito atto di indirizzo sul tema, procedendo rapidamente all'approvazione di quello in esame, che ha una valenza prettamente politica, tenuto conto che il processo di integrazione dei Paesi in questione richiederà comunque tempi lunghi per essere completato. In ogni caso non è possibile pensare di impedire a tali Paesi di aspirare all'ingresso nell'Unione europea secondo un percorso che potrebbe anche comportare la soluzione di talune problematiche oggi esistenti.

Dà quindi conto delle sostituzioni.

Riccardo OLGATI (M5S), associandosi alle riflessioni del Presidente Fassino, e preannunciando il voto favorevole del suo gruppo, precisa che tale posizione si spiega anche in omaggio al rispetto della volontà di autodeterminazione dei tre Paesi, pur nel rispetto delle procedure previste dai Trattati, che non ammettono scorciatoie dettate dall'emergenza. A suo avviso, è im-

portante ribadire anche il supporto all'ingresso dei Balcani Occidentali, dal momento che le esitazioni fin qui mostrate dalle Istituzioni europee rischiano di lasciare campo libero all'influenza di attori terzi – tra cui la Federazione Russa – come dimostrano gli esiti delle recenti elezioni svoltesi in Serbia.

Paolo FORMENTINI (LEGA), preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo, che ha sostenuto convintamente ogni misura di assistenza all'Ucraina, sottolinea che l'eventuale adesione all'Unione europea potrebbe costituire un valido presidio di sicurezza qualora, come sembra, l'Ucraina accetti lo *status* di neutralità.

Ugo CAPPELLACCI (FI) preannuncia il voto favorevole del gruppo Forza Italia, che condivide pienamente il testo presentato dal presidente Fassino.

La Commissione approva, quindi, la risoluzione n. 7-00815 Fassino, come riformulata.

7-00790 Formentini: Sulla strategia italiana per la regione dell'Indo-Pacifico.

(Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00161).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 30 marzo scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il collega Formentini ha presentato una nuova formulazione del testo e che il rappresentante del Governo ha rilevato l'opportunità di procedere, nel corso della discussione, ad ulteriori integrazioni e modifiche. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Paolo FORMENTINI (LEGA) presenta un nuovo testo della risoluzione in titolo, che reca ulteriori modifiche ed integrazioni (*vedi allegato 2*).

La viceministra Marina SERENI esprime parere favorevole sul nuovo testo della risoluzione, ringraziando il presentatore per avere recepito le istanze della Farnesina.

Riccardo OLGATI (M5S) segnala la volontà del gruppo Movimento 5 Stelle di sottoscrivere il nuovo testo della risoluzione in titolo in ragione dell'importanza strategica della regione dell'Indo-Pacifico, che rappresenta, tra l'altro, un mercato dal grande potenziale per le nostre imprese esportatrici.

Alessandra ERMELLINO (MISTO-CD) sottoscrive a sua volta il nuovo testo dell'atto di indirizzo. Ringrazia il collega Formentini per aver presentato un testo molto equilibrato, che sottolinea l'esigenza di rafforzare i legami con la regione dell'Indo-Pacifico non solo dal punto di vista commerciale, ma anche culturale e politico, sulla base della comune adesione ai valori della democrazia e dello Stato di diritto. Anche alla luce del conflitto in Ucraina, ritiene indispensabile che l'Italia sviluppi una strategia coerente ed efficace nei principali scenari geopolitici.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), ringraziando il collega Formentini per aver portato all'attenzione della Commissione un tema così rilevante, sottoscrive la risoluzione a nome del gruppo PD.

Paolo FORMENTINI (LEGA) ringrazia il Governo per il contributo alla stesura del testo finale della risoluzione, che per la prima volta delinea una visione italiana su un'area decisiva dal punto di vista dei futuri assetti geopolitici.

Guglielmo PICCHI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'atto di indirizzo in esame, che rappresenta un valido contributo all'azione del Governo, chiamato a declinare sul piano nazionale gli orientamenti della nuova Busola strategica approvata in ambito UE.

Pino CABRAS (MISTO-A) preannuncia il voto di astensione della propria componente politica.

La Commissione approva, quindi, il nuovo testo della risoluzione n. 7-00790 Formentini, che assume il n. 8-00161.

7-00813 Delrio: Sull'uso di bombe a grappolo e mine antipersona in Ucraina.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), in qualità di cofirmataria, procede all'illustrazione dell'atto in titolo, di cui presenta contestualmente una nuova formulazione (*vedi allegato 3*).

Sottolinea che esso si inserisce in un quadro di iniziative che il nostro Paese intende assumere per contrastare l'uso di determinati ordigni, come l'approvazione, a dicembre, della legge n. 220 del 2021, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

Evidenzia che la materia è quanto mai attuale alla luce delle notizie sul massacro di Bucha, dove sono stati ritrovati corpi cui erano stati legati ordigni esplosivi. Ricordando che dal 6 all'8 aprile 2022 si riuniranno a Ginevra le delegazioni diplomatiche e i rappresentanti delle organizzazioni della società civile per l'ultima ripresa di negoziati sulla stesura di una Dichiarazione politica internazionale per proteggere i civili dalle sofferenze causate dalle armi esplosive nelle guerre in contesti urbani, auspica che la Commissione possa approvare in tempi rapidi – anche nella seduta odierna – e con la maggioranza più ampia possibile la proposta di risoluzione.

La viceministra Marina SERENI, esprime parere favorevole sulla nuova formulazione della risoluzione, ringraziando i presentatori per avere recepito le segnalazioni della Farnesina.

Pino CABRAS (MISTO-A) chiede di procedere ad una votazione per parti separate,

ponendo in votazione le premesse distintamente dalla parte dispositiva.

Riccardo OLGIATI (M5S), pur condividendo profondamente le finalità della risoluzione, chiede che la deliberazione sia rinviata ad un'altra seduta al fine di meglio ponderare le modifiche apportate al testo con la nuova formulazione.

Piero FASSINO, *presidente*, al fine di conciliare le esigenze poste dal collega Olgiati con le istanze della collega Quartapelle, propone di rinviare il seguito della discussione della risoluzione in titolo alla seduta di domani pomeriggio, mercoledì 6 aprile.

La Commissione conviene.

Piero FASSINO, *presidente*, nessuna altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 aprile 2022.

Audizione del Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3423 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.50.

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00815 Fassino: Sull'integrazione europea di Ucraina, Georgia, Moldova e dei Paesi dei Balcani Occidentali.**NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,
considerando che:

l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa, avviata il 24 febbraio, viola ogni regola del diritto internazionale, nonché lo Statuto delle Nazioni Unite, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, come pure gli Accordi di Parigi sulla sicurezza europea;

con risoluzione approvata all'unanimità il 1° marzo 2022 la Camera dei deputati, condannando l'invasione russa, ha chiesto «l'immediata cessazione delle operazioni belliche e il ritiro di tutte le forze militari che illegittimamente occupano il suolo ucraino, ripristinando il rispetto della piena sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina »;

analoga risoluzione è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 marzo, ottenendo 141 voti favorevoli, 5 contrari e 35 astenuti;

la decisione del Presidente Putin è stata assunta nonostante i ripetuti sforzi diplomatici e politici per promuovere e favorire un percorso negoziale e la reiterata disponibilità del Presidente Zelensky ad incontrare lo stesso Presidente Putin;

la scelta di invadere l'Ucraina è tanto più ingiustificata perché nessuna minaccia è stata rivolta alla Federazione Russa dall'Ucraina e configura la volontà di Mosca di ripristinare la dottrina della « sovranità limitata » suscitando allarme e sgomento nei Paesi dello spazio « post-sovietico », come

Moldova e Georgia, che invece come ogni Stato hanno pieno diritto al rispetto della loro sovranità, indipendenza e integrità territoriale;

in questo scenario Ucraina, Moldova e Georgia hanno presentato domanda di adesione all'Unione europea;

nei giorni scorsi i Presidenti di Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia, Slovacchia e Slovenia hanno chiesto in una lettera congiunta la concessione all'Ucraina dello *status* di « Paese candidato all'adesione alla UE »;

il Consiglio dell'Unione europea – con il consenso di tutti i Paesi membri, tra cui l'Italia – ha chiesto alla Commissione europea di presentare propri pareri su tali richieste, conformemente alle pertinenti disposizioni dei Trattati,

impegna il Governo:

a promuovere, presso tutte le Istituzioni europee preposte, l'*iter* di riconoscimento dello status di « Paese candidato all'adesione alla UE » a Ucraina, Georgia e Moldova, in conformità con i Trattati, rafforzando da subito politiche europee di cooperazione e utilizzando tutte le opportunità offerte dagli Accordi di associazione;

ad accelerare il percorso negoziale di integrazione dei Balcani Occidentali esposti, anche alla luce della crisi ucraina, al rischio di instabilità ed invasività.

(7-00815)

« Fassino ».

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00790 Formentini: Sulla strategia italiana per la regione dell'Indo-Pacifico.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premessi che:

gli equilibri geopolitici mondiali sono in evoluzione, anche per effetto dello sviluppo economico della Repubblica Popolare Cinese e della conversione del suo successo industriale e tecnologico in ambizioni sostenute anche militarmente tramite l'acquisizione di ingenti quantità di nuovi sistemi d'arma avanzati;

sul piano interno, si osserva un'accentuazione della compressione dei diritti umani, con particolare attenzione a quelli delle minoranze, fra le quali spicca quella uigura, oggetto di grave repressione;

anche ad Hong Kong il regime di autonomia è stato significativamente alterato, a detrimento della libertà di espressione di coloro che vi abitano;

sul piano esterno, suscita altresì preoccupazioni l'aumento delle tensioni nello Stretto di Taiwan;

le autorità della Repubblica Popolare stanno anche espandendo le proprie attività marittime, ponendo in essere azioni suscettibili di limitare la libertà di navigazione, pilastro dell'economia globale di mercato;

le manifestazioni dell'ascesa delle ambizioni della Repubblica Popolare preoccupano non soltanto gli Stati Uniti, ma anche il Giappone, l'India e l'Australia, che hanno dato vita al *Quad*, un formato quadrilaterale di coordinamento diplomatico e militare;

a fronte di quanto succede, anche i Paesi dell'Unione europea sono chiamati a svolgere un ruolo più attivo in Estremo

Oriente e nel cosiddetto bacino dell'Indo-Pacifico;

diverse nazioni europee sono presenti da molto tempo nell'Indo-Pacifico, anche in ragione di legami storici;

in ragione della crescente importanza dell'Indo-Pacifico è apparsa evidente la necessità per l'Italia di rafforzare la propria presenza nell'area e contribuire concretamente all'attuazione della strategia UE nell'Indo-Pacifico, anche in coordinamento con i principali *partner*, quali gli USA;

tale strategia di presenza dovrebbe passare anche per il potenziamento dell'attenzione prestata a quanto accade in Estremo Oriente e nell'Indo-Pacifico, espandendo le risorse destinate alla rete diplomatica del nostro Paese, in modo tale da incrementarne le capacità di analisi;

la diplomazia italiana dovrebbe continuare ad investire anche nei *fora* multilaterali attivi nell'Indo-Pacifico con cui il nostro Paese ha già avviato delle forme di partenariato;

sarebbe altresì opportuno promuovere nell'ambito dell'Unione europea e dell'Alleanza Atlantica una riflessione più approfondita sulle sfide connesse all'ascesa della Repubblica Popolare Cinese sul piano delle differenze di *governance* e valori,

impegna il Governo:

ad aumentare le dotazioni delle sedi diplomatiche istituite nella regione dell'Indo-Pacifico, in particolare sviluppandone gli uffici politici preposti all'analisi complessiva di quanto accade nei Paesi di competenza;

a continuare ad adottare iniziative per il rafforzamento della collaborazione con i principali organismi regionali dell'Indo-Pacifico nell'ambito delle forme di partenariato già avviate;

ad assumere le opportune iniziative in ambito europeo ed atlantico utili a promuovere una riflessione più approfondita sulle sfide connesse alle differenze di *governance* e valori tra occidente e Repub-

blica Popolare Cinese, mantenendo l'approccio che contraddistingue il ruolo e la visione dell'Italia nell'Indo-Pacifico.

(8-00161) « Formentini, Zoffili, Ferrari, Billi, Cecchetti, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Picchi, Ribolla, Snider, Berti, Buffagni, Del Grosso, Di Stasio, Emiliozzi, Fantinati, Grande, Olgiati, Spadoni, Vacca, Ermellino, Quartapelle Procopio ».

ALLEGATO 3

Risoluzione n. 7-00813 Delrio: Sull'uso di bombe a grappolo e mine antipersona in Ucraina.**NUOVA FORMULAZIONE**

La III Commissione,

premessi che:

l'Italia il 20 gennaio 1995 ha depositato lo strumento di ratifica della Convenzione su certe armi convenzionali;

il 26 marzo 1999 con la legge n. 106 del 1999 l'Italia ha ratificato la Convenzione di Ottawa per la messa al bando delle mine antipersona, depositando lo strumento di ratifica del Trattato di Ottawa (messa al bando mine) il 23 aprile 1999;

dal 1999 ad oggi il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha istituito il Comitato nazionale per le azioni umanitarie contro le mine (CNAUMA) che si riunisce una volta all'anno. Il Comitato è presieduto dal vicesegretario alla cooperazione internazionale ed è coordinato dalla Direzione generale alla cooperazione allo sviluppo, unità per gli interventi internazionali di emergenza umanitaria. Il CNAUMA è considerata un'importante e proficua iniziativa di lungo termine;

con la legge n. 173 del 12 novembre 2009 l'Italia ha ratificato e dato esecuzione al Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (*Convention on Certain Conventional Weapons – CCW*), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residui bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003;

con la legge n. 95 del 14 giugno 2011 l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo ed ha adeguato le norme dell'ordinamento in-

terno configurando all'articolo 7 come penalmente perseguibili anche le attività di sostegno finanziario alla produzione, commercio e trasporto delle stesse;

con la legge n. 202 del 22 dicembre 2021 recante « Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo », il Parlamento ha approvato all'unanimità una legge tra le più avanzate in materia a livello internazionale, definendo i meccanismi di controllo e sanzionatorio sulle attività degli intermediari finanziari abilitati al fine di un'esclusione totale e internazionale di supporto finanziario alla produzione, commercio uso e detenzione di mine e *cluster bombs*;

insieme a 80 Paesi, l'Italia ha espresso pubblico sostegno allo sviluppo di un documento internazionale, una Dichiarazione politica per il rafforzamento della protezione dei civili dalle conseguenze umanitarie derivanti dall'uso di armi esplosive in aree popolate, nell'ambito della Conferenza di Vienna sulla protezione dei civili nei conflitti armati il 1° e 2 ottobre 2019;

il 7 ottobre 2021, nell'ambito della I Commissione della 76^a Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'Italia ha ribadito grave preoccupazione per l'impatto umanitario delle armi esplosive nelle aree popolate durante i conflitti e dichiarato di allinearsi con la posizione dell'Unione europea in merito alla necessità di un documento internazionale per una migliore protezione dei civili nei conflitti armati. Tale posizione era stata ribadita anche il 14 ottobre 2019 durante la 74^a Assemblea Generale e, nel 13 ottobre 2020, durante la 75^a Assemblea Generale;

ai sensi dell'articolo 51.4. del Primo protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di

Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionale, adottato a Ginevra l'8 giugno 1977, ratificato con legge 11 dicembre 1985, n. 762, sono vietati gli attacchi indiscriminati;

il medesimo articolo 51.4., alla lettera *b*), considera attacchi indiscriminati quelli realizzati con metodi o mezzi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato; l'articolo 57.2. lettera *a*), ii), del citato Protocollo attribuisce, a coloro che preparano o decidono un attacco, la responsabilità di prendere tutte le precauzioni praticamente possibili nella scelta dei mezzi e metodi di attacco, allo scopo di evitare o, almeno di ridurre al minimo, il numero di morti e di feriti tra la popolazione civile, nonché i danni ai beni di carattere civile che potrebbero essere incidentalmente causati;

con la risoluzione S/RES/1265 del 17 settembre 1999 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha ribadito il dovere di proteggere i civili nei conflitti armati, condannando qualsiasi attacco contro di essi e richiamando al rispetto delle disposizioni del diritto internazionale umanitario;

nel *report* del Segretario Generale delle Nazioni Unite « *Assistance in Mine Action* » del 3 agosto 2015, e nelle successive risoluzioni A/C.4/70/L.8 del 13 ottobre 2015 della IV Commissione (*Special Political and Decolonization Committee*) e A/RES/70/80, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 2015, la « *Mine Action* » viene definita come una componente importante ed integrata delle attività di assistenza umanitaria e sviluppo delle Nazioni Unite, evidenziando che le mine ed i residuati bellici costituiscono non solo una seria minaccia alla sicurezza, alla salute ed alle vite delle popolazioni locali, ma anche un impedimento all'assistenza umanitaria ed allo sviluppo sociale ed economico;

l'Unione europea attraverso la risoluzione del Parlamento europeo P8 TA-PROV(2015)0459 del 16 dicembre 2015 « *Preparing for the World Humanitarian Summit:*

Challenges and Opportunities for Humanitarian Assistance », richiama gli Stati membri, tra i vari punti, a porre la protezione dei civili durante i conflitti al centro dell'azione umanitaria;

nel *report* del Segretario Generale delle Nazioni Unite sulla protezione dei civili nei conflitti armati del 3 maggio 2021 (S/2021/423) è riportato che i civili rappresentano l'88 per cento delle vittime dei conflitti armati e che oltre 50 milioni di persone soffrono per gli effetti diretti e indiretti dei conflitti combattuti nei centri popolati; le munizioni *cluster*, per le loro caratteristiche intrinseche (diffusione di centinaia di submunizioni su un'ampia superficie, instabilità delle submunizioni inesplose), rendono difficile se non impossibile rispettare le norme di diritto internazionale umanitario sopra richiamate previste a protezione delle popolazioni civili;

nel conflitto russo-ucraino, come in molti dei recenti scenari di guerra, è stato confermato l'uso di *cluster bombs* anche in aree densamente popolate;

nello specifico *Human Rights Watch* ha riportato la notizia documentandola con fotografie di un missile balistico russo che trasportava munizioni a grappolo e che si è abbattuto nei pressi dell'ospedale della città di Vuhledar, nella regione di Donetska controllata dal governo ucraino. L'attacco è avvenuto il 24 febbraio 2022 e ha ucciso quattro civili e ne ha feriti altri dieci, sei dei quali operatori sanitari;

Amnesty International ha riferito, invece, di una scuola nel nord-est dell'Ucraina, colpita il 25 febbraio 2022 con munizioni a grappolo lanciate da un razzo. Tre i morti, tra cui un bambino. Un secondo bambino è stato ferito;

il 3 marzo 2022, in occasione della sessione sull'Ucraina della conferenza del disarmo, l'Italia ha dichiarato che niente può giustificare l'uso indiscriminato delle armi contro i civili e ha espresso particolare preoccupazione per le notizie riguardanti il possibile uso di munizioni a grappolo e mine antiuomo in Ucraina, in linea con la dichiarazione del 3 marzo 2022 dell'Ufficio delle

Nazioni Unite per i diritti umani e con la dichiarazione del 2 marzo della presidenza britannica della Convenzione sulle munizioni a grappolo;

l'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha dichiarato venerdì 11 marzo 2022 di aver ricevuto « rapporti credibili » su diversi casi di forze russe che utilizzano munizioni a grappolo in aree popolate in Ucraina, aggiungendo che l'uso indiscriminato di tali armi potrebbe equivalere a crimini di guerra;

nell'ambito dell'informativa alla Camera dei deputati sull'Ucraina del 16 marzo 2022 il Ministro Di Maio ha condannato fermamente l'uso di munizioni a grappolo;

la forma e il colore delle submunizioni rappresentano un motivo di attrazione soprattutto per i bambini, tanto che, come dimostrano i dati forniti da organizzazioni umanitarie internazionali delle circa 10.000 persone rimaste uccise, ferite o mutilate a causa delle bombe a grappolo, circa il 90 per cento è rappresentato da civili e un quarto di questi è costituito da bambini;

a causa dei loro effetti ad ampio raggio, l'uso di munizioni a grappolo in aree popolate è incompatibile con i principi del diritto umanitario internazionale che regolano la condotta delle ostilità;

bisogna tener conto degli effetti a lungo termine di danni causati dal danneggiamento, dalla distruzione o dall'inagibilità per presenza di ordigni inesplosi delle infrastrutture vitali (alloggi, servizi pubblici essenziali servizi o strutture sanitarie) sulla vita e i mezzi di sussistenza delle popolazioni coinvolte (cosiddetti « effetti riverberanti »);

le *cluster bombs* e gli ordigni inesplosi hanno un impatto duraturo sulla sicurezza dei civili e rappresentano un blocco reale al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile;

il 4 aprile 2022 si celebrerà la Giornata internazionale per le azioni umanitarie contro le mine e gli ordigni inesplosi indetta dalle Nazioni Unite;

dal 18 novembre 2019 sono stati avviati, e sono attualmente in corso, negoziati

per la stesura di una Dichiarazione politica internazionale sul rafforzamento della protezione dei civili dalle conseguenze umanitarie derivanti dall'uso di armi esplosive in aree popolate che concentrano la loro attenzione su: il riconoscimento delle conseguenze umanitarie causate dalle armi esplosive nei conflitti urbani e sugli effetti riverberanti delle stesse; sulla promozione di procedure operative militari condivise volte ad evitare o limitare i danni per i civili derivanti dall'uso delle armi esplosive con effetti a largo raggio, secondo quanto previsto dal diritto internazionale umanitario sull'assistenza alle vittime;

dal 6 all'8 aprile 2022 si riuniranno a Ginevra le delegazioni diplomatiche e i rappresentanti delle organizzazioni della società civile che compongono l'*International Network on Explosive Weapons*, la Rete internazionale sulle armi esplosive, per la ripresa di negoziati sulla stesura della suddetta Dichiarazione,

impegna il Governo:

a continuare ad esprimere, attraverso le proprie delegazioni diplomatiche e in ogni foro multilaterale appropriato, severa e netta condanna per l'uso di *cluster bombs* e mine antipersona in Ucraina ed in ogni conflitto che ne registri l'impiego da uno qualsiasi degli attori coinvolti;

ad adottare iniziative, in sede internazionale, per garantire migliore protezione alle popolazioni civili coinvolte loro malgrado nelle guerre urbane, continuando a partecipare e a sostenere attivamente l'attuale percorso diplomatico che porterà all'adozione di una Dichiarazione politica internazionale volta a rafforzare la protezione dei civili dalle conseguenze umanitarie derivanti dall'uso di armi esplosive in aree popolate;

ad adottare iniziative volte a valorizzare la successiva Dichiarazione politica internazionale come ulteriore punto di riferimento operativo per l'adozione dei principi e linee guida di protezione dei civili dalle armi esplosive nei conflitti urbani.

(7-00813) « Delrio, Ungaro, Quartapelle Propicchio, Fassino, La Marca ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	55
DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	55
DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	59

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, riferisce, ai fini del parere da rendere alla Commissione affari sociali, evidenziando che il provvedimento contiene una serie di disposizioni volte a superare, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, alcune delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 adottate nei diversi decreti varati nel corso di questi due anni di pandemia.

Ricorda, quindi, che, con la cessazione dello stato di emergenza, giunge a termine anche l'operatività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, incarico ricoperto dal 1° marzo 2021 dal generale Francesco Paolo Figliuolo e sottolinea, tuttavia, che, al fine di preservare la necessaria capacità

operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, il completamento della campagna vaccinale e l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia saranno assicurate, fino al 31 dicembre 2022, dalla costituzione di un'Unità che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario. Tale Unità, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare, dovrà curare la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, già attribuite alla competenza del Commissario straordinario stesso.

Si sofferma, poi, sulle altre principali misure del provvedimento, che riguardano l'obbligo di utilizzare le mascherine ffp2 soltanto negli ambienti al chiuso, sui mezzi di trasporto e nei luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico e fino alla data del 30 aprile 2022. Segnala, peraltro, che viene stabilita sia la fine del sistema delle zone colorate, che il ritorno al 100 per cento della capienza degli impianti sportivi all'aperto e, dal 1° aprile 2022, anche di quelli al chiuso. Altri interventi riguardano il graduale superamento del *green pass* e l'eliminazione delle quarantene precauzionali. In particolare, dall'entrata in vigore del decreto sarà possibile per tutti, compresi i soggetti che abbiano compiuto i 50 anni, accedere ai luoghi di lavoro con il *green pass* base, mentre vengono riviste le misure in merito alla gestione dei casi di positività nelle scuole.

Venendo alle disposizioni che interessano direttamente i profili di competenza della Commissione Difesa, richiama, innanzitutto, il comma 4 dell'articolo 8. La disposizione reca alcune novelle alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per diverse categorie di lavoratori, tra cui anche il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e dei servizi di informazione e sicurezza (interna ed esterna), il personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e quello dei Corpi forestali delle autonomie a statuto speciale.

In particolare, viene confermato il termine finale del 15 giugno 2022 per l'applicazione dell'obbligo di vaccinazione, ma viene soppresso, per il caso di inadempimento, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa. Rimangono ferme, invece, sia la condizione, fino al 30 aprile 2022, del possesso di un certificato verde COVID-19 di base per l'accesso al luogo di lavoro, sia la sanzione amministrativa pecuniaria di cento euro per il relativo inadempimento.

In secondo luogo, evidenzia che l'articolo 10, comma 4, al fine di prevenire il contagio da COVID-19, posticipa, al 30 giugno 2022, l'applicazione delle procedure semplificate per le tornate concorsuali e i corsi di formazione professionale per le Forze armate, le Forze di polizia, i Vigili del fuoco, nonché per le amministrazioni penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna. Al riguardo, ricorda che la disciplina semplificata dell'accesso in via concorsuale a tali Forze e amministrazioni è stata posta dall'articolo 259 del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha autorizzato la semplificazione delle procedure concorsuali, secondo le modalità previste dai commi da 2 a 5, incluso lo svolgimento delle prove con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza e ha dettato disposizioni per i candidati che non possano partecipare alle prove a causa delle misure di contenimento dell'epidemia cui siano tenuti ad adempiere. Osserva, inoltre, che l'articolo 259 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto anche il rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della salute, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione. Tutte queste previsioni sono dunque ora prorogate di un trimestre.

Analoga proroga concerne i corsi di formazione in atto per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oggetto dell'articolo 260 del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha autorizzato una rimodula-

zione dei corsi anche in deroga alle disposizioni di settori dei rispettivi ordinamenti, ed in certi casi la loro sospensione ovvero l'anticipata conclusione. Anche per tali corsi, siffatte previsioni sono, dunque, ora prorogate fino al 30 giugno 2022, ovvero di un trimestre rispetto al termine ultimo di applicazione fin qui previsto, il 31 marzo 2022.

Alla luce di quanto evidenziato, si riserva di presentare, a conclusione del dibattito, una proposta di parere favorevole.

Salvatore DEIDDA (FDI) manifesta il disappunto del gruppo di Fratelli d'Italia per il fatto che il Governo non abbia ritenuto di far venire meno, con la cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo del cosiddetto *green pass*. Evidenzia come l'Italia resti l'unico Paese a non avere revocato tale misura, a suo avviso iniqua, e che non si è dimostrata in grado di sconfiggere il virus, inducendo, anzi, a credere che erroneamente che con la vaccinazione si potessero allentare le altre misure precauzionali.

Ciò premesso in via generale, auspica che nella proposta di parere del relatore si possa tenere conto dell'importante contributo offerto durante la pandemia del Covid-19 dal personale medico e paramedico militare assunto in via temporanea per supportare il Servizio sanitario nazionale, invocando la stabilizzazione di questo personale.

Roger DE MENECH, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).

C. 3547 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roger DE MENECH, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Di Sarno, impossibilitato a partecipare alla seduta

odierna, illustra i contenuti del decreto-legge in esame, rilevando che il provvedimento reca disposizioni urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suini, domestici e selvatici, spesso in modo letale, la cui presenza è stata accertata di recente nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria.

Evidenzia, quindi, che il decreto-legge si compone di 6 articoli, compresa l'entrata in vigore, e oltre a prevedere, all'articolo 1, l'adozione di piani regionali relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini da allevamento e nei cinghiali, stabilisce, all'articolo 2, la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure e, all'articolo 3, l'obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di inadempimento.

Venendo alle parti di più diretto interesse per la Commissione difesa, richiama, in particolare, le disposizioni recate dal comma 5 dell'articolo 1 e dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge.

Nello specifico, l'articolo 1, comma 5, prevede che le regioni e le province autonome attuino i piani di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione del virus della peste suina africana, anche avvalendosi delle guardie provinciali, dei cacciatori e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi. È altresì previsto che, all'interno delle aree protette, i prelievi siano eseguiti dal personale del relativo ente di gestione, affidando la vigilanza sul corretto svolgimento di tali operazioni al Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, nonché all'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Quanto all'articolo 2, comma 5, la disposizione elenca le amministrazioni di cui il Commissario straordinario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per l'esercizio dei compiti ad esso assegnati. Tra queste ci sono anche il Co-

mando Carabinieri per la tutela della salute e il Comando delle Unità forestali dell'Arma. La medesima norma prevede anche che la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute assicuri il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario e, a tal fine, sia potenziata con un contingente massimo pari a dieci unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle scuole, nonché del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze armate.

Conclude preannunciando una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI rimarca l'importanza del provvedimento e l'urgenza delle misure adottate al fine di contenere la diffusione della peste suina africana negli allevamenti di suini ed evidenzia i danni economici che potrebbero derivare alle aziende del settore dal blocco dell'esportazione delle carni.

Roger DE MENECH, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Salvatore DEIDDA (FDI), pur condividendo parte del provvedimento, preannuncia un voto di astensione, in considerazione di alcune criticità ravvisate nelle disposizioni in esso contenute. In particolare, lamenta che gli oneri connessi con l'istituzione della figura del Commissario straordinario siano coperti tramite una riduzione degli stanziamenti per la filiera del settore suinicolo e che il decreto non preveda misure per la gestione delle popolazioni di cinghiali anche al di fuori delle cosiddette zone rosse. Ricorda che, in passato, la peste

suina era diffusa anche in Sardegna e che l'isola ha patito pesanti misure restrittive, che hanno portato alla definitiva eradicazione del virus. Non vorrebbe, quindi, che, a causa dell'importazione di animali non controllati provenienti da altri territori la regione possa essere nuovamente esposta a questo rischio.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo del M5S, sottolineando l'importanza e la necessità di intervenire d'urgenza per contenere la diffusione della PSA. Esprime, infine, il proprio compiacimento per le eccellenze presenti nel comparto della Difesa, che contribuiscono a supportare le esigenze della società civile.

Andrea FRAILIS (PD) preannuncia, a sua volta, il voto favorevole del gruppo del Partito democratico osservando che il provvedimento prende le mosse dagli interventi che la regione Sardegna ha attuato, a suo tempo, per sconfiggere la peste suina. Condivide le considerazioni del collega Deidda sull'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla diffusione del virus nelle popolazioni di suini selvatici anche al di fuori delle zone rosse e si associa alle valutazioni del collega Aresta sul contributo dell'Arma dei carabinieri.

Maria TRIPODI (FI) preannuncia il voto favorevole di Forza Italia.

Fabio Massimo BONIARDI (LEGA), condividendo le finalità e le misure del provvedimento, preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana – PSA (C. 3547 Governo, approvato dal Senato);

premesso che il provvedimento – composto di sei articoli, più due allegati – reca disposizioni urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suini, domestici e selvatici, spesso in modo letale, la cui presenza è stata accertata di recente nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria;

evidenziato che l'articolo 1, comma 5, prevede che le regioni e le province autonome attuino piani di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione del virus della peste suina africana, anche

avvalendosi delle guardie provinciali, dei cacciatori e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi;

considerato che, all'interno delle aree protette, i prelievi verranno eseguiti dal personale del relativo ente di gestione, affidando la vigilanza sul corretto svolgimento di tali operazioni al Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, nonché all'azienda sanitaria locale competente per territorio;

rilevato che l'articolo 2, comma 5, elenca le amministrazioni di cui il Commissario straordinario si avvale per l'esercizio dei compiti ad esso assegnati, tra cui anche il Comando Carabinieri per la tutela della salute e il Comando delle Unità forestali dell'Arma,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 18- <i>bis</i> del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	60
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	61
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	61
DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	61
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	64
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	64
SEDE CONSULTIVA:	
DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	65
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	70

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifica all'articolo 18-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigra-

zione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo nella seduta dello scorso 8 marzo, deliberando un parere di nulla osta all'indirizzo della I Commissione Affari costituzionali, competente nel merito. Quindi fa presente che, poiché il testo in oggetto non ha subito modifiche nel corso dell'esame in sede referente, s'intende che sul provvedimento ora all'ordine del giorno dell'Assemblea resta fermo il parere di nulla osta in precedenza deliberato.

Avverte inoltre che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Nell'affermare che le proposte emendative in esso contenute – stante il loro carattere ordinamentale – non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con il parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

C. 1870 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2022.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, afferma di essere stata informata del fatto che, questa mattina, il Ministero della difesa avrebbe comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi necessari per giungere alla risoluzione delle questioni problematiche, dal punto di vista

finanziario, riconducibili a talune disposizioni del testo.

La viceministra Laura CASTELLI, in risposta alla deputata Cattoi, afferma che, al momento, non le risulta che il Ministero della difesa abbia effettuato comunicazioni al Ministero dell'economia e delle finanze riguardanti il provvedimento in esame e chiede ulteriore tempo per la predisposizione della nuova relazione tecnica.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

C. 243 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che la Commissione è in attesa della relazione tecnica.

La viceministra Laura CASTELLI, nel comunicare che la relazione tecnica è stata predisposta soltanto in parte, chiede un ulteriore rinvio dell'esame provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).

C. 3547 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS 2533), dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) e che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Fa presente, altresì, che il testo è assistito da una clausola di invarianza (articolo 5). Nel testo iniziale tale clausola era riferita all'intero decreto-legge e successivamente, in prima lettura, il Senato ha introdotto un'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per il 2022 (commi da 2-*bis* a 2-*quinquies* dell'articolo 2); conseguentemente, per coordinamento, la clausola di invarianza è stata modificata e ora si riferisce all'intero decreto eccetto le disposizioni sopra menzionate.

Con riferimento all'articolo 1, recante Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la norma impone la predisposizione di piani regionali per prevenire e combattere la peste suina, le cui misure sono attuate dalle regioni e province autonome anche avvalendosi di altre amministrazioni e rimettendo la vigilanza ai Carabinieri, alle ASL e alle polizie locali, regionali e metropolitane; alla norma risulta applicabile la clausola di invarianza di cui all'articolo 5. Fa presente, quindi, che la relazione tecnica afferma la neutralità delle previsioni, evidenziando che le stesse non risultano innovative rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente. Ciò posto, al fine di suffragare l'assunzione di neutralità ritiene che andrebbe chiarito più dettagliatamente il contenuto dei piani regionali, al fine di verificare che le misure da essi recate possano essere attuate nel quadro delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente. Evidenzia, in proposito, che la relazione tecnica menziona, fra le risorse disponibili per il finanziamento delle attività di prevenzione e controllo delle malattie degli animali, l'intero am-

montare del programma 1.2 del Ministero della salute. A detto programma afferiscono però stanziamenti anche per spese di carattere obbligatorio o difficilmente modulabile e comunque riferiti anche ad altre finalità: andrebbe dunque indicato più puntualmente quali risorse siano impiegabili, in quanto non vincolate o destinate ad altre finalità, per la lotta alla peste suina.

In merito all'articolo 2, recante disposizioni sul Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA, quanto ai profili di quantificazione, evidenzia che l'attribuzione al Commissario straordinario di compiti di coordinamento e monitoraggio delle misure di contrasto alla diffusione della peste suina poste in essere dalle strutture sanitarie e amministrative locali potrebbe comportare il sorgere di specifici adempimenti a carico di queste ultime (si pensi, ad esempio, alla necessità di comunicare periodicamente al Commissario i dati relativi all'abbattimento e alla distruzione degli animali infetti; all'esigenza di garantire un flusso di informazioni costante tra strutture e Commissario onde consentire a quest'ultimo di poter assicurare un adeguato coordinamento dell'attività svolta dalle stesse strutture) e che da tali adempimenti potrebbero derivare nuove o maggiori spese. In proposito, considerato che la disposizione è assistita dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 5, appare necessario acquisire dati ed elementi idonei a suffragare l'assunzione di neutralità. In merito al comma 5, che prevede l'avvalimento di personale di altre amministrazioni pubbliche, andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa gli obblighi o le necessità, per le amministrazioni di provenienza, di provvedere alla sostituzione del dipendente distaccato, comandato o collocato fuori ruolo e assegnato alla Direzione generale della sanità animale per svolgere attività di supporto al Commissario straordinario, o all'acquisizione di prestazioni di soggetti terzi, al fine di escludere che dal comando o dal distacco conseguano nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni di provenienza. La relazione tecnica nulla evidenzia in merito

al comma 6, che attribuisce al Commissario il potere di adottare atti motivati contingibili e urgenti per far fronte a situazioni eccezionali. Osserva che tali provvedimenti potrebbero determinare il sorgere di obblighi e adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni nonché prevedere l'adozione di misure volte a fronteggiare la situazione di emergenza (che ha costituito il presupposto per l'adozione del provvedimento) e dai quali potrebbero derivare oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine rileva che appare opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in ordine alle risorse disponibili per far fronte a situazioni quali quelle prospettate.

Con riguardo alle norme introdotte al Senato (articolo 2, commi da *2-bis* a *2-quinquies*), che autorizzano la spesa di 10 milioni di euro per il 2022, finalizzata alla messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee idonee al contenimento dei cinghiali selvatici nelle zone infette, non si hanno osservazioni da formulare considerato che l'onere recato dalle disposizioni appare configurato come limite massimo di spesa. Un'ulteriore modifica approvata al Senato consente al Commissario di avvalersi, oltre che degli uffici pubblici competenti in materia di malattie animali indicati dalla norma (articolo 2, comma 5), anche di un rappresentante della Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università di Torino. Al riguardo, ritiene che andrebbe confermato che tali ulteriori avvalimenti, al pari di quelli previsti dalla norma originaria con riferimento ad altri uffici pubblici, possano essere effettuati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma *2-quinquies* dell'articolo 2 fa fronte agli oneri – pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 – connessi alla messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee amovibili idonee al contenimento dei cinghiali selvatici mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola. Rammenta, in pro-

posito, che tale Fondo – istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022 (cosiddetto *Sostegni-ter*) – reca una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla tutela degli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana, nonché all'indennizzo degli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati. Al riguardo, nel rilevare anzitutto che l'intervento prefigurato dalle disposizioni in commento sembrerebbe rientrare nell'ambito delle finalità cui il citato Fondo è preordinato dalla norma istitutiva, appare tuttavia utile acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che la riduzione del Fondo medesimo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle ulteriori misure eventualmente già programmate a valere sulle risorse dello stesso, sebbene queste ultime – come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – risultino al momento ancora integralmente disponibili. Da un punto di vista procedurale, osserva inoltre che il citato comma *2-bis* dell'articolo 2 prevede che le risorse rivenienti dalla predetta autorizzazione di spesa siano conseguentemente trasferite al Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, nominato ai sensi del precedente comma 1, senza tuttavia specificare l'eventuale titolarità in capo al medesimo Commissario di una apposita contabilità speciale tramite cui gestire le risorse medesime, né esplicitare meccanismi di successiva attribuzione delle stesse alle regioni o province autonome interessate, cui – dal tenore letterale della norma – sembrerebbe essere demandata l'attuazione degli interventi in questione. In merito a tali aspetti, ritiene pertanto utile acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 3, recante Sanzioni, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, in quanto all'introduzione di nuove sanzioni

amministrative pecuniarie non sono, prudenzialmente, ascritti effetti di maggior gettito, trattandosi di entrate di natura eventuale. Comunque, in mancanza di chiarimenti in proposito da parte della relazione tecnica, andrebbe acquisita una conferma del Governo circa l'effettiva possibilità, per le amministrazioni competenti sul procedimento sanzionatorio e di vigilanza, di adempiere ai nuovi compiti nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 5, recante Disposizioni finanziarie, in merito ai profili di quantificazione, rinvia a quanto osservato in relazione alle disposizioni precedentemente commentate.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 5 contiene una clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall'attuazione del presente decreto – ad eccezione dei commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 2, produttivi di spese oggetto di specifica copertura, di cui si è in precedenza detto – non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedendovi le amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare. Il comma 3 dell'articolo 5, inoltre, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al fine di assicurare l'immediata attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 2, prevedendo altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di bilancio. Anche a tale riguardo non ha osservazioni da formulare, trattandosi di una norma di natura contabile, finalizzata alla tempestiva attuazione dei provvedimenti d'urgenza.

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella giornata odierna.

Fabio MELILLI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del testo e degli emendamenti, che saranno eventualmente trasmessi dall'Assemblea, alla seduta pomeridiana, quando il Governo avrà fornito i chiarimenti richiesti dal relatore.

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

C. 3495 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2022.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione era in attesa dei chiarimenti del Governo.

La viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame, essendo ancora in corso i necessari approfondimenti istruttori.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

Testo unificato C. 2493 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che la Commissione era in attesa della relazione tecnica.

La viceministra Laura CASTELLI fa presente che la relazione tecnica è in corso di predisposizione e chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ricorda, quindi, che la Commissione sarà nuovamente convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea per l'esame del testo dell'AC 3547 e degli emendamenti che saranno eventualmente trasmessi dall'Assemblea.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 18.30.

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).

C. 3547 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa dei chiarimenti del Governo.

La viceministra Laura CASTELLI, nel depositare la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 1, che prevedono, tra l'altro, la predisposizione di piani regionali per prevenire e combattere la peste suina, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché, da un lato, come risulta dalla relazione tecnica, esse non risultano innovative rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente, dall'altro, l'attuazione delle medesime disposizioni dovrà

avvenire nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5.

In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, nella parte in cui prevedono l'attribuzione al Commissario straordinario di compiti di coordinamento e monitoraggio delle misure di contrasto alla diffusione della peste suina poste in essere dalle strutture sanitarie e amministrative locali, la possibilità da parte del Commissario stesso di avvalersi di personale di altre amministrazioni pubbliche, l'attribuzione al predetto Commissario del potere di adottare atti motivati contingibili e urgenti per far fronte a situazioni eccezionali, nonché della facoltà di avvalersi, oltre che degli uffici pubblici competenti in materia di malattie animali, anche di un rappresentante della Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università di Torino, evidenza che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché dovranno essere attuate nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5.

Per quanto concerne il Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, oggetto di riduzione, ai sensi del comma 2-*quinquies* dell'articolo 2, ai fini della copertura degli oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, derivanti dalla messa in opera di recinzioni e di strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento di cinghiali selvatici, afferma che tale Fondo reca le occorrenti risorse e l'utilizzo delle stesse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori misure già programmate.

Infine precisa che saranno comunque previste idonee modalità per assicurare il trasferimento delle risorse di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, a favore del predetto Commissario straordinario.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chia-

rimenti del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3547 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 9 del 2022 recante Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica, trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni di cui all'articolo 1, che prevedono, tra l'altro, la predisposizione di piani regionali per prevenire e combattere la peste suina, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché, da un lato, come risulta dalla relazione tecnica, esse non risultano innovative rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente, dall'altro, l'attuazione delle medesime disposizioni dovrà avvenire nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5;

le disposizioni di cui all'articolo 2, nella parte in cui prevedono l'attribuzione al Commissario straordinario di compiti di coordinamento e monitoraggio delle misure di contrasto alla diffusione della peste suina poste in essere dalle strutture sanitarie e amministrative locali, la possibilità da parte del Commissario stesso di avvalersi di personale di altre amministrazioni pubbliche, l'attribuzione al predetto Commissario del potere di adottare atti motivati contingibili e urgenti per far fronte a situazioni eccezionali, nonché della facoltà di avvalersi, oltre che degli uffici pubblici competenti in materia di malattie animali, anche di un rappresentante della Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università di Torino, non comportano nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché dovranno essere attuate nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5;

il Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, oggetto di riduzione, ai sensi del comma 2-*quinquies* dell'articolo 2, ai fini della copertura degli oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, derivanti dalla messa in opera di recinzioni e di strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento di cinghiali selvatici, reca le occorrenti risorse e l'utilizzo delle stesse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori misure già programmate;

saranno comunque previste idonee modalità per assicurare il trasferimento delle risorse di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, a favore del predetto Commissario straordinario,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Ciaburro 2.2, che prevede, tra l'altro, l'incremento di 5 milioni di euro del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola – pur senza specificarne l'annualità di riferimento – e provvede al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di citta-

dinanza. In proposito, si rileva l'inidoneità di tale modalità di copertura, essendo le risorse del Fondo in parola – tanto più in assenza di una espressa modifica della sottostante disciplina sostanziale – finalizzate a spese di carattere obbligatorio a fronte di situazioni giuridiche di diritto soggettivo;

Ciaburro 2.7, che è volta a sopprimere la clausola di neutralità finanziaria riferita all'avvalimento dei soggetti pubblici puntualmente indicati al comma 5 dell'articolo 2 da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, in ciò contravvenendo alle valutazioni riportate nella relazione tecnica e poste alla base della neutralità finanziaria della disposizione medesima.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Caretta 1.13, che è volta a prevedere che le regioni e le province autonome attuino i piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana avvalendosi delle vigilanze venatorie in capo alle regioni o alle province autonome, anziché delle polizie locali;

Caretta 1.14, che è volta a prevedere che i cacciatori coadiutori delle polizie locali, mediante i quali le regioni e le province autonome attuano i piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana, siano adeguatamente formati ed abilitati all'esercizio dell'attività venatoria;

Ciaburro 1.15, che è volta a prevedere che le regioni e le province autonome attuino i piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana avvalendosi, oltre che delle polizie locali, dei coadiutori e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi, anche di coloro che sono formati in base alle normative vigenti;

Caretta 1.16, che è volta a prevedere che i prelievi all'interno delle aree protette siano attuati, oltre che dal personale d'istituto e da coadiuvanti formati e abilitati, anche da persone formate in possesso di abilitazione venatoria;

Caretta 1.01, che prevede l'istituzione di un Fondo per la formazione di personale qualificato per il contenimento della peste suina africana, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ivi incluso l'emendamento Caretta 2.3, volto a imputare gli oneri derivanti dal comma 2-bis dell'articolo 2 a carico del Fondo per le esigenze indifferibili – anziché del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, come attualmente previsto dal testo – che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – al momento reca, per l'anno 2022, le occorrenti disponibilità.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché sull'emendamento Caretta 2.3 dal momento che, nell'imputare gli oneri derivanti dal comma 2-bis dell'articolo 2 a carico del Fondo per le esigenze indifferibili, rischia di pregiudicare altre spese già programmate dal Governo a valere su tale Fondo.

Infine esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Ylenja LUCASELLI (FDI) rileva che dalla lettura delle proposte emendative presentate dai deputati del gruppo Fratelli d'Italia si evince che le stesse non determinano

effetti finanziari. In particolare afferma che l'emendamento Caretta 1.13 è volto a precisare che le polizie locali, di cui possono avvalersi le regioni e le province autonome nell'attuare i piani regionali, sono le vigilanze venatorie. Si tratta quindi, a suo avviso, di una modificazione testuale che non determina nuovi oneri.

Ritiene altresì che l'emendamento Caretta 1.14 è volto ad inserire, all'interno dei percorsi formativi seguiti dai coadiutori delle polizie locali, argomenti specifici riguardanti i piani regionali, senza determinare nuovi oneri.

In riferimento all'emendamento Ciaburro 1.15, fa presente che lo stesso amplia il novero dei soggetti, attraverso i quali le regioni e le province autonome attuano i piani regionali, anche a coloro i quali sono idoneamente formati in base alle normative vigenti, in sostanza a soggetti che risultano già qualificati in base alla disciplina di settore e ai quali si può ricorrere senza necessità di attività aggiuntive di formazione.

Allo stesso modo, allo scopo di migliorare il testo sotto il profilo della precisazione del servizio svolto dalle regioni e dalle province autonome di contrasto alla peste suina, rileva che anche l'emendamento Caretta 1.16 propone di comprendere le persone formate in possesso di abilitazione venatoria, ossia soggetti titolari di adeguate competenze, tra coloro che possono attuare i prelievi nelle aree protette, senza determinare quindi ulteriori oneri.

Con riguardo all'articolo aggiuntivo Caretta 1.01 e Caretta 2.3, nel riconoscere che gli stessi determinano oneri finanziari gravanti sul Fondo per le esigenze indifferibili, sottolinea che tali proposte emendative intendono disporre una apposita dotazione finanziaria che garantisca l'effettiva attuazione del provvedimento, che resterebbe altrimenti privo di uno stanziamento sufficiente a far fronte agli adempimenti ivi previsti.

Passando all'esame dell'emendamento Ciaburro 2.2, afferma di non comprendere le ragioni del parere contrario per carenza o inidoneità della copertura finanziaria,

poiché la copertura è indicata nella riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, il cui stanziamento potrebbe, a suo avviso, essere in parte dirottato per far fronte agli oneri derivanti dall'approvazione della proposta emendativa e la cui destinazione è frutto di una scelta politica.

Infine chiarisce che l'emendamento Ciaburro 2.7 è volto a sopprimere la clausola d'invarianza finanziaria riferita all'avvalimento dei soggetti pubblici da parte del Commissario straordinario, mirando a prevedere un'apposita dotazione finanziaria a supporto dell'attività del Commissario medesimo.

Conclude chiedendo al relatore e alla rappresentante del Governo di rivalutare i pareri espressi sulle proposte emendative presentate.

La viceministra Laura CASTELLI, nel rispondere alla deputata Lucaselli, afferma che l'imputazione al Fondo per il reddito di cittadinanza, prevista dall'emendamento Ciaburro 2.2, non attiene ad una valutazione politica, poiché tale Fondo è finalizzato a finanziare l'erogazione di tale prestazione nei confronti della platea dei soggetti aventi diritto, a suo tempo puntualmente quantificata.

Per le restanti proposte emendative afferma che non vi sono informazioni che inducano ad escludere che da esse conseguano ulteriori oneri, anche tenuto conto del fatto che coinvolgono personale appartenente a più amministrazioni e al quale sono assegnate funzioni diverse da quelle per le quali verrebbero in considerazione nel testo in esame.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'associarsi alle osservazioni puntuali illustrate dalla deputata Lucaselli, ritiene che, come sovente accade, il Governo non abbia motivato il proprio parere contrario sulle proposte emendative in modo adeguato da un punto di vista tecnico, adducendo la mera impossibilità di escludere effetti finanziari. Nel sottolineare che la prova contraria, ossia la neutralità finanziaria di tali proposte, non può certamente incombere sui parlamentari, evidenzia che il Ministero

dell'economia e delle finanze spesso non riesce ad essere tempestivamente informato dai Ministeri competenti sugli effetti finanziari delle proposte emendative e che, in tal modo, anche il dibattito in Commissione ne risulta svilito.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.2, 2.3 e 2.7 e sull'articolo aggiuntivo 1.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte

emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.05.

ALLEGATO

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA TRASMESSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196

MEF - RGS - Prot. 56602 del 05/04/2022 - U

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente



Roma,
All'Ufficio Legislativo Economia
legislativo.economia@pec.mef.gov.it
e p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it

Prot. N. Rif.
Prot. Entrata N.
Allegati: 1
Risposta a nota del:

OGGETTO: AC 3547 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n.9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) – Testo e relazione tecnica di passaggio.

Sono stati esaminati il testo e la relazione tecnica di passaggio al provvedimento in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza si comunica di non avere osservazioni da formulare e, pertanto, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il provvedimento d'urgenza, costituito da 6 articoli, è caratterizzato dalla neutralità finanziaria.

In particolare, l'**articolo 1** dispone in materia di adozione di misure urgenti per la gestione il controllo e l'eradicazione della peste suina africana, malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e i suini selvatici.

In proposito, occorre evidenziare che il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e le ASL ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 27 del 2021 sono designate quali autorità competenti all'effettuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali lungo la filiera agro-alimentare nei settori ivi specificati tra i quali rientra quello della sanità animale. Pertanto alle predette autorità compete lo svolgimento in via ordinaria dei controlli ufficiali e delle attività di sorveglianza e vigilanza finalizzate a verificare il rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/ 429 per quanto riguarda la prevenzione ed il controllo delle malattie animali trasmissibili.

Il provvedimento, quindi, non individua compiti o responsabilità ulteriori rispetto a quelli attualmente demandati al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle ASL dalla normativa vigente e pertanto non prevede oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato.

Inoltre, il sistema informativo veterinario del Ministero della salute (Vetinfo.it) prevede già le funzionalità specifiche per consentire l'inserimento a sistema dei dati e delle informazioni raccolte dalle autorità competenti nell'ambito dell'effettuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali nei settori della salute animale e controllo e prevenzione delle malattie animali.

Pertanto, il provvedimento non introduce attività o adempimenti ulteriori, sicché non vi è necessità di risorse integrative rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente.

Si precisa che per il finanziamento delle attività di prevenzione e controllo delle malattie le risorse finanziarie previste nel Bilancio pluriennale per il triennio 2022 - 2024 (Missione 20- Tutela della salute- CDR4- Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari) ammontano:

- per il 2022 a euro 49.652.651;
- per il 2023 a euro 42.012.683;
- per il 2024 a euro 41.342.197.

A livello regionale, le risorse sono quelle previste dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale e la quota parte delle tariffe riscosse per i controlli ufficiali destinate alle aziende sanitarie locali e alle regioni e province autonome di cui al decreto legislativo n. 32 del 2021.

Per l'attuazione delle misure di emergenza di carattere generale e comuni alle malattie trasmissibili degli animali terrestri e acquatici, i fondi necessari per il settore veterinario pubblico sono accantonati presso il Fondo Sanitario Nazionale e sono determinati annualmente nella legge di bilancio e ripartiti tra le regioni in base a deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. I fondi destinati alla copertura delle spese riguardanti le attività per la gestione delle emergenze, sia in fase ordinaria sia in situazione di emergenza, consistono in una quota distinta spettante alle regioni.

Con particolare riferimento all'ISPRA, si precisa che tali attività rientrano tra i compiti ordinariamente svolti dall'Istituto e pertanto verranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 2 è stato specificato che i Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle disposizioni:

0a) del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

0b) del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019;

0c) del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019;

a) del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della peste suina, presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 652/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;

b) del «Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici» del Ministero della salute, del 21 aprile 2021 nonché delle indicazioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) del 25 gennaio 2022, pubblicate nel sito internet del medesimo Istituto.

Il comma 3-bis dispone che le regioni e le province autonome, che alla data di entrata in vigore del presente decreto già dispongano di un piano di cui al comma 1, inviano tale piano per una valutazione all'ISPRA e al Centro di riferimento nazionale per la peste suina, e lo adattano tenendo conto delle eventuali osservazioni.

Al comma 5 viene specificato che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano i piani avvalendosi delle polizie locali.

Il comma 5-bis vieta il prelievo in ogni forma collettiva in attività di caccia nelle aree di circolazione virale attiva.

Si tratta di integrazioni a carattere ordinamentale che non comportano pertanto nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con particolare riferimento alla modifica del comma 6 dell'articolo 1, che prevede che per i cinghiali abbattuti in seguito al riscontro di alterazioni del normale comportamento e per i cinghiali morti per cause naturali o per incidenti stradali, le regioni e le province autonome attivano un sistema che garantisca gli opportuni approfondimenti diagnostici da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio e che i dati raccolti nell'ambito delle attività ispettive, nonché i dati epidemiologici e quelli derivanti dalle attività di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, ivi inclusi quelli sulla *Trichinella spp.*, confluiscono nei sistemi informativi già attivi presso il Ministero della salute, si rappresenta che gli elementi integrativi introdotti non comportano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto alla formulazione del comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge. Il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e le ASL ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 27 del 2021 sono designate quali autorità competenti all'effettuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali lungo la filiera agro-alimentare nei settori ivi specificati tra i quali rientra quello della sanità animale. Pertanto alle predette autorità compete lo svolgimento in via ordinaria dei controlli ufficiali e delle attività di sorveglianza e vigilanza finalizzate a verificare il rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la prevenzione ed il controllo delle malattie animali trasmissibili. Le relative integrazioni, quindi, non individuano compiti o responsabilità ulteriori rispetto a quelli attualmente demandati al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle ASL dalla normativa vigente e pertanto non prevede oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato. Inoltre, il sistema informativo veterinario del Ministero della salute (*Vetinfo.it*) prevede già le funzionalità specifiche per consentire l'inserimento a sistema dei dati e delle informazioni raccolte dalle autorità competenti nell'ambito dell'effettuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali nei settori della salute animale e controllo e prevenzione delle malattie animali.

Pertanto, le integrazioni apportate al citato comma 6 non introducono attività o adempimenti ulteriori, sicché non vi è necessità di risorse integrative rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente.

Si precisa che per il finanziamento delle attività di prevenzione e controllo delle malattie le risorse finanziarie previste nel Bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024 (Missione 20-

Tutela della salute- CDR4- Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari) sono quelle sopra previste.

A livello regionale, le risorse sono quelle previste dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale e la quota parte delle tariffe riscosse per i controlli ufficiali destinate alle aziende sanitarie locali e alle regioni e province autonome di cui al decreto legislativo n. 32 del 2021.

Per l'attuazione delle misure di emergenza di carattere generale e comuni alle malattie trasmissibili degli animali terrestri e acquatici, i fondi necessari per il settore veterinario pubblico sono accantonati presso il Fondo Sanitario Nazionale e sono determinati annualmente nella legge di bilancio e ripartiti tra le regioni in base a deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. I fondi destinati alla copertura delle spese riguardanti le attività per la gestione delle emergenze, sia in fase ordinaria sia in situazione di emergenza, consistono in una quota distinta spettante alle regioni.

Con riferimento alle integrazioni apportate al comma 7 dell'articolo 1 che specificano che le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento sono quelle dei suini allevati e che, nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza, sono realizzate anche in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi e con il decreto per le misure di biosicurezza sono definiti anche i termini temporali e le modalità relativi alla cessazione della deroga di cui al secondo periodo e all'adeguamento delle strutture di cui al medesimo secondo periodo alle disposizioni dei regolamenti edilizi, si rappresenta che le stesse integrazioni non comportano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 prevede la nomina di un Commissario straordinario (per la durata di 12 mesi rinnovabili) con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana. Tale compito, per quanto espressamente previsto dal comma 8 del medesimo articolo, è svolto a titolo gratuito. In relazione al comma 4 si evidenzia che il Commissario, per l'espletamento dei compiti assegnati, si avvale dell'Unità centrale di crisi (UCC) di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013 integrata da un rappresentante dell'ISPRA e da un rappresentante del Ministero della transizione ecologica. Tale previsione non comporta oneri aggiuntivi.

Anche con riferimento alla integrazione che prevede che il Commissario svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni volte a prevenire contenere ed eradicare la peste suina africana e concorre alla relativa attuazione, si rappresenta che il Commissario per espletare tali compiti si avvale dell'Unità centrale di crisi (UCC) di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 44 del 2013 integrata da un rappresentante dell'ISPRA e da un rappresentante del Ministero della transizione ecologica.

Tale previsione non comporta oneri aggiuntivi.

Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013, richiama espressamente le previsioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo, *"la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese, sostenute, ove previsto dalla normativa vigente."*

Non comporta nuovi o maggiori oneri neanche la previsione di cui al comma 5 dello stesso articolo, il quale prevede un contingente di personale dedicato a tale attività che, posto in posizione di comando distacco o fuori ruolo, resta a carico della amministrazione di appartenenza. Anche per quanto riguarda gli aspetti logistici la disposizione non comporta oneri poiché il Commissario si avvale del supporto della competente Direzione generale del Ministero della salute.

Con riferimento al comma 5, che prevede che il Commissario può avvalersi del Comando Carabinieri per la tutela della salute, Comando delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'arma dei

Carabinieri, Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si rappresenta che l'invarianza è suffragata dal fatto che il Commissario può avvalersi di tali enti solo nell'ambito delle attività istituzionali a loro demandate.

Con riferimento ai commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies che prevedono che nella zona infetta le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici, autorizzando a tale fine la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

Le disposizioni integrative introdotte prevedono che:

- le predette risorse sono conseguentemente trasferite al Commissario straordinario;***
- che l'approvazione, da parte del Commissario straordinario, del progetto di intervento e del relativo quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai fini previsti dal***

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

- che le recinzioni e le strutture temporanee amovibili di cui al comma 2-bis sono realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi e a quelle sulla valutazione di incidenza ambientale e, in presenza di vincoli paesaggistici, previo parere vincolante della competente soprintendenza, che si intende espresso favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene luogo a ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica e che, qualora le predette recinzioni e strutture temporanee debbano essere installate su terreni di proprietà privata, il Commissario straordinario autorizza, con provvedimento motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta il provvedimento costitutivo della servitù di uso pubblico, predeterminandone la durata e il relativo indennizzo, e lo comunica all'interessato.

Il comma 2-quinquies prevede che agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Si riporta di seguito un'analisi della quantificazione dei relativi costi.

Gli elementi utili per la quantificazione degli oneri fanno esclusivo riferimento all'intervento individuato dalla norma e cioè "la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili", ovviamente non potendo quantificare gli oneri per azioni future che potranno essere individuate dal Commissario straordinario.

Si ritiene inoltre necessario premettere che il decreto legislativo n. 27 del 2021 (di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625) nell'individuare le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività in materia di sanità animale stabilisce che il Ministero della salute è l'autorità centrale responsabile della prevenzione e del controllo delle malattie animali trasmissibili. Allo stesso modo le regioni per la parte di competenza sono anch'esse deputate ad effettuare i controlli finalizzati al contenimento delle malattie negli animali al fine della tutela degli stessi e della salute pubblica attraverso le ASL che insistono nel territorio regionale.

- *Necessità ed urgenza della messa in opera delle recinzioni*

L'efficacia delle recinzioni o strutture temporanee amovibili per il controllo della PSA ai fini della sua eradicazione è legata alla loro tempestiva messa in opera, possibilmente entro l'inizio della prossima estate, in quanto dopo la stagione dei parti la popolazione dei cinghiali raddoppierà determinando una nuova ondata epidemica tra estate e il prossimo autunno. Questo per evidenziare la necessità di adire procedure d'urgenza per l'acquisto e la messa in opera delle stesse. Altri Stati Membri come Belgio e Repubblica Ceca grazie alla costruzione di tali barriere, in combinazione con altre misure di eradicazione, sono riusciti a raggiungere l'obiettivo dell'eradicazione e riacquisire l'indennità sanitaria dell'intero territorio nazionale e di conseguenza le garanzie commerciali verso altri partner commerciali

- *Estensione delle recinzioni o strutture temporanee amovibili.*

Il Ministero della salute - Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari-, in collaborazione con i suoi organi tecnici, Istituti Zooprofilattici sperimentali, e con il supporto di ISPRA, fin dall'istituzione dell'area infetta sui 114 comuni delle Province di Genova ed Alessandria interessata dal ritrovamento dei casi positivi, ha ipotizzato un perimetro di circa 230 km lungo cui dovrebbero essere installate le recinzioni o altre strutture amovibili di cui trattasi. A questi numeri si devono aggiungere altri 40 km circa, derivanti dalla somma di rientranze che dovranno essere allestite in prossimità di incroci stradali, per evitare comunque l'attraversamento dei cinghiali ma allo stesso tempo garantire la viabilità locale.

Per cui si ipotizza allo stato attuale un perimetro di circa 270 km lineari (worst case scenario).

Alla data del 9 marzo 2022 e con riferimento all'attuale situazione epidemiologica e alla geolocalizzazione delle carcasse di cinghiale ritrovate e risultate positive al virus della peste suina africana, si è ipotizzato un perimetro lungo il quale posizionare le recinzioni o strutture temporanee amovibili di cui alla mappa allegata.

I rispettivi tracciati delle recinzioni per regione, qualora si valutasse la necessità di procedere ad una stesura completa delle recinzioni, sarebbero:

1. Tracciato Liguria: 92 km

2. Tracciato Piemonte:

o 143 km se la stesura completa delle recinzioni si posiziona in aderenza alla bretella autostradale nord;

o 155 km se la stesura completa delle recinzioni si posiziona all'esterno prevedendo un ulteriore margine cuscinetto rispetto alla bretella autostradale nord.

Per quanto riguarda la regione Piemonte, l'ipotesi di un chilometraggio inferiore (143 km) tiene semplicemente conto del fatto che è la bretella autostradale stessa con le proprie recinzioni a costituire barriera di contenimento a nord.

Per la Liguria l'ipotesi è univoca e pari a 92 km.

- *Stima dei costi per l'acquisto e la messa in opera.*

La stima dei costi è stata effettuata per l'acquisto e la messa in opera delle recinzioni temporanee. Secondo le informazioni acquisite presso una grande ditta nazionale (per il tramite della Regione Lombardia) intervenuta anche nella fornitura delle recinzioni al Belgio, compresi di rete, pali, ancoraggio e messa in opera da parte di una ditta specializzata, è pari a 6.741.171,00.

- *Stima costi per occupazione d'urgenza e apposizione servitù.*

La previsione del calcolo relativo all'indennità di occupazione (effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), tiene conto della sentenza della Corte costituzionale del 10 giugno 2011, n. 181, in luogo all'applicazione dei Valori Medi Agricoli, in quanto più cautelativa rispetto a quest'ultimi, in caso di contestazione della proposta di indennità provvisoria nelle fasi della procedura espropriativa. Per il calcolo dell'indennità di occupazione, sono stati considerati come proprietà privata 1/3 dei 270 km di recinzione, e che dei 90 km di recinzione da realizzare nella proprietà privata il 30% ricada in terreni edificabili in generale, ed il 70% in terreni agricoli in generale. Per definire il calcolo dell'indennità di occupazione, si è provveduto tramite ricerca di mercato su siti internet specializzati nella compravendita di terreni, a individuare un costo medio, di quest'ultimi, sia nella provincia di Genova che di Alessandria (province interessate alla realizzazione della recinzione), dei terreni agricoli e dei terreni edificabili. A seguito della citata ricerca, il prezzo individuato come valore medio di mercato, per l'acquisto di terreni agricoli in generale è pari a 8 euro/m² e di 40 euro/m² per terreni edificabili in generale, per un importo complessivo di indennità di occupazione relativa ad 1 anno, tempo stimato per la realizzazione della recinzione, pari ad euro 540.000. Per la determinazione dell'indennità dovuta per l'apposizione di servitù, considerata la temporaneità dell'intervento, si considera una spesa da sostenere per 5 anni di indennità di occupazione per un totale di euro 2.700.000. In conclusione la spesa complessiva da sostenere per l'indennità di occupazione e l'apposizione della servitù è pari ad euro 3.240.000,00 €. L'onere derivante dall'acquisto e la messa in opera della recinzione e le somme occorrenti per l'indennità di occupazione e l'apposizione della servitù è pari a 9,981 milioni di euro che vengono arrotondati a 10 milioni di euro. Alla presente si allega la tabella dei costi e la planimetria di perimetrazione del terreno sulla base dei casi riscontrati di PSA (sistema informativo del Ministero della salute SIMAN).

Lavorazione	costo unitario	cd/metri	costo per 100.000m (100km)
rete	82,20	2.000,00	164.400,00
pali di sostegno	4,69	40.000,00	187.600,00
bobine stesura	6,80	3.000,00	20.400,00
bobine legatura	2,50	100,00	250,00
tondini	0,54	12.000,00	6.480,00
ancoraggio	2,94	40.000,00	117.600,00
messa in opera	20,00	100.000,00	2.000.000,00
totale costo per 100km			2.496.730,00
totale per 270Km			6.741.171,00
DETTAGLIO			
1. RETE			
N. 2.000 circa rotoli da 50m (pari a 100.000 ml)			
Rete annodata zincata H 145 cm a maglie ondulate progressive dal basso verso l'alto (n. 18 fili orizzontali).			
Larghezza fissa maglia 150 mm – Altezza maglia progressiva come da scheda tecnica allegata			
Fili di vivagno Ø 2,5 mm – altri fili Ø 1,9 mm			
<u>Euro 82,20 netto cad</u>			
N.B. In caso di necessità è possibile quotare anche una rete Annodata fuori standard con caratteristiche uguali a quelle offerte, ma con diametri dei fili più spessi e robusti (fili di vivagno Ø 3,0 mm – altri fili Ø 2,2 mm			
2. PALI DI SOSTEGNO			
N. 40.000 pezzi circa			
T30x30 mm H 1750 mm : peso 1,30 Kg/m ±0,05 / spessore 3,0 ±0,5 mm (secondo tolleranze UNI)			
Finitura : sabbiatura + zincatura a caldo per immersione 450 gr/mq			
<u>Euro 4,69 netto cad</u>			
In alternativa			
N. 40.000 pezzi circa			
T30x30 mm H 1750 mm : peso 1,45 Kg/m ±0,05 / spessore 3,5 ±0,5 mm (secondo tolleranze UNI)			
Finitura : sabbiatura + zincatura a caldo per immersione 450 gr/mq			
<u>Euro 5,20 netto cad</u>			
In alternativa			
N. 40.000 pezzi circa			
T30x30 mm H 1800 mm : peso 2,08 Kg/m ±0,05 / spessore 5,0 ±0,5 mm (secondo tolleranze UNI)			
Finitura : sabbiatura + zincatura a caldo per immersione 450 gr/mq			
<u>Euro 8,15 netto cad</u>			
3. ACCESSORI			
N. 3.000 circa bobine da 100m			
Filo di stesura Ø 2 mm zincato			
<u>Euro 6,80 netto cad</u>			
N. 100 bobine da 100m			
Filo legatura Ø 0,70 mm zincato			
<u>Euro 2,50 netto cad</u>			
N. 12.000 pz			
Tendifilo zincato L. 100 mm			
<u>Euro 0,54 netto cad</u>			
N. 40.000 pz			
Ancora di fissaggio Ø 9 mm			
<u>Euro 2,94 netto cad</u>			
4. MESSA IN OPERA			
<u>Euro 20 al metro lineare</u>			

prospetto conteggio indennità di esproprio e di apposizione della servitù di passaggio per un periodo complessivo di 6 anni sono stati presi a riferimento i prezzi di mercato come disposto dalla sentenza della Corte costituzionale del 10 giugno 2013, n. 181, in luogo all'applicazione dei Valori Medi Agricoli.				
terreno da occupare	m2 terreno da occupare considerando una fascia di occupazione per passaggio per manutenzione, restituzione e costituzione servitù	importo indennità esproprio	importo indennità occupazione considerando 1 anno di tempo per la realizzazione pari ad 1/12 di indennità di esproprio ogni anno di occupazione	importo apposizione servitù. Viene considerato come se fosse applicato il corrispondente importo di occupazione dell'area per il tempo di 6 anni
il contadino il 70% di terreno agricolo	382.200,00	1.890.000,00 €	157.500,00 €	737.500,00 €
il contadino il 30% di terreno edificabile	108.200,00	3.990.000,00 €	392.500,00 €	1.912.500,00 €
lunghezza recinzione da considerare per attività espropriativa	50 Km	4 metri come fascia di occupazione tra recinzione e servitù di passaggio per la lunghezza di 50 km		
costo medio di mercato terreno agricolo	7,50 €	ricavata da una indagine di mercato tra i vari siti della regione Liguria provincia di Genova e Bassano la pacifica (zoni) nella vendita di beni immobili		totale spesa da considerare per occupazione d'urgenza e apposizione servitù per un totale di 6 anni
costo medio di mercato terreno edificabile	42,50 €	ricavata da una indagine di mercato tra i vari siti della regione Liguria provincia di Genova e Bassano la pacifica (zoni) nella vendita di beni immobili		5.240.000,00 €

Infine, al comma 3 è stata introdotta una semplificazione della procedura nel caso in cui le regioni e le autonomie non adottino il piano, stabilendo *che il Commissario straordinario adotta il piano previo parere dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la peste suina e che, Qualora tali pareri non siano resi entro il termine di venti giorni dalla richiesta, il Commissario straordinario procede in ogni caso all'adozione del piano.*

Si tratta di semplificazioni che non determinano pertanto un maggior aggravio a carico della finanza pubblica.

È stato inoltre prevista al comma 4 un'integrazione che stabilisce che il Commissario straordinario, al fine di individuare le necessarie misure attuative per il contrasto della peste suina africana, si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, operativa presso il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e con un rappresentante del Ministero della transizione ecologica.

Si rappresenta a tal fine, come già indicato, che il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013, richiama espressamente le previsioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo, "la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese, sostenute, ove previsto dalla normativa vigente."

L'articolo 3 dispone che chiunque, durante lo svolgimento dell'attività venatoria o boschiva, o in quanto coinvolto in un sinistro con cinghiali ometta di segnalare il rinvenimento di un esemplare ferito o deceduto di cinghiale, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di euro 500. Pertanto, si prevede un incremento delle entrate.

L'articolo 4 introduce una clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 5 sulle disposizioni finanziarie prevede che dall'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2-bis a 2-quinquies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Specifica altresì che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Prevede infine che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 2, commi da 2-bis a 2-quinquies, del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

L'articolo 6 fissa la data l'entrata in vigore del decreto-legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

05/04/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità « Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali » dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2022, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 375 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	82
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità « Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali » dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2022, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 375.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede di atti del Governo, in videoconferenza, in

quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni.

Avverte altresì che il termine per l'espressione del parere è fissato a martedì 12 aprile prossimo.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, premette che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto interministeriale concernente il riparto dei contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 375).

Riferisce che lo schema di decreto in esame reca, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001, il riparto dello stanziamento, pari a 36.915.050 euro, iscritto sul capitolo 2570 (Centro di Responsabilità 17 – Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali) dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Ricorda che in base alla legge n. 448 del 2001, gli importi erogati agli enti, agli istituti, alle associazioni, alle fondazioni e altri organismi elencati in apposita tabella (la n. 1), allegata alla medesima legge 448, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun

Ministero interessato. Il riparto dei predetti contributi è effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, intendendosi « corrispondentemente rideterminate » le relative autorizzazioni di spesa.

Precisa che si tratta del quarto riparto di contributi che la VII Commissione esamina nella corrente legislatura e che, sullo schema di decreto relativo al precedente riparto, riferito ai contributi per il 2021 nella misura pari a 26.483.078 euro, la Commissione, nel mese di giugno dello scorso anno, espresse parere favorevole.

Sottolinea che, rispetto alla somma stanziata per il 2021, si registra un incremento dell'importo complessivo destinato al riparto in esame pari ad oltre il 39 per cento. Rispetto all'importo di 26.483.078 iscritto sul medesimo capitolo per lo scorso anno, si segnala infatti un incremento pari a 10.431.972 euro. La Direzione generale, nella proposta di riparto sottoposta all'esame delle Commissioni parlamentari, suggerisce di attenersi, per l'anno 2022, ai criteri adottati per l'anno 2021. Propone pertanto di assegnare ai beneficiari una quota dell'importo complessivo in misura proporzionale al contributo dello scorso anno. In altri termini ciascun beneficiario riceverà, in valore assoluto, lo stesso contributo del 2021 aumentato del 39,39 per cento.

Passando più in dettaglio allo schema di decreto in esame, riferisce che l'articolo 1 reca l'indicazione dell'importo complessivo da ripartire per l'anno 2022 sul capitolo 2570, pari – come già detto – a 36.915.050 euro, precisando che tale somma è a sua volta ripartita in due quote, pari a 25.263.263,98 euro e a 11.651.786,11 destinate a due gruppi, come specificato negli articoli 2 e 3.

L'articolo 2 reca la ripartizione tra i singoli destinatari della prima quota parte (pari a 25.263.263,98 euro), ovvero enti e progetti inseriti nella Tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995 e confermati nella Tabella 1 allegata alla legge n. 448 del 2001.

Nella premessa allo schema di decreto in esame è posto in evidenza che, per l'attribuzione del contributo all'« Unione italiana ciechi », attuale « Centro nazionale del libro parlato » – presente nella richiamata Tabella A – è stato istituito lo specifico piano di gestione n. 3, nell'ambito del capitolo 2551, della Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali. Inoltre, rispetto alla Tabella A allegata alla legge n. 549, nella presente ripartizione non sono considerati gli enti i cui contributi sono stati oggetto di soppressione legislativa. Si tratta, nello specifico, del contributo al Comitato nazionale Federico II di Svevia e del contributo all'Opera del Duomo di Orvieto, entrambi soppressi per abrogazione delle relative autorizzazioni di spesa da parte dell'art. 24 del decreto-legge n. 112 del 2008, nonché del contributo all'ente « Casa Buonarroti » di Firenze, soppresso per abrogazione della relativa autorizzazione di spesa da parte del decreto legislativo n. 212 del 2010.

Il gruppo di contributi di cui all'articolo 2 include finanziamenti per convegni culturali, pubblicazioni ed edizioni nazionali istituite anteriormente alla legge n. 420 del 1997 nonché per premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera e per associazioni culturali. Sono previsti, inoltre, contributi per: la Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto; il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM); la Fondazione « La Biennale » di Venezia; la Fondazione « La Triennale » di Milano; la Fondazione « La Quadriennale » di Roma.

L'articolo 3, a sua volta, reca la ripartizione della seconda quota parte (pari a 11.651.786,11 euro), destinata agli ulteriori enti e fini culturali indicati nella tabella 1 allegata alla legge n. 448 del 2001. Si tratta di: Ufficio internazionale concernente l'Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche; Associazione Italia nostra; Fondo ambiente italiano; Reggio Parma Festival; Fondazione Festival pucciniano; Associazione Centro europeo di Toscolano; archivi privati di notevole interesse storico, nonché archivi apparte-

nenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di culto; Rossini Opera Festival di Pesaro; Associazione Ferrara Musica; Fondazione Ravenna Manifestazioni; Fondazione Scuola di musica di Fiesole; Istituto universitario di architettura di Venezia per la formazione specialistica nel campo della produzione teatrale; Museo nazionale del cinema «Fondazione Maria Adriana Prolo» per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del Museo stesso.

Auspica che l'esame dell'atto possa completarsi in tempi brevi.

Cristina PATELLI (LEGA), premesso il pieno sostegno al provvedimento in esame, ed apprezzato l'incremento delle risorse a sostegno delle attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali, dagli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi afferenti al Ministero della cultura, sottolinea l'importanza della dimensione culturale non solo nel senso più comunemente, ma anche quale fonte di prosperità. Evidenzia che in Italia non si è ancora riusciti a comprendere e sfruttare in maniera adeguata l'instimabile valore culturale dell'insieme di concezioni, credenze, modelli di comportamento e attività materiali che caratterizzano il nostro modo di vita, così come ritiene che non si riesca a valorizzare adeguatamente il complesso delle istituzioni sociali, politiche ed economiche, delle attività artistiche, delle manifestazioni spirituali e religiose che fanno parte del patrimonio nazionale. In proposito riterrebbe necessario creare meccanismi di gestione capaci di tenere insieme armonicamente i diversi livelli di rilevanza del bene culturale, adottando un modello di sviluppo nel quale finanziamento, valorizzazione e frui-

zione del patrimonio culturale occupino una nuova centralità all'interno delle politiche territoriali e una rilevanza strategica nei processi di organizzazione del territorio, tenuto conto che dall'intreccio tra economia e beni culturali scaturisce anche una ricaduta economica non trascurabile legata ai potenziali flussi di turismo. Se si considera la cultura un fattore attivo di crescita socio-economica di un territorio, la programmazione dovrebbe essere orientata – attraverso il finanziamento – verso processi che includano obiettivi non solo connessi alla sua tutela, ma anche alla sua valorizzazione e promozione. A suo avviso sarebbe opportuno mettere a sistema tutte le risorse, umane, materiali e immateriali, disponibili in tale ambito al fine di conseguire qualità dei servizi, efficienza nella spesa, economie di scala e capacità di aggregazione della domanda, premiando soprattutto quelle istituzioni culturali, enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi afferenti al Ministero della cultura, che rispondono a questa strategia.

Richiamandosi in particolare ai contributi destinati ai festival, ricorda che essi rappresentano una grande opportunità in termini di ricadute turistiche per molti territori, anche per quelli più decentrati rispetto ai grandi flussi del turismo che, vantando eventi e attività musicali di grande richiamo in contesti di interesse storico-artistico, ne amplificano il potenziale attrattivo per un turismo diffuso, meno stagionale e di qualità di cui può beneficiare, in termini economici, tutto il territorio circostante che ospita l'offerta di servizi complementari.

Vittoria CASA (M5S), *presidente*, non essendoci altri iscritti a parlare, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 13.55.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	89
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	90

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	87
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Discussione – Adozione del testo base</i>)	87
ALLEGATO 3 (<i>Testo base adottato dalla Commissione</i>)	91

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Alessio BUTTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).

C. 3547 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola DEIANA (M5S), *relatrice*, fa presente che il decreto-legge in esame reca un complesso di misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA)

– malattia virale, non trasmissibile all'uomo ma altamente contagiosa, che colpisce i suidi, domestici e selvatici, spesso in modo letale – la cui presenza, come evidenziato dalla relazione illustrativa, è stata accertata nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria.

Per quanto concerne le competenze della Commissione, si segnala che l'articolo 1 prevede l'adozione di un piano di interventi urgenti riguardanti i suini da allevamento e i cinghiali, che deve conformarsi ad alcuni regolamenti UE, al Piano nazionale di sorveglianza e di eradicazione in Regione Sardegna 2021-2022 della peste suina, al « Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici » del 2021, nonché al documento sulla « Gestione del cinghiale e peste suina africana ».

I piani già disponibili sono sottoposti alla valutazione all'ISPRA e al Centro di riferimento nazionale per la peste suina, per eventuali aggiornamenti.

Il comma 4 disciplina la procedura di adozione del piano che, in considerazione della gravità del rischio e dell'urgenza, esclude la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza ambientale, fatta salva la normativa unionale in materia di valutazione ambientale.

Merita un richiamo il comma 7 che consente che le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento degli animali allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza siano realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi. Ad un decreto ministeriale è demandata la definizione dei termini temporali e delle modalità relativi alla cessazione della deroga suddetta e all'adeguamento delle strutture in oggetto alle disposizioni dei regolamenti edilizi.

L'articolo 2 disciplina compiti e poteri del Commissario straordinario, anche se si prevede che siano le regioni e le province autonome ad attuare le misure disposte dal medesimo Commissario straordinario, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici.

Il comma 2-ter specifica che l'approvazione, da parte del Commissario straordinario, del progetto di intervento e del relativo quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai fini del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR n. 327/2001) mentre il comma 2-quater prevede deroghe alle disposizioni dei regolamenti edilizi, sulla valutazione di incidenza ambientale e sui vincoli paesaggistici e regola la procedura e gli indennizzi per le recinzioni che debbano essere installate su terreni di proprietà privata.

Il comma 3 reca le disposizioni in caso di mancata adozione nel termine previsto dei citati piani regionali, prevedendo, eventualmente, poteri sostitutivi in capo al Commissario straordinario.

Il comma 4, prevede che il Commissario straordinario si avvalga del supporto dell'Unità centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie

animali (istituito presso il Ministero della salute), integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica.

Il comma 5 elenca le amministrazioni di cui il Commissario straordinario si avvale per l'esercizio dei compiti ad esso assegnati dall'articolo in esame.

Il comma 6 prevede che l'adozione, da parte del Commissario straordinario, con atto motivato di provvedimenti contingibili e urgenti.

Il comma 7 fissa la durata in carica del Commissario straordinario, mentre il comma 8 sancisce la gratuità di tale incarico e la compatibilità con altri incarichi pubblici.

Il comma 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero un Ministro da lui delegato, riferisca periodicamente al Parlamento sull'attività del Commissario straordinario.

Il comma 10 esclude la Regione Sardegna dall'ambito di applicazione dell'articolo in commento, essendo già stato intrapreso un percorso specifico di eradicazione della PSA.

L'articolo 3 prevede un obbligo di segnalazione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti, disponendo la sanzione in caso di inadempimento.

Gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, le clausole di salvaguardia, con riferimento alle autonomie territoriali speciali, e le norme finanziarie.

Conclusivamente formula un parere favorevole (*vedi allegato 1*), riservandosi di accogliere eventuali contributi che dovessero emergere dal dibattito.

Tommaso FOTI (FDI) rileva come il provvedimento in esame tratti un tema estremamente delicato, acuito dalla sproporzionata presenza di esemplari di cinghiali sul territorio italiano, alla quale non si è ritenuto di far fronte con strumenti adeguati. L'effetto, che è sotto gli occhi di tutti, è rappresentato dalla loro presenza perfino nei centri urbani come la città di Roma, senza che vi si possa far fronte con piani di contenimento e abbattimento ragionevoli.

Quanto poi alle concrete misure messe in campo dal provvedimento in esame, si limita ad osservare come risultino articolate su tempi eccessivamente lunghi, incompatibili in relazione alla potenziale diffusione della malattia nonché in relazione a pericoli imminenti e costanti quali ad esempio l'incidentalità stradale.

Ritiene altresì meritevole di critica anche il metodo che, per l'ennesima volta è stato imposto alla camera, chiamata ad una mera ratifica dell'operato del Senato in ragione della imminente scala del decreto stesso.

Per tali ragioni dichiara l'astensione del proprio gruppo in relazione alla votazione del parere in esame.

Alessio BUTTI *presidente*, nel condividere le considerazioni del collega Foti, riporta in questa sede le valutazioni emerse nell'ambito della seduta testé svoltasi del Comitato per la legislazione di cui svolge le funzioni *pro tempore* di presidente.

Si riferisce all'esigenza – segnalata dal Comitato – di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, il comma 5-bis dell'articolo 1 prevede che nelle aree di circolazione virale sia vietato il prelievo in ogni forma collettiva; al riguardo, andrebbe precisato meglio il significato dell'espressione « in ogni forma collettiva ». Ancora, il comma 7 dell'articolo 1 demanda a un decreto del Ministro della salute la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli; in proposito si segnala però che l'analisi di impatto della regolamentazione riferita all'articolo 1 individua tra i privati destinatari del provvedimento solo « chiunque rinvenga carcasse di cinghiale durante lo svolgimento di attività venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli o in quanto coinvolto in un sinistro con cinghiali » e non anche i titolari di allevamenti suinicoli.

Paola DEIANA (M5S), *relatrice*, comprende e condivide le preoccupazioni espresse dal collega Foti su una problematica certamente seria e meritevole di grande attenzione.

Concorda altresì con l'opportunità di segnalare anche in questa sede l'esigenza di chiarire il significato di alcune disposizioni, pur essendo consapevole che entrambe le norme richiamate dal presidente Butti non rientrano pienamente nell'ambito di competenza della Commissione.

Reputa quindi opportuno riformulare la proposta di parere nel senso di richiamare i rilievi espressi dal Comitato per la legislazione (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Ilaria FONTANA concorda con il parere formulato da ultimo dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.05.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione dei provvedimenti in sede legislativa è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »).

C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(*Discussione – Adozione del testo base*).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento in titolo.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1939-B nella seduta del 23 novembre 2021 e, nella seduta del 1° dicembre 2021, essendo stati ritirati i due emendamenti presentati, ha inviato il testo alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Di queste, le Commissioni I, XIII e XIV hanno espresso parere favorevole con osservazioni; le Commissioni V, IX e X e la Commissione, Parlamentare per le Questioni regionali hanno espresso parere favorevole.

Nella seduta del 24 febbraio 2022, intendendo recepire le osservazioni rese nei pareri acquisiti, la Commissione ha apportato modifiche al testo e ne ha concluso l'esame in sede referente, conferendo il mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento nel testo come modificato.

Successivamente alla conclusione dell'esame in sede referente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stata avanzata la richiesta di trasferimento alla sede legislativa, accolta dall'Assemblea nella seduta del 30 marzo 2022.

Ricorda altresì che, nel corso dell'esame in sede referente i gruppi non hanno presentato emendamenti e di avere richiesto – in sede di Ufficio di presidenza – l'assenso dei gruppi a rinunciare alla fissazione del termine anche in questa sede, richiesta che

le risulta accolta. Avverte pertanto che nella seduta di domani si procederà alla votazione degli articoli e quindi alla votazione finale.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Paola DEIANA (M5S), *relatrice*, anche a nome della collega relatrice Muroni, rinvia agli interventi già svolti nel corso dell'esame in sede referente e propone di adottare come testo base il testo licenziato in sede referente, sul quale è pervenuta la richiesta dei deputati e l'assenso del Governo al trasferimento alla sede legislativa.

La Sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica Ilaria FONTANA si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Alessia ROTTA, *presidente*, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

La Commissione delibera quindi di adottare come testo base il testo approvato nel corso dell'esame in sede referente (*vedi allegato 3*)

Alessia ROTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTA DI PARERE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il Decreto legge n. 9 del 2022 – Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) (C. 3547, *approvato dal Senato*);

preso atto che esso reca misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA) – malattia virale, non trasmissibile all'uomo ma altamente contagiosa, che colpisce i suidi, domestici e selvatici, spesso in modo letale – la cui presenza, come evidenziato dalla relazione illustrativa, è stata accertata nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria;

premesso che, per le parti di competenza:

l'articolo 1 prevede un procedimento di adozione di un piano di interventi urgenti riguardanti i suini da allevamento e i cinghiali che – in considerazione della gravità del rischio e dell'urgenza – non comprende la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza ambientale, fatta salva la normativa unionale in materia di valutazione ambientale;

l'articolo 1, al comma 7, consente che le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento degli animali allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza siano realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi;

l'articolo 2 disciplina compiti e funzioni di un Commissario straordinario cui è attribuito il potere di rendere la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai fini del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR n. 327/2001);

il comma 2-*quater* del medesimo articolo 2 prevede deroghe alle disposizioni dei regolamenti edilizi, sulla valutazione di incidenza ambientale e sui vincoli paesaggistici e regola la procedura e gli indennizzi per le recinzioni che debbano essere installate su terreni di proprietà privata;

il comma 6 del medesimo articolo 2 prevede l'adozione, da parte del Commissario straordinario, con atto motivato di provvedimenti contingibili e urgenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il Decreto legge n. 9 del 2022 – Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) (C. 3547, *approvato dal Senato*);

preso atto che esso reca misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA) – malattia virale, non trasmissibile all'uomo ma altamente contagiosa, che colpisce i suidi, domestici e selvatici, spesso in modo letale – la cui presenza, come evidenziato dalla relazione illustrativa, è stata accertata nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria;

premesso che, per le parti di competenza:

l'articolo 1 prevede un procedimento di adozione di un piano di interventi urgenti riguardanti i suini da allevamento e i cinghiali che – in considerazione della gravità del rischio e dell'urgenza – non comprende la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza ambientale, fatta salva la normativa unionale in materia di valutazione ambientale;

l'articolo 1, al comma 7, consente che le recinzioni necessarie ad assicurare il

confinamento degli animali allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza siano realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi;

l'articolo 2 disciplina compiti e funzioni di un Commissario straordinario cui è attribuito il potere di rendere la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai fini del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR n. 327/2001);

il comma 2-*quater* del medesimo articolo 2 prevede deroghe alle disposizioni dei regolamenti edilizi, sulla valutazione di incidenza ambientale e sui vincoli paesaggistici e regola la procedura e gli indennizzi per le recinzioni che debbano essere installate su terreni di proprietà privata;

il comma 6 del medesimo articolo 2 prevede l'adozione, da parte del Commissario straordinario, con atto motivato di provvedimenti contingibili e urgenti;

condivise le valutazioni e le osservazioni espresse dal Comitato della legislazione nella seduta odierna,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »).
C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, nonché le seguenti:

a) « rifiuti accidentalmente pescati »: i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;

b) « rifiuti volontariamente raccolti »: i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di cui alla lettera c);

c) « campagna di pulizia »: l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3;

d) « campagna di sensibilizzazione »: l'attività finalizzata a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi

di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;

e) « autorità competente »: il comune territorialmente competente;

f) « soggetto promotore della campagna di pulizia »: il soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune ai sensi dell'articolo 3, comma 3, che presenta all'autorità competente l'istanza di cui al citato articolo 3, comma 1;

g) « imprenditore ittico »: l'imprenditore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

h) « nave »: un'imbarcazione di qualsiasi tipo destinata al trasporto per acqua, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;

i) « porto »: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto.

Art. 2.

(Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile

2019, e sono conferiti separatamente ai sensi del comma 5 del presente articolo.

2. Per le attività previste dal presente articolo, non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197. Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.

4. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all'atto del conferimento, è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni previste dall'articolo 185-*bis* del medesimo decreto legislativo.

6. All'articolo 183, comma 1, lettera *b-ter*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 6. è aggiunto il seguente: «6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune».

7. Al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

8. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 7 del presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti. L'Autorità svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al medesimo comma 7.

9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate misure premiali, ad esclusione di provvidenze economiche, nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo, che non pregiudichino la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Art. 3.

(Campagne di pulizia)

1. I rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), possono essere raccolti anche mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorità compe-

tente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, l'attività oggetto dell'istanza può essere iniziata trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

3. Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia di cui al comma 1 gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca, nonché i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportive e ricreative, le associazioni sportive di subacquei e diportisti, le associazioni di categoria, i centri di immersione e di addestramento subacqueo nonché i gestori degli stabilimenti balneari. Sono altresì soggetti promotori gli enti del Terzo settore nonché, fino alla completa operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente. Gli enti gestori delle aree protette possono altresì realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di cui al presente articolo.

4. Ai rifiuti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 4.

(Promozione dell'economia circolare)

1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 5.

(Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate)

1. Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile possono essere gestite con le modalità di cui al presente articolo. Fatta salva la possibilità del mantenimento in loco o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica, è effettuata previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell'eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell'arenile. In caso di riaffondamento in mare, tale operazione è effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti idonei dall'autorità competente.

2. Gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina com-

pletamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa vagliatura di cui al comma 1. Tale possibilità è valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorità competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o se esso sia riutilizzabile nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 dell'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del medesimo decreto legislativo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla separazione dei rifiuti frammisti di origine antropica, si applica l'articolo 185, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio individuano criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente, tenendo conto delle norme tecniche qualora adottate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

Art. 6.

(Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi)

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorità di bacino distrettuale introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti, compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2. Identico.

2. In relazione alle misure di cui al comma 1, entro il 31 marzo 2022 il Ministero della transizione ecologica avvia un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti. 3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 7.

(Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino)

1. Le attività tecnico scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte da personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, o da soggetti terzi che realizzano attività subacquee di carattere tecnico-scientifico fina-

lizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali si conformano alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 8.

(Campagne di sensibilizzazione)

1. Possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge, delle strategie per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017, e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

2. Al fine di dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura delle Autorità di sistema portuale o a cura dei comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente)

1. Il Ministero dell'istruzione promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, coordinando tali attività con le misure e le iniziative previste, con riferimento alle tematiche ambientali, nell'ambito della legge 20 agosto 2019, n. 92. Il Ministro dell'istruzione tiene conto delle attività previste dal presente articolo nella definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 92 del 2019. Nelle scuole sono inoltre promosse le corrette pratiche di conferimento dei rifiuti e sul recupero e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento alla riduzione dell'utilizzo della plastica, e sui sistemi di riutilizzo disponibili.

Art. 10.

(Modifica all'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 52, comma 3, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare ».

Art. 11.

(Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale)

1. Agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati è attribuito un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'am-

biente e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta.

2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per l'attribuzione del riconoscimento di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

3. È altresì prevista per i comuni la possibilità di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.

Art. 12.

(Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione)

1. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'allegato II alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo il punto 17-bis) è inserito il seguente: « 17-ter) Impianti di desalinizzazione ».

2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono ammissibili:

a) in situazioni di comprovata carenza idrica e in mancanza di fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili;

b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete degli acquedotti e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;

c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque e in particolare nel piano d'ambito anche sulla base di un'analisi costi benefici.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1.

5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all'articolo 136 del codice della navigazione.

Art. 13.

(Termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

(Tavolo interministeriale di consultazione permanente)

1. Al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche do-

vuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della presente legge e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi, è istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente, di seguito denominato « Tavolo interministeriale ».

2. Il Tavolo interministeriale, che si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Ministro della transizione ecologica o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato, ed è composto da:

a) tre rappresentanti del Ministero della transizione ecologica;

b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

d) cinque rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui due rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

g) due rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

h) cinque rappresentanti degli enti gestori delle aree marine protette;

i) tre rappresentanti delle regioni;

l) tre rappresentanti delle cooperative di pesca, due rappresentanti delle imprese di pesca e due rappresentanti delle imprese di acquacoltura;

m) un rappresentante della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale.

3. Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo interministeriale, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

4. Ai componenti del Tavolo interministeriale non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro della transizione ecologica trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 16.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2006 Fogliani, C. 2866 Gariglio e C. 3239 Ficara, recanti modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante l'ordinamento amministrativo della navigazione e il lavoro marittimo.	
Audizione di rappresentanti del Collegio Nazionale Capitani lungo corso & macchina	98
Audizione di rappresentanti del Comando generale delle Capitanerie di porto	98
Audizione di rappresentanti del Gruppo ACTV – AVM SpA	98
Audizione di rappresentanti di FILT-CGIL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI	98
Audizione di rappresentanti di Assoport	98
Audizione di rappresentanti di Confitarma (in presenza) e Assarmatori	98

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 aprile 2022.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2006 Fogliani, C. 2866 Gariglio e C. 3239 Ficara, recanti modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante l'ordinamento amministrativo della navigazione e il lavoro marittimo.

Audizione di rappresentanti del Collegio Nazionale Capitani lungo corso & macchina.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.10.

Audizione di rappresentanti del Comando generale delle Capitanerie di porto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.30.

Audizione di rappresentanti del Gruppo ACTV – AVM SpA.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.35.

Audizione di rappresentanti di FILT-CGIL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.

Audizione di rappresentanti di Assoport.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.30.

Audizione di rappresentanti di Confitarma (in presenza) e Assarmatori.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	99
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane nell'ambito dell'esame della « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021) 762 final) »	102
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri	102
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto. C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	103
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 12.30.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano LEPRI (PD), *relatore*, rileva che il provvedimento consta di 15 articoli e di due Allegati e, all'articolo 1, prevede la possibilità per il Capo del Dipartimento per la protezione civile di adottare ordinanze, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, recanti le misure, anche di carattere derogatorio, ritenute necessarie per preservare, fino al 31 dicembre 2022, la capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario delle strutture. Tali ordinanze sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere.

A fronte della cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attua-

zione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, l'articolo 2, comma 1, dispone l'istituzione di un'Unità temporanea, che opera dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare, per la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, già attribuite alla competenza del Commissario. Il direttore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio, definisce la struttura dell'Unità, avvalendosi di una parte del personale della Struttura di supporto alle attività del Commissario straordinario, nonché di personale in servizio presso il Ministero della salute. La norma prevede, inoltre, la nomina di un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero medesimo, al quale sono attribuite funzioni vicarie e che opera in coordinamento e a supporto del direttore dell'Unità. Il comma 2 prevede, tra l'altro, la soppressione dell'Unità a decorrere dal 1° gennaio 2023 e il subentro del Ministero della salute nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi a essa facenti capo. Allo scopo di rafforzare l'efficienza operativa delle strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, il comma 3 autorizza il Ministero medesimo ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale composto di tre dirigenti di seconda fascia, tre dirigenti sanitari, cinquanta unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Tale reclutamento è effettuato, come disposto dal comma 4, mediante concorsi pubblici con modalità semplificate, indetti senza l'obbligo del previo espletamento delle procedure di mobilità, nonché tramite l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità volontaria. Il

personale assunto è progressivamente assegnato fino al 31 dicembre 2022 all'Unità temporanea, in sostituzione del personale proveniente da altre amministrazioni. Ai sensi del comma 5, alla definizione del nuovo assetto organizzativo provvede il Ministero della salute e, nelle more di tale riorganizzazione, le funzioni assegnate al Ministro dall'articolo in esame sono esercitate dal Segretariato generale o da un'altra Direzione generale del Ministero medesimo.

L'articolo 4 modifica la disciplina riguardante il potere di ordinanza del Ministero della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi all'emergenza COVID-19.

L'articolo 5 introduce disposizioni volte a regolamentare l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, tra le quali segnala l'autorizzazione all'utilizzo da parte dei lavoratori, compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari, delle mascherine chirurgiche, annoverate tra i dispositivi di protezione individuale di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Gli articoli 6 e 7 recano disposizioni volte al superamento graduale delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza del permanere di alcune esigenze di contrasto alla diffusione del contagio, prevedendo la graduale eliminazione, rispettivamente, del *green pass* base (articolo 6) e di quello rafforzato (articolo 7) per l'accesso alle attività e ai servizi per i quali era stato richiesto nel perdurare dello stato di emergenza. In particolare, per quanto riguarda le competenze della XI Commissione, all'articolo 6, si segnala l'estensione al 30 aprile 2022 dell'obbligo del *green pass* base per accedere ai concorsi pubblici e ai corsi di formazione pubblici e privati nonché ai luoghi di lavoro, nel settore pubblico e nel settore privato, e agli uffici giudiziari per quanto riguarda i magistrati.

L'articolo 8 reca modifiche alla disciplina dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, tra le quali si segnalano: il mantenimento dell'obbligo fino al 31 dicembre

2022 per i professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario (comma 1); l'estensione dell'obbligo vaccinale al 31 dicembre 2022 per i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità (comma 2); l'estensione fino al 31 dicembre 2022 dell'obbligo vaccinale, considerato requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative, esclusivamente per il personale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie (comma 3); l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022 per il personale della scuola (per il quale l'obbligo costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche, altrimenti affidato a personale con contratto a tempo determinato, con contratti che si risolvono di diritto al momento dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale), del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, dei servizi di informazione e sicurezza (interna ed esterna), dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnici superiori, nonché dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale (comma 4). Il comma 6 dispone per le categorie di lavoratori e per gli ultracinquantenni tenuti a vaccinarsi l'obbligo, fino al 30 aprile 2022, di possedere e, se richiesti, di esibire, il *green pass* base.

L'articolo 9 adegua al progressivo miglioramento della situazione sanitaria la disciplina relativa alla gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo.

L'articolo 10 proroga fino al 31 dicembre 2022 i termini delle disposizioni elencate nell'Allegato A al decreto-legge (comma 1) e al 30 giugno 2022 i termini delle disposizioni elencate nell'Allegato B (comma 2). Con riferimento alle proroghe al 31 dicembre 2022 di cui all'Allegato A, si segnalano, per quanto riguarda le competenze della XI Commissione: la proroga

della possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di conferire incarichi temporanei a laureati in medicina (n. 1); la proroga della possibilità del trattamento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza (n. 2); la proroga della possibilità di superare alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie (n. 5). Con riferimento alle proroghe di termini al 30 giugno 2022 di cui all'Allegato B, si segnalano: la proroga della disciplina in materia di sorveglianza sanitaria sui lavoratori maggiormente esposti al contagio (n. 1); la proroga della disciplina semplificata per il ricorso al lavoro agile nel settore privato (n. 2); la proroga del termine per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai dirigenti medici e al personale sanitario collocato in quiescenza (n. 3).

Il comma 3 dell'articolo 10 proroga al 30 aprile 2022 l'applicazione alle istituzioni universitarie, AFAM e di alta formazione delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione per lo svolgimento delle attività in presenza. Il comma 4 proroga al 30 giugno 2022 le disposizioni emergenziali per lo svolgimento dei concorsi pubblici e dei percorsi formativi già avviati. Infine, il comma 5 proroga al 31 dicembre 2022 l'operatività delle aree sanitarie temporanee attivate dalle regioni per il contrasto dell'epidemia da COVID-19 in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento ordinariamente previsti.

L'articolo 11 introduce modificazioni alla disciplina in materia di sanzioni e controlli sul rispetto della normativa emergenziale. L'articolo 12 reca disposizioni riguardanti le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) e i medici specializzandi ai quali siano stati conferiti incarichi nel quadro del contrasto dell'emergenza sanitaria. L'articolo 13 conferma per il periodo successivo al 30 marzo 2022 il ruolo dell'Istituto superiore di sanità nella gestione della piattaforma informatica che raccoglie i dati per la sorveglianza integrata del SARS-

CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali e detta le disposizioni per l'alimentazione e il funzionamento della struttura dopo tale data.

L'articolo 14 reca le abrogazioni delle disposizioni non compatibili con le norme introdotte dal decreto-legge in esame e l'articolo 15 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

Carmela BUCALO (FDI) ritiene che il decreto-legge in esame sia l'ulteriore dimostrazione dell'incapacità del Governo di affrontare l'emergenza, come più volte rimarcato dalla sua parte politica. Il provvedimento, inoltre, reca disposizioni che, oltre ad essere inefficaci, sono anche contraddittorie, introducendo previsioni irrazionali, ad esempio, sulle modalità di utilizzo del cosiddetto *green pass* base per gli spettacoli aperti al pubblico o con riferimento al settore dei trasporti, che si sono dimostrati i luoghi a maggiore diffusione dei contagi. Ancora più criticabili sono, a suo avviso, le disposizioni riguardanti la scuola, che dimostrano, ancora una volta, la scarsa conoscenza di tale settore da parte del Governo e, in particolare, del Ministro dell'Istruzione. Ad esempio, l'obbligo di mascherina FFP2 per i bambini a partire dai sei anni, oltre a essere in contrasto con il parere già espresso dal Comitato tecnico-scientifico, non tiene conto del fatto che ci sono bambini di sei anni che frequentano ancora la scuola dell'infanzia insieme a bambini che, non avendo compiuto i sei anni, non sono costretti a indossare tali mascherine. Anche la previsione di destinare i docenti non vaccinati, a cui si permette di rientrare nel posto di lavoro, ad attività che non contemplino contatti con gli studenti dimostra la scarsa conoscenza della realtà scolastica da parte del Governo. Infatti, a parte il demansionamento conseguente alla riduzione del monte ore settimanale, tali docenti non possono essere facilmente collocati, a meno che non si pensi di confinarli nei depositi o nei magazzini, così come pare succeda, come si apprende da notizie di stampa. Infine, la possibilità di utilizzare le risorse del fondo

per la valorizzazione dei docenti per la copertura delle spese per l'assunzione di supplenti in sostituzione non tiene conto del fatto che, ad anno scolastico già avanzato, le scarse risorse a disposizione delle scuole sono già state utilizzate.

Romina MURA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 aprile 2022.

Audizione di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane nell'ambito dell'esame della « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021) 762 final) ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.15.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 5 aprile 2022.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto.

C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 10 novembre 2021.

Romina MURA, *presidente*, dopo avere ricordato che la Commissione ha concluso un ciclo di audizioni che ha permesso di raccogliere dati e indicazioni utili alla prosecuzione dell'esame delle proposte di legge, invita il relatore, onorevole Giaccone, a formulare la sua proposta al riguardo, alla luce del fatto che l'esame delle proposte di legge è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da prossimo martedì 19 aprile.

Andrea GIACCONE (LEGA), *relatore*, anche alla luce delle criticità segnalate dai soggetti auditi, che necessitano approfondimenti, ritiene opportuno che la Commissione abbia più tempo a disposizione per continuare l'esame preliminare delle proposte di legge. Propone, pertanto, che nella

riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine della seduta, si discuta sulla possibilità di chiedere un rinvio dell'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea, al fine di nominare un Comitato ristretto a cui affidare un approfondimento istruttorio sui testi delle proposte di legge, in modo da giungere in tempi congrui alla predisposizione di un testo su cui proseguire l'esame.

Romina MURA, *presidente*, condividendo le perplessità del relatore in ordine alla possibilità che la Commissione concluda l'esame in sede referente delle proposte di legge nei tempi ristretti imposti dal calendario dell'Assemblea, rinvia all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine della seduta odierna, la decisione in merito alle proposte testé formulate dal relatore.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491-B Massimo Enrico Baroni, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	104
Sull'ordine dei lavori	104
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 D'Attis, C. 1788 Rizzo Nervo e C. 3464 Siani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	107
DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	106

SEDE REFERENTE

Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.

C. 491-B Massimo Enrico Baroni, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 marzo 2022.

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che sulla proposta di legge in esame sono stati acquisiti tutti i pareri favorevoli delle Commissioni competenti in sede consultiva (I, V,

X, XIV e Commissione per le questioni regionali).

Chiede, quindi, se vi siano dichiarazioni di voto sul conferimento mandato al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che, dando seguito a quanto unanimemente convenuto tra i gruppi, la presidenza verificherà i presupposti per il trasferimento del provvedimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Sull'ordine dei lavori.

Michela ROSTAN, *presidente*, propone un'inversione dei punti all'ordine del giorno

della Commissione, nel senso di svolgere l'esame della proposta di legge C. 1972 e abbinare prima dell'esame del decreto-legge n. 9 del 2022 (C. 3547), non essendo stati ancora trasmessi i pareri delle Commissioni coinvolte in sede consultiva in relazione a quest'ultimo provvedimento.

La Commissione concorda.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 D'Attis, C. 1788 Rizzo Nervo e C. 3464 Siani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2022.

Michela ROSTAN, *presidente*, fa presente che prima della seduta la deputata Versace ha ritirato l'emendamento a sua prima firma 3.6.

Da, quindi, la parola al relatore, deputato D'Attis, e al rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, afferma preliminarmente di aver voluto procedere ricercando il massimo consenso tra i gruppi, avanzando proposte di riformulazione in grado di tenere conto del numero più ampio possibile di istanze. Avverte che nella seduta odierna esprimerà i pareri sugli emendamenti riferiti al comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, ad esclusione di quelli che propongono l'aggiunta di ulteriori lettere dopo la *f*).

Illustra, quindi, una proposta di riformulazione di numerosi emendamenti riferiti a tale comma, già resa nota per le vie brevi ai rappresentanti dei vari gruppi.

In particolare, esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*), sui seguenti emendamenti: gli identici emendamenti Novelli 1.35, Bologna 1.48 e Boldi 1.55, gli identici emendamenti Rizzo Nervo 1.4 e Stumpo 1.24, gli emendamenti Noja

1.17, Ruggiero 1.68, D'Arrando 1.61, Ruggiero 1.70 e 1.71, Noja 1.18, Ruggiero 1.72 e 1.73, D'Arrando 1.62 e 1.60, gli identici emendamenti Rizzo Nervo 1.6 e Stumpo 1.26, gli emendamenti D'Arrando 1.63, Ianaro 1.16, gli identici emendamenti Rizzo Nervo 1.7 e Stumpo 1.27, gli emendamenti Ruggiero 1.74, D'Arrando 1.64, Ruggiero 1.67, Stumpo 1.22 e Rizzo Nervo 1.2.

Invita, quindi, al ritiro i presentatori degli identici emendamenti Rizzo Nervo 1.3 e Stumpo 1.23 e degli emendamenti Ruggiero 1.69, Magi 1.40 e 1.41, Rizzo Nervo 1.5, Stumpo 1.25 e Ianaro 1.15. Propone, infine, l'accantonamento degli emendamenti Noja 1.20 e Gemmato 1.54, riferendosi prevalentemente a porzioni del testo non ancora esaminate.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione concorda con le proposte di accantonamento avanzate dal relatore.

Michela ROSTAN, *presidente*, comunica che tutti gli emendamenti per i quali è stata avanzata una proposta di riformulazione, in termini identici, dal relatore, sono stati riformulati dai rispettivi presentatori.

La Commissione approva l'identica proposta di riformulazione degli emendamenti Novelli 1.35, Bologna 1.48, Boldi 1.55, Rizzo Nervo 1.4, Stumpo 1.24, Noja 1.17, Ruggiero 1.68, D'Arrando 1.61, Ruggiero 1.70 e 1.71, Noja 1.18, Ruggiero 1.72 e 1.73, D'Arrando 1.62 e 1.60, Rizzo Nervo 1.6, Stumpo 1.26, D'Arrando 1.63, Ianaro 1.16, Rizzo Nervo 1.7, Stumpo 1.27, Ruggiero 1.74, D'Arrando 1.64, Ruggiero 1.67, Stumpo 1.22 e Rizzo Nervo 1.2 (*vedi allegato*).

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione della identica riformulazione di numerosi emendamenti proposta dal relatore, risultano preclusi o assorbiti gli identici emendamenti Rizzo Nervo 1.3 e Stumpo 1.23 e gli emendamenti Ruggiero 1.69, Magi 1.40 e 1.41, Rizzo

Nervo 1.5, Stumpo 1.25 e Ianaro 1.15, che pertanto non saranno posti in votazione.

Essendo terminato l'esame delle proposte emendative sulle quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il loro parere, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 14.30.

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).

C. 3547 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2022.

Michela ROSTAN, *presidente*, comunica che sul provvedimento in esame sono per-

venuti, oltre al parere del Comitato per la legislazione, i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, IV e VIII, il nulla osta della XIV Commissione e il parere favorevole, con osservazioni, della XIII Commissione. La V Commissione ha comunicato, per le vie brevi, che esprimerà il parere direttamente all'Assemblea, mentre le Commissioni XI e per le questioni regionali non esprimeranno il parere di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 D'Attis, C. 1788 Rizzo Nervo e C. 3464 Siani.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: è autorizzata l'attuazione dei seguenti interventi *fino alla fine della lettera f) con le seguenti:* in conformità con gli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale, è autorizzata l'attuazione dei seguenti interventi:

a) interventi di carattere pluriennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica e il sostegno dell'attività degli enti del terzo settore, incluse le imprese sociali, iscritti nel registro di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attuati con le modalità previste e periodicamente aggiornate dal Piano nazionale di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale di cui al comma 2;

a-bis) interventi di prevenzione e promozione della salute mediante attività di *screening* per il conseguimento di diagnosi precoce, da svolgersi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, in ambito ospedaliero e territoriale, nonché mediante campagne di informazione, promosse dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, nelle scuole a beneficio delle fasce anagrafiche più esposte;

b) manutenzione e adeguamento delle strutture di ricovero per malattie infettive delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, compresi le attrezzature e gli arredi, inclusi i reparti di pediatria che accolgono bambini con infezione da HIV, anche attraverso la realizzazione di ambulatori e spazi per

attività diurne, il potenziamento delle attività ambulatoriali e ambulatoriali complesse e l'adeguamento e il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia ad essi connessi;

c) potenziamento degli organici relativi al personale sanitario e socio-sanitario delle strutture di cui alla lettera *b)* nel rispetto della programmazione regionale ed aziendale del personale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di spesa del personale;

d) svolgimento di attività di formazione e di aggiornamento professionale obbligatoria, nell'ambito delle attività ECM, con assegnazione di crediti formativi, adattate alle attuali esigenze di cura della patologia, per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS, riservando particolare attenzione al tema della pluripatologia e alla gestione delle comorbilità legate al progressivo invecchiamento della popolazione delle persone affette da HIV o AIDS, nonché alla gestione delle persone affette da HIV o AIDS in età pediatrica;

e) potenziamento dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali, anche presso gli istituti penitenziari, per la prevenzione e il trattamento delle infezioni e malattie a trasmissione sessuale, loro adeguamento alle esigenze sanitarie emergenti e potenziamento dei servizi di prevenzione, assistenza, trattamento e cura adottando un approccio integrato, personalizzato e con l'ausilio di *équipe* multidisciplinari;

e-bis) incremento della qualità dell'assistenza nella riorganizzazione della medi-

cina territoriale ai pazienti affetti da malattia da HIV o AIDS, attraverso un percorso diagnostico terapeutico assistenziale che abbia come obiettivo la personalizzazione delle terapie con risorse adeguate nonché un modello di presa in carico del paziente stesso, che sia basato sull'approccio collaborativo tra gli specialisti e il medico di medicina generale, che tenga conto del progressivo invecchiamento della popolazione HIV e della maggiore prevalenza di comorbidità;

f) rafforzamento delle funzioni dell'Istituto superiore di sanità in materia di sorveglianza, raccolta di dati epidemiologici di tutti i servizi pubblici, a contratto o accreditati con il Servizio sanitario nazionale o svolti in regime di sussidiarietà orizzontale, favorendo la realizzazione di un nuovo sistema di sorveglianza unificato HIV o AIDS in cui la segnalazione sia effettuata attraverso una scheda di raccolta dati informatizzata unificata nazionale che garantisca l'integrazione della segnalazione di una nuova diagnosi HIV con quella di AIDS, un'unica piattaforma nazionale per l'inserimento telematico dei dati che ne tuteli la sicurezza e che garantisca l'aggiornamento dei dati medesimi in tempo reale.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e le malattie a trasmissione sessuale.

* **1.35.** *(Nuova formulazione)* Novelli.

- * **1.48.** *(Nuova formulazione)* Bologna.
- * **1.55.** *(Nuova formulazione)* Boldi.
- * **1.4.** *(Nuova formulazione)* Rizzo Nervo.
- * **1.24.** *(Nuova formulazione)* Stumpo.
- * **1.17.** *(Nuova formulazione)* Noja.
- * **1.68.** *(Nuova formulazione)* Ruggiero.
- * **1.61.** *(Nuova formulazione)* D'Arrando.
- * **1.70.** *(Nuova formulazione)* Ruggiero.
- * **1.71.** *(Nuova formulazione)* Ruggiero.
- * **1.18.** *(Nuova formulazione)* Noja.
- * **1.72.** *(Nuova formulazione)* Ruggiero.
- * **1.73.** *(Nuova formulazione)* Ruggiero.
- * **1.62.** *(Nuova formulazione)* D'Arrando.
- * **1.60.** *(Nuova formulazione)* D'Arrando.
- * **1.6.** *(Nuova formulazione)* Rizzo Nervo.
- * **1.26.** *(Nuova formulazione)* Stumpo.
- * **1.63.** *(Nuova formulazione)* D'Arrando.
- * **1.16.** *(Nuova formulazione)* Ianaro.
- * **1.7.** *(Nuova formulazione)* Rizzo Nervo.
- * **1.27.** *(Nuova formulazione)* Stumpo.
- * **1.74.** *(Nuova formulazione)* Ruggiero.
- * **1.64.** *(Nuova formulazione)* D'Arrando.
- * **1.67.** *(Nuova formulazione)* Ruggiero.
- * **1.22.** *(Nuova formulazione)* Stumpo.
- * **1.2.** *(Nuova formulazione)* Rizzo Nervo.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	109
DL 9/22: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	109
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	113

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della regione Friuli Venezia Giulia, della regione Lombardia e della provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00720 Loss e 7-00757 Ciaburro concernenti iniziative per il contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo	112
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente Maria SPENA.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 9/22: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).

C. 3547 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria SPENA, *presidente*, avverte che la Commissione di merito intende votare il mandato al relatore nella seduta prevista alle 14 di oggi. Informa quindi che la Commissione dovrà procedere alla votazione del parere di competenza nella seduta odierna.

Chiede quindi al relatore, onorevole Golinelli, di illustrare il provvedimento.

Guglielmo GOLINELLI (LEGA), *relatore*, riferisce che la XIII Commissione è chiamata ad esprimere un parere rinforzato, alla XII Commissione Affari sociali, sul decreto-legge n. 9 del 2022, approvato dal Senato, recante un complesso di misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA). Ricorda che la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione segnala che dal 7 gennaio 2022 è stata accertata la presenza della PSA nelle popolazioni di cinghiali nei territori

delle regioni Piemonte e Liguria, con un numero di casi confermati pari a 34 alla data del 10 febbraio 2022, e che la PSA è una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suidi, domestici e selvatici, spesso in modo letale.

Passando al contenuto del provvedimento evidenzia che l'articolo 1, al comma 1 prevede che, al fine di prevenire e contenere la diffusione della PSA sul territorio nazionale, incluse le aree protette, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni regione o provincia autonoma adotti il piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali; il piano include la ricognizione della consistenza della specie all'interno del territorio di competenza, l'indicazione e le modalità di attuazione dei metodi ecologici, nonché l'indicazione delle aree di intervento.

Il comma 2 dispone che i piani siano adottati in conformità ad alcuni specifici regolamenti dell'Unione europea, al Piano nazionale di sorveglianza e di eradicazione della peste suina, presentato alla Commissione europea il 30 giugno 2021 dal Ministero della salute e al « Manuale delle emergenze da PSA in popolazioni di suini selvatici » del Ministero della salute, del 21 aprile 2021, nonché alle indicazioni dell'Istituto superiore per la protezione ambientale (ISPRA) del 25 gennaio 2022.

Il comma 3 prevede che, ai fini della gestione, il piano della regione sia adottato in conformità al documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla « Gestione del cinghiale e peste suina africana – Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione ».

Ai sensi del comma 3-bis, le regioni che già dispongono di un piano ritenuto in linea con le disposizioni del decreto stesso lo inviano per una valutazione all'ISPRA e al Centro di riferimento nazionale per la peste suina e lo adattano tenendo conto delle eventuali osservazioni.

Ai sensi del comma 4, il piano è adottato dalla regione o provincia autonoma previo parere dell'ISPRA e del Centro di riferimento nazionale per la peste suina. In considera-

zione dei gravi rischi di diffusione della peste suina africana e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale, intesi a ridurre i rischi sanitari e l'impatto economico che l'epidemia può arrecare all'intero settore suinicolo italiano, esclude che i piani in oggetto siano sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale; resta fermo il rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di valutazione ambientale. Il comma 5 reca disposizioni relative alle modalità attuative del piano. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo è esercitata dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nonché dall'azienda sanitaria locale competente per territorio. Il comma 5-bis prevede il divieto di prelievo di cinghiali, in forma collettiva e in attività di caccia, nelle aree di circolazione attiva del virus in oggetto. Ai sensi del comma 6, gli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste dal presente decreto e destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attività di ispezione e controllo igienico-sanitario secondo quanto previsto delle disposizioni regionali in materia. I cinghiali coinvolti in incidenti stradali devono essere abbattuti. Per i cinghiali abbattuti in seguito al riscontro di alterazioni del normale comportamento e per quelli morti per cause naturali o per incidenti stradali, le regioni e le province autonome attivano un sistema che garantisca gli opportuni approfondimenti diagnostici da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. I dati raccolti nell'ambito delle attività ispettive, i dati epidemiologici nonché quelli derivanti dalle attività di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, ivi inclusi quelli sui parassiti del genere *Trichinella*, confluiscono nei sistemi informativi del Ministero della salute.

Il comma 7 demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la defini-

zione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli. Si consente, inoltre, che le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento dei suini allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza siano realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi.

Il comma 1 dell'articolo 2 prevede la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorrere alla relativa attuazione. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie.

Ricorda, in proposito, che i compiti del Commissario straordinario, ai sensi del comma 2, sono i seguenti: coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1; verifica la regolarità dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente.

Il comma 2-bis prevede che le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, attuino le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici. A tale fine viene autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. La norma tesa ad assicurare la copertura finanziaria delle relative spese è disposta dal comma 2-quinquies.

Il comma 2-ter specifica che l'approvazione, da parte del Commissario straordinario, del progetto di intervento e del relativo quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai fini del Testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR n. 327/2001) mentre il comma 2-quater prevede deroghe alle disposizioni dei regolamenti edilizi, sulla valutazione di incidenza ambientale e sui vincoli paesaggistici e regola la procedura e gli indennizzi per le recinzioni che debbano essere installate su terreni di proprietà privata.

Il comma 3 reca le disposizioni in caso di mancata adozione nel termine previsto dei citati piani regionali, prevedendo, eventualmente, poteri sostitutivi in capo al Commissario straordinario. Il comma 4 prevede che il Commissario straordinario si avvalga del supporto dell'Unità centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali (istituito presso il Ministero della salute), integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica. Il comma 5 elenca le amministrazioni di cui il Commissario straordinario si avvale per l'esercizio dei compiti ad esso assegnati dall'articolo in esame. Si prevede, inoltre, che la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute assicuri il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A tal fine, la medesima Direzione generale è potenziata con un contingente, non superiore a dieci unità, di personale non dirigenziale.

Il comma 6 prevede che il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni al medesimo attribuite dall'articolo in esame e al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, possa adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite. Il comma 7 fissa in dodici mesi la durata in carica del Commissario straordinario. Tale periodo è prorogabile per una sola volta, per ulteriori dodici mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 8 sancisce la gratuità e la compatibilità con altri incarichi pubblici del suddetto incarico di Commissario straordinario. Il comma 9 prevede che il Presidente

del Consiglio dei ministri, ovvero un Ministro da lui delegato, riferisca periodicamente alle Camere sull'attività del Commissario straordinario. Il comma 10 esclude la regione Sardegna dall'ambito di applicazione dell'articolo in commento. In tale regione è stato già intrapreso un percorso specifico di eradicazione della PSA – percorso che, secondo la citata relazione illustrativa, « a breve condurrà la regione verso l'eliminazione completa del virus ».

L'articolo 3 prevede un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. In caso di inadempimento di tale obbligo, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro (salvo che il fatto costituisca reato).

Infine, i successivi articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, le clausole di salvaguardia, con riferimento alle autonomie territoriali speciali, e le norme finanziarie.

Illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame volte, rispettivamente, a prevedere, all'articolo 1, comma 5 la possibilità per i coadiutori delle guardie provinciali e i soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi, ove operino sotto il coordinamento del personale di polizia, di utilizzare soppressori e moderatori di rumore in deroga alle disposizioni della legge 18 aprile 1975, n. 110, prevedere, all'articolo 1, comma 7, un termine di trenta giorni per l'emanazione del decreto del Ministro della salute finalizzato a stabilire i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento e, all'articolo 2, comma 2-bis, la possibilità di collocare le recinzioni per il contenimento dei cinghiali anche nelle aree di restrizione I di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605; infine a valutare la possibilità di incrementare la dotazione finanziaria a disposizione del Commissario straordinario, da ritenersi non più adeguata, in ragione del sensibile incremento del costo dell'acciaio (*vedi allegato*).

Maria Cristina CARETTA (FDI) con riferimento alla clausola di copertura finanziaria che prevede l'utilizzo delle risorse relative al Fondo per la filiera suinicola, propone alla Commissione di inserire, nella proposta di parere, l'utilizzo delle risorse finanziarie a valere del Fondo per le esigenze indifferibili.

Doriana SARLI (MISTO-M-PP-RCSE) preannuncia il voto di astensione, a nome del suo gruppo, sulla proposta di parere elaborata dal relatore, esprimendo alcune perplessità sul previsto utilizzo di soppressori e moderatori di rumore nonché sulla portata del previsto divieto di prelievo di cinghiali, in forma collettiva e in attività di caccia limitato alle aree di circolazione attiva del virus in oggetto.

Guglielmo GOLINELLI (LEGA), *relatore*, con riferimento alle considerazioni svolte dalla collega Caretta non ritiene di condividere la proposta di integrazione del parere, segnalando che le risorse finanziarie previste dal decreto-legge cd *Sostegni-ter* sono destinate proprio alle attività di contrasto alla diffusione della peste suina. Non ravvisa, quindi, la necessità di proporre la modifica della clausola di copertura finanziaria.

La Commissione approva la proposta di parere elaborata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 aprile 2022.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della regione Friuli Venezia Giulia, della regione Lombardia e della provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00720 Loss e 7-00757 Ciaburro concernenti iniziative per il contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.40.

ALLEGATO

DL 9/22: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione XIII,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che:

il decreto-legge in esame, come specificato nella relazione illustrativa, reca un complesso di misure per eradicare la peste suina africana nei cinghiali e per prevenirne la diffusione nei maiali da allevamento;

tali misure si rendono oltremodo necessarie per tutelare la salute animale e, conseguentemente, salvaguardare il patrimonio zootecnico nazionale;

la peste suina africana è una malattia ad alto potenziale di diffusione, suscettibile di determinare ingenti danni sia per la salute animale, con l'abbattimento obbligatorio dei capi infetti, sia per il comparto produttivo collegato, con pesanti ripercussioni sul commercio di animali vivi e dei loro prodotti nell'ambito dell'Unione europea e nel contesto internazionale;

rilevato che:

l'articolo 1, comma 1, del provvedimento dispone che, al fine di prevenire e contenere la diffusione della PSA sul territorio nazionale, incluse le aree protette, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ogni regione o provincia autonoma adotti il piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali;

in particolare, il comma 5 del predetto articolo dispone che le regioni e le province autonome attuino i piani in esame avvalendosi delle guardie provinciali, dei cacciatori coadiutori delle stesse e dei sog-

getti abilitati alla caccia con metodi selettivi;

la vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo è esercitata dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nonché dall'azienda sanitaria locale competente per territorio;

al fine di rendere più efficaci gli interventi di attuazione del piano, riducendo gli effetti collaterali di disturbo o dispersione della fauna, andrebbe specificamente prevista la possibilità per i coadiutori e per i soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi, ove operino sotto il coordinamento del personale di polizia, di utilizzare soppressori e moderatori di rumore in deroga alle disposizioni della legge 18 aprile 1975, n. 110;

considerato che:

all'articolo 1, comma 7, al fine di prevenire la diffusione della peste suina, è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il quale sono stabiliti, anche in deroga ai regolamenti edilizi, i requisiti tecnici per l'implementazione di misure atte a ridurre il rischio di introduzione e diffusione di agenti patogeni, diretti a migliorare le condizioni di biosicurezza degli allevamenti suinicoli sia dal punto di vista strutturale che gestionale;

rilevato altresì che:

l'articolo 2, al comma 1, prevede la nomina di un Commissario straordinario

con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorrere alla relativa attuazione; la nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie;

ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, il Commissario straordinario coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1 e verifica la regolarità dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;

il successivo comma 2-*bis* prevede che le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizioni II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/60510;

appare opportuno ampliare il tenore applicativo della disposizione in esame, prevedendo la possibilità di collocare tali recinzioni anche nelle aree di restrizione I di cui al richiamato allegato;

il medesimo comma 2-*bis*, dispone che il Commissario, per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture tempora-

nee, si avvalga delle risorse « Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola » di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, a tal fine autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per il 2022;

in ragione del sensibile incremento del prezzo dell'acciaio, occorrerebbe incrementare la dotazione finanziaria a disposizione del Commissario straordinario, che non appare più adeguata al raggiungimento delle finalità previste dalla norma,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 5, si valuti l'opportunità di prevedere specificamente la possibilità per i coadiutori delle guardie provinciali e i soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi, ove operino sotto il coordinamento del personale di polizia, di utilizzare soppressori e moderatori di rumore in deroga alle disposizioni della legge 18 aprile 1975, n. 110;

b) all'articolo 1, comma 7, si valuti l'opportunità di inserire un termine di trenta giorni per l'emanazione del decreto necessario per stabilire i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento;

c) all'articolo 2, comma 2-*bis*, si valuti l'opportunità di prevedere la possibilità di collocare le recinzioni per il contenimento dei cinghiali anche nelle aree di restrizione I di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605; si valuti altresì l'opportunità, al medesimo comma, di incrementare la dotazione finanziaria a disposizione del Commissario straordinario, da ritenersi non più adeguata, in ragione del sensibile incremento del costo dell'acciaio, a realizzare le finalità previste dalla norma.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	115
--	-----

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione per gli affari europei dell'Assemblea nazionale francese	117
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).

C. 3547 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla XII Commissione, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). Il provvedimento, approvato con modificazioni dal Senato, reca un complesso di misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA).

Fa presente che quest'ultima è una malattia virale non trasmissibile all'uomo, caratterizzata da elevata contagiosità e da un'alta capacità di resistenza all'ambiente esterno, che colpisce i suini selvatici e domestici e per i quali risulta spesso letale. Vista la sua presenza sul territorio e considerato il danno che questa potrebbe generare sul patrimonio zootecnico, sia in relazione alla salute degli animali, sia in relazione al comparto produttivo collegato, e quindi al commercio all'interno dell'Unione europea ed internazionale di animali vivi e dei loro prodotti, si è reso necessario introdurre delle misure utili a contenerne la diffusione. Dagli inizi del mese di gennaio 2022 è stata infatti accertata la presenza della PSA nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle regioni Piemonte e Liguria.

Passando a descrivere nel dettaglio il disegno di legge, evidenzia che esso prevede, all'articolo 1, che al fine di prevenire e contenere la diffusione della PSA sul territorio nazionale, incluse le aree protette, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ogni regione o provincia autonoma adotti il piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo

e l'eradicazione della malattia nei suini da allevamento e nei cinghiali; il piano include la ricognizione della consistenza della specie all'interno del territorio di competenza, l'indicazione e le modalità di attuazione dei metodi ecologici, nonché l'indicazione delle aree di intervento.

Per quanto di competenza segnala, in particolare, che il comma 2 dell'articolo in esame dispone che i suddetti piani siano adottati, tra l'altro, in conformità ad alcuni specifici regolamenti dell'Unione europea. Si tratta, in particolare: a) del regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016, che stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali trasmissibili agli animali o all'uomo, adottato in coerenza con la strategia sulla salute degli animali per l'Unione europea (2007-2013); b) del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il predetto regolamento 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie ivi elencate; c) e del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, anch'esso integrante il predetto regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo *status* di indenne da malattia per determinate malattie emergenti.

Segnala, inoltre, che, sempre ai sensi del citato comma 2, i piani regionali di intervento per arrestare la diffusione della PSA dovranno essere adottati in conformità al Piano nazionale di sorveglianza e di eradicazione della peste suina, presentato dal Ministero della salute alla Commissione europea il 30 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 652/2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare e alla salute e al benessere degli animali.

Segnala, infine, che ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, ciascun piano è adottato dalla regione o provincia autonoma previo parere dell'ISPRA e del Centro di riferimento nazionale per la peste suina; in considerazione dei rischi di dif-

fusione della PSA e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale, intesi a ridurre i rischi sanitari e l'impatto economico che l'epidemia può arrecare, la disposizione esclude che i piani in oggetto siano sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale, restando però fermo il rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di valutazione ambientale che viene espressamente richiamato.

L'articolo 2 prevede la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorrere alla relativa attuazione. Il comma 2-*ter* dell'articolo, introdotto dal Senato, specifica che l'approvazione, da parte del Commissario straordinario, del progetto di intervento e del relativo quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai fini del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR n. 327/2001), mentre il comma 2-*quater* prevede deroghe alle disposizioni dei regolamenti edilizi, sulla valutazione di incidenza ambientale e sui vincoli paesaggistici e regola la procedura e gli indennizzi per le recinzioni che debbano essere installate su terreni di proprietà privata. Dalla disciplina relativa al Commissario straordinario è esclusa la regione Sardegna poiché in tale regione è stato già intrapreso un percorso specifico di eradicazione della PSA – percorso che, secondo la citata relazione illustrativa, « a breve condurrà la regione verso l'eliminazione completa del virus ».

L'articolo 3 prevede un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, prevedendo, in caso di inadempimento, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro, salvo che il fatto costituisca reato.

Infine, i successivi articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, le clausole di salvaguardia,

con riferimento alle autonomie territoriali speciali, e le norme finanziarie.

In conclusione, attesa la necessità di una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento e preso atto che non sussistono per quanto di competenza profili di criticità, propongo di esprimere un parere di nulla osta.

Marco MAGGIONI (LEGA) osserva che, provenendo da un territorio interessato dal problema in esame, è consapevole della minaccia che esso rappresenta per gli allevatori di suini e per l'intera filiera alimentare collegata a tali allevamenti. Avverte che occorre porre in essere drastici piani di contenimento per fermare il dilagare della malattia, dovuto principalmente al proliferare dei cinghiali selvatici, prevedendo anche l'abbattimento di esemplari di una specie animale la cui proliferazione è fuori controllo e causa problemi sia alle produzioni agricole che alla sicurezza stradale. Ove non si adottino misure tempestive si rischierà di rincorrere le conseguenze del proliferare della malattia quando essa si diffonderà in modo massivo tra gli allevamenti dei suini, causando serie conseguenze anche per l'approvvigionamento alimentare.

Osserva che, sebbene il provvedimento in esame investa primariamente le competenze della Commissione agricoltura, è bene che anche le altre Commissioni siano rese consapevoli dell'imminenza del rischio conseguente al rapido diffondersi di questa patologia, al fine di assumere misure drastiche per il suo contenimento.

Francesca GALIZIA (M5S), nel condividere le preoccupazioni del deputato Maggioni con riferimento ai rischi per l'agricoltura e per la sicurezza stradale derivanti dall'eccessiva proliferazione della popolazione dei cinghiali selvatici, valuta che il provvedimento in esame costituisca una risposta adeguata al fine di contenere la rapida diffusione della PSA. Condivide l'opportunità di assumere iniziative volte a contenere il proliferare della popolazione dei cinghiali, che costituiscono un veicolo di diffusione della patologia, con conseguenze negative soprattutto nelle aree del Nord, dove sono maggiormente diffusi gli allevamenti intensivi di maiali. Osserva peraltro che, in un'ottica di sostenibilità ambientale degli allevamenti, risulterebbe altresì opportuno ridurre gli allevamenti a carattere intensivo, che costituiscono a loro volta uno dei presupposti per la diffusione della PSA.

La Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.20.

**INCONTRI CON DELEGAZIONI
DI PARLAMENTI STRANIERI**

Martedì 5 aprile 2022.

Incontro con una delegazione della Commissione per gli affari europei dell'Assemblea nazionale francese.

L'incontro si è svolto dalle 13.45 alle 15.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO XX - PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ PREDATORIE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA	118
--	-----

COMITATO XX - PREVENZIONE E REPRES- SIONE DELLE ATTIVITÀ PREDATORIE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DURANTE L'E- MERGENZA SANITARIA

*Martedì 5 aprile 2022. – Coordinatore:
LATTANZIO (PD).*

Il Comitato si è riunito dalle 14.12 alle
14.32.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, prof. Mario Draghi 119

Martedì 5 aprile 2022. – Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 11.20.

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, prof. Mario Draghi.

Il Comitato procede all'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, prof. Mario DRAGHI, il quale svolge una rela-

zione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i senatori ARRIGONI (L-SP-PSd'Az), MAGORNO (IV-PSI), FAZZONE (FIBP-UDC) e i deputati Enrico BORGHI (PD), DIENI (M5S), Maurizio CATTOI (M5S) e Raffaele VOLPI (Lega).

Il prof. DRAGHI ha quindi svolto l'intervento di replica.

La seduta termina alle 13.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	120
AUDIZIONI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'UNCMI (Unione Camere Minorili Italiane) (Svolgimento e conclusione)	120

Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'UNCMI (Unione Camere Minorili Italiane).

(Svolgimento e conclusione).

Laura CAVANDOLI, *presidente*, ricorda che l'audizione odierna prosegue l'approfondimento della recente riforma del processo civile e dei suoi riflessi sul sistema di giustizia minorile. Ricorda quindi che l'Unione Camere Minorili Italiane ha da tempo posto al centro della sua attenzione queste tematiche, contribuendo al dibattito in materia. Invita, quindi, l'avvocato Cesaro, a svolgere la sua relazione.

Grazia Ofelia CESARO, *avvocato, Presidente dell'UNCMI (Unione Camere Minorili Italiane)*, illustra il complesso dei recenti interventi normativi, evidenziandone alcune criticità e sottolineando la complessiva funzionalità del sistema di tutela dei minori realizzato in Italia.

Intervengono per porre quesiti Laura CAVANDOLI, *presidente*, e la deputata Maria Teresa BELLUCCI (FDI), alle quali risponde Grazia Ofelia CESARO, *avvocato, Presidente dell'UNCMI (Unione Camere Minorili Italiane)*.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, dopo aver comunicato che gli ulteriori quesiti che i parlamentari faranno pervenire alla segreteria della Commissione saranno trasmessi all'audita e riceveranno risposta in forma scritta, ringrazia l'avvocato Cesaro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla tutela dei consumatori e degli utenti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	121
Audizione del Capo Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia, Magda Bianco (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121

Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza del presidente Simone BALDELLI.

La seduta comincia alle 11.

Sulla pubblicità dei lavori.

Simone BALDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Capo Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia, Magda Bianco.

(Svolgimento e rinvio).

Simone BALDELLI, *presidente*, introduce l'audizione del Capo Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia, Magda Bianco.

Magda BIANCO, *Capo Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia*, svolge una relazione su temi concernenti l'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Valentina BARZOTTI (M5S), Antonio LOMBARDO (CI), Maria Soave ALEMANNI (M5S), nonché Simone BALDELLI, *presidente*.

Magda BIANCO, *Capo Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia*, risponde ad alcuni dei quesiti posti, rinviando ulteriori approfondimenti ad una successiva seduta.

Simone BALDELLI, *presidente*, ringrazia l'intervenuta per il contributo fornito e rinvia perciò il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12 alle 12.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare. C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3500</i>)	5
--	---

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare. C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi	6
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera. Atto n. 373 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	7
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei relatori)</i>	10
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	14

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO DEI NOVE:

Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. Emendamenti C. 3200 Ascari	18
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	25

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). Emendamenti C. 3547 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	22
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	22
---	----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	24
-----------------------------	----

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Cassa Forense), del Movimento Forense, dell'Unione Nazionale Camere Civili (UNCC) e dell'Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 428 Gribaudo e C. 2722 D'Orso recanti incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato	27
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	27
------------------------------------	----

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizi- zioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza). Atto n. 374 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	27
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
---	----

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
---	----

Sui lavori della Commissione	36
------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'or- dinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Cec- canti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	36
--	----

AVVERTENZA	43
------------------	----

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della deputata della Verkhovna Rada di Ucraina, vicepresidente della sezione bilaterale di amicizia italo-ucraina nell'ambito dell'Unione interparlamentare (UIP), Daria Volodina	44
---	----

RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione	44
7-00815 Fassino: Sull'integrazione europea di Ucraina, Georgia, Moldova e dei Paesi dei Balcani Occidentali (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	45
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	49
7-00790 Formentini: Sulla strategia italiana per la regione dell'Indo-Pacifico (<i>Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00161</i>)	46
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	50
7-00813 Delrio: Sull'uso di bombe a grappolo e mine antipersona in Ucraina (<i>Discussione e rinvio</i>)	47
ALLEGATO 3 (<i>Nuova formulazione</i>)	52

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3423 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021	48
---	----

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	55
DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	55
DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	59

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 18- <i>bis</i> del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	60
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di	

avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	61
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	61
DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	61
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	64
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	64
SEDE CONSULTIVA:	
DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	65
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	70

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità « Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali » dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2022, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 375 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	82
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	89
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	90

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	87
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Discussione – Adozione del testo base</i>)	87
ALLEGATO 3 (<i>Testo base adottato dalla Commissione</i>)	91

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2006 Fogliani, C. 2866 Gariglio e C. 3239 Ficara, recanti modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante l'ordinamento amministrativo della navigazione e il lavoro marittimo.	
---	--

Audizione di rappresentanti del Collegio Nazionale Capitani lungo corso & macchina	98
Audizione di rappresentanti del Comando generale delle Capitanerie di porto	98
Audizione di rappresentanti del Gruppo ACTV – AVM SpA	98
Audizione di rappresentanti di FILT-CGIL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI	98
Audizione di rappresentanti di Assoporti	98
Audizione di rappresentanti di Confitarma (in presenza) e Assarmatori	98

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	99
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane nell'ambito dell'esame della « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021) 762 final) »	102
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri	102
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto. C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	103
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
---	-----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491-B Massimo Enrico Baroni, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	104
---	-----

Sull'ordine dei lavori	104
------------------------------	-----

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 D'Attis, C. 1788 Rizzo Nervo e C. 3464 Siani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
---	-----

ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	107
---	-----

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	106
---	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	109
-----------------------------------	-----

DL 9/22: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	109
---	-----

ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	113
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della regione Friuli Venezia Giulia, della regione Lombardia e della provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00720 Loss e 7-00757 Ciaburro concernenti iniziative per il contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo	112
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	115
---	-----

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione per gli affari europei dell'Assemblea nazionale francese	117
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO XX - PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ PREDATORIE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA	118
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, prof. Mario Draghi	119
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI

Sulla pubblicità dei lavori	120
-----------------------------------	-----

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'UNCMI (Unione Camere Minorili Italiane) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	120
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

Sulla pubblicità dei lavori	121
-----------------------------------	-----

Audizione del Capo Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia, Magda Bianco (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	121
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
---	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



18SMC0180780